

Gazzetta ufficiale

L 173

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

30 giugno 2022

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI) ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas ⁽¹⁾ 17
- ★ Regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina 34
- ★ Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾ 37
- ★ Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 46

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2022/1036 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di riferimento ⁽¹⁾ 50
- ★ Regolamento (UE) 2022/1037 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande ⁽¹⁾ 52
- ★ Regolamento (UE) 2022/1038 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del polivinilpirrolidone (E 1201) negli alimenti a fini medici speciali, sotto forma di compresse, anche ricoperte ⁽¹⁾ 56
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione, del 29 giugno 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l'anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG 58
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1040 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati volatili in cattività e del relativo materiale germinale e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame ⁽¹⁾ ... 61
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041 della Commissione, del 29 giugno 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell'inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione 64

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2022/1042 del Consiglio, del 21 giugno 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà allegato all'accordo SEE (Linea di bilancio 07 20 03 01 — Sicurezza sociale) ⁽¹⁾ 68
- ★ Decisione (UE) 2022/1043 del Consiglio, del 28 giugno 2022, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Spagna 71
- ★ Decisione (PESC) 2022/1044 del comitato politico e di sicurezza, del 28 giugno 2022, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022) 73

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Decisione (PESC) 2022/1045 del comitato politico e di sicurezza, del 28 giugno 2022, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)	75
★ Decisione (UE) 2022/1046 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 29 giugno 2022, relativa alla nomina di giudici del Tribunale	77

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

★ Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 269/21/COL, del 1° dicembre 2021, che introduce gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 [2022/1047]	79
★ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 293/21/COL, del 16 dicembre 2021, che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo orientamenti riveduti sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine [2022/1048]	121

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022)	133
★ Rettifica della decisione (PESC) 2021/1726 del Consiglio, del 28 settembre 2021, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi — Seconda fase (GU L 344 del 29.9.2021)	134
★ Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 339 del 24.9.2021)	135

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/1031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2022

relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e migliora la cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 206 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.
- (3) Conformemente all'articolo 26 TFUE, l'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo i trattati. L'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune.

⁽¹⁾ GU C 264 del 20.7.2016, pag. 110.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 giugno 2022.

- (4) L'articolo III, paragrafo 8, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e l'articolo XIII dell'accordo generale sugli scambi di servizi escludono gli appalti pubblici dall'ambito di applicazione delle principali discipline multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
- (5) Nell'ambito dell'OMC e attraverso le sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura dei mercati internazionali degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.
- (6) L'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici e gli accordi commerciali dell'Unione che comprendono disposizioni in materia di appalti pubblici prevedono l'accesso al mercato per gli operatori economici dell'Unione solo nei mercati degli appalti pubblici o delle concessioni di paesi terzi che sono parti di tali accordi.
- (7) Se un paese terzo è parte dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC o ha concluso con l'Unione un accordo commerciale che comprende disposizioni in materia di appalti pubblici, la Commissione dovrebbe applicare i meccanismi di consultazione o le procedure di risoluzione delle controversie indicati in tali accordi qualora le pratiche restrittive si riferiscano ad appalti pubblici contemplati da impegni in materia di accesso al mercato assunti da tale paese terzo nei confronti dell'Unione.
- (8) Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti pubblici o delle concessioni alla concorrenza internazionale o a migliorare l'accesso a tali mercati. Di conseguenza, gli operatori economici dell'Unione fanno fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici in molti paesi terzi, il che comporta una sostanziale perdita di opportunità commerciali.
- (9) Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ stabilisce le norme e le procedure atte a garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione previsti da accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione. Non esistono norme e procedure simili per il trattamento di operatori economici, beni e servizi non contemplati in accordi internazionali.
- (10) Gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni richiedono, tra l'altro, la parità di trattamento per gli operatori economici di tali paesi terzi. Di conseguenza, le misure adottate a norma del presente regolamento sono applicabili unicamente a operatori economici, beni o servizi di paesi terzi che non sono parti dell'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici o degli accordi commerciali bilaterali o multilaterali conclusi con l'Unione che contemplano impegni in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni, o a operatori economici, beni o servizi di paesi che sono parti di tali accordi ma solo per quanto concerne le procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni non contemplati da tali accordi. Conformemente alle direttive 2014/23/UE ⁽⁸⁾, 2014/24/UE ⁽⁹⁾ e 2014/25/UE ⁽¹⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e come chiarito dalla comunicazione della Commissione del 24 luglio 2019, dal titolo «Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE», gli operatori economici di paesi terzi che non hanno alcun accordo che preveda l'apertura del mercato degli appalti dell'Unione o i cui beni, servizi e lavori non sono contemplati in un tale accordo non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'Unione e possono essere esclusi.
- (11) L'applicazione effettiva di misure adottate a norma del presente regolamento al fine di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni di taluni paesi terzi richiede un insieme chiaro di norme sull'origine per gli operatori economici, i beni e i servizi.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

- (12) Occorre che l'origine di un bene sia determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (13) È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Dovrebbe essere considerato come origine di una persona giuridica il paese in base alla cui legislazione la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale. Una persona giuridica costituita o altrimenti organizzata a norma della legislazione di uno Stato membro dovrebbe essere considerata originaria dell'Unione solo se presenta un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro. Al fine di evitare una potenziale elusione di una misura a titolo dello strumento per gli appalti internazionali (IPI), l'origine delle persone giuridiche controllate o possedute da soggetti esteri che non svolgono attività commerciali sostanziali nel territorio di un paese terzo o nel territorio di uno Stato membro, a norma della cui legislazione sono costituite o altrimenti organizzate, potrebbe altresì essere determinata tenendo conto di altri elementi, quali l'origine dei proprietari o di altre persone che esercitano un'influenza dominante su tale persona giuridica.
- (14) Per valutare se esistono misure o pratiche specifiche in un paese terzo che potrebbero comportare restrizioni all'accesso di operatori economici, beni o servizi dell'Unione al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni del paese terzo in questione, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione, le norme o altre misure nazionali in materia di mercati degli appalti pubblici o delle concessioni del paese terzo in questione garantiscano trasparenza in linea con le norme internazionali e non comportino restrizioni gravi e ricorrenti nei confronti degli operatori economici, dei beni o dei servizi dell'Unione. Inoltre, occorre che la Commissione esamini in che misura le singole amministrazioni aggiudicatrici o i singoli enti aggiudicatori dei paesi terzi adottino o mantengano pratiche restrittive nei confronti di operatori economici, beni o servizi dell'Unione.
- (15) Occorre che la Commissione possa avviare in qualsiasi momento un'indagine trasparente avente a oggetto misure o pratiche presumibilmente restrittive adottate o applicate da un paese terzo.
- (16) In considerazione dell'obiettivo strategico generale dell'Unione di sostenere la crescita economica dei paesi meno sviluppati e la loro integrazione nelle catene del valore globali, la Commissione non dovrebbe avviare indagini con riferimento a paesi che beneficiano del regime «Tutto tranne le armi» quale figurante all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (17) Nello svolgimento dell'indagine, è opportuno che la Commissione inviti il paese terzo interessato ad avviare consultazioni al fine di eliminare eventuali misure o pratiche restrittive o porvi rimedio, migliorando così in maniera efficace in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione in relazione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni.
- (18) È della massima importanza che l'indagine sia effettuata in maniera trasparente. È pertanto opportuno che sia pubblicata una relazione sui principali risultati dell'indagine.
- (19) Se l'indagine conferma l'esistenza di misure o pratiche restrittive e le consultazioni con il paese terzo in questione non conducono ad azioni correttive soddisfacenti che pongano rimedio alle gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione entro un termine ragionevole, o qualora il paese terzo in questione rifiuti di avviare consultazioni, è opportuno che la Commissione adotti, a norma del presente regolamento, se ritiene che tale adozione sia nell'interesse dell'Unione, una misura IPI sotto forma di adeguamento del punteggio o di esclusione delle offerte.
- (20) Per determinare se una misura IPI sia nell'interesse dell'Unione, dovrebbero essere valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli degli operatori economici dell'Unione. La Commissione dovrebbe ponderare le conseguenze dell'adozione di una siffatta misura rispetto al suo impatto sugli interessi più ampi dell'Unione. È importante prestare particolare attenzione all'obiettivo generale di conseguire la reciprocità aprendo i mercati dei paesi terzi e migliorare le opportunità di accesso al mercato per gli operatori economici dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere preso in considerazione l'obiettivo di limitare eventuali oneri amministrativi superflui per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nonché per gli operatori economici.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

- (21) È opportuno che un adeguamento del punteggio si applichi solo ai fini della valutazione delle offerte presentate da operatori economici originari del paese in questione. Tale misura non dovrebbe influire sul prezzo fissato nel contratto da concludere con l'aggiudicatario. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori decidono di basare la loro valutazione delle offerte su un prezzo o un costo quale unico criterio di aggiudicazione dell'appalto, l'adeguamento del punteggio dovrebbe essere stabilito a un livello significativamente superiore al fine di garantire un'efficacia comparabile della misura IPI.
- (22) Le misure IPI dovrebbero essere applicate alle procedure di appalto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresi gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione. Laddove un appalto specifico sia aggiudicato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione al quale si applica una misura IPI, le misure IPI dovrebbero applicarsi anche a detto appalto specifico. Tuttavia, le misure IPI non dovrebbero applicarsi agli appalti al di sotto di una determinata soglia al fine di contenere gli oneri amministrativi globali per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. Al fine di evitare la possibile doppia applicazione di misure IPI, tali misure non dovrebbero essere applicate agli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro qualora siano già state applicate nella fase di conclusione di detto accordo quadro.
- (23) Per evitare una possibile elusione delle misure IPI, è opportuno imporre obblighi adeguati agli aggiudicatari. Tali obblighi dovrebbero applicarsi solo alle procedure di appalto pubblico soggette a una misura IPI, nonché agli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro se il valore di tali appalti raggiunge o supera una determinata soglia e se tale accordo quadro è soggetto a una misura IPI.
- (24) Nei casi in cui un paese terzo ha avviato negoziati sostanziali e avanzati con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici, al fine di eliminare le restrizioni all'accesso degli operatori economici, dei beni o dei servizi dell'Unione ai suoi mercati degli appalti pubblici o delle concessioni, o al fine di porvi rimedio, la Commissione, durante i negoziati, dovrebbe poter sospendere le misure IPI relative al paese terzo in questione.
- (25) È importante che le misure IPI siano applicate uniformemente nell'Unione dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. Per tenere conto delle diverse capacità amministrative delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di chiedere una deroga alle misure IPI per un elenco limitato di amministrazioni aggiudicatrici locali in base a determinati requisiti rigorosi. Nel controllare gli elenchi di amministrazioni aggiudicatrici locali, proposti dagli Stati membri, è importante che la Commissione tenga conto della situazione specifica di tali amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda, tra l'altro, i livelli di popolazione e la situazione geografica. Tale deroga potrebbe altresì riguardare le procedure di appalto pubblico che tali amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di svolgere nell'ambito di accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione.
- (26) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano accesso a una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto a un prezzo competitivo. Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano evitare di applicare le misure IPI che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell'Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti o possano soddisfare determinati bisogni di politica pubblica essenziali, per esempio per quanto riguarda motivi imperativi connessi alla sanità pubblica o alla protezione dell'ambiente. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applichino tali eccezioni, la Commissione dovrebbe esserne informata in modo tempestivo ed esaustivo per consentire l'adeguato monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento.
- (27) In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di misure IPI, che incida negativamente sulle possibilità degli operatori economici di avere il diritto di partecipare alle procedure di appalto pubblico, dovrebbero applicarsi le direttive 89/665/CEE ⁽⁹⁾ e 92/13/CEE ⁽¹⁰⁾ del Consiglio. Gli operatori economici interessati dovrebbero essere in grado di avviare una procedura di ricorso secondo le norme del diritto nazionale che recepiscono tali direttive se, per esempio, tali operatori economici ritengono che un

⁽⁹⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

operatore economico concorrente avrebbe dovuto essere escluso o che un'offerta avrebbe dovuto ricevere un punteggio inferiore in ragione dell'applicazione di una misura IPI. Occorre inoltre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore a norma dell'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE o dell'articolo 8 della direttiva 92/13/CEE.

- (28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (29) È opportuno che gli atti di esecuzione concernenti l'adozione, il ritiro, la sospensione, il ripristino o la proroga di una misura IPI siano adottati mediante procedura d'esame e che la Commissione sia assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. Dal momento che le misure IPI potrebbero sortire effetti diversi sui mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell'Unione, la procedura di comitatologia applicabile agli atti di esecuzione che prevedono l'esclusione di offerte dovrebbe essere adattata e, in tali casi, dovrebbe applicarsi l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (30) Se necessario e per le questioni che incidono sull'applicazione del quadro giuridico dell'Unione in materia di appalti pubblici, la Commissione dovrebbe poter chiedere il parere del Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (31) Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere usate solo per lo scopo per il quale sono state richieste e nel rispetto delle prescrizioni nazionali e dell'Unione in materia di protezione dei dati e di riservatezza. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, l'articolo 28 della direttiva 2014/23/UE, l'articolo 21 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 39 della direttiva 2014/25/UE dovrebbero di conseguenza applicarsi.
- (32) In linea con l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁵⁾ e al fine, tra l'altro, di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per gli Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. Tale riesame affronterebbe, tra l'altro, la possibilità di utilizzare qualsiasi strumento disponibile per agevolare lo scambio di informazioni, ivi comprese le strutture per gli appalti elettronici, per esempio modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione ⁽¹⁶⁾, nonché gli oneri sostenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in applicazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe riferire in merito alla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, presentare proposte legislative adeguate.
- (33) Le norme e i principi in materia di appalti pubblici applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per conto proprio figurano nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Conformemente al

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

⁽¹³⁾ Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽¹⁵⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici») (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tali norme si basano sulle disposizioni delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. È dunque opportuno valutare, nel contesto di una revisione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, se le norme e i principi stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere applicabili anche agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione.

- (34) È opportuno che la Commissione pubblichi linee guida al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tali linee guida dovrebbero fornire informazioni in particolare sulla nozione di origine delle persone fisiche e giuridiche, origine dei beni e dei servizi e obbligo supplementare, nonché sull'applicazione di tali disposizioni nell'ambito del presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), è opportuno che tali linee guida tengano altresì conto delle esigenze specifiche di informazione delle PMI nell'applicazione che esse danno al presente regolamento, al fine di non sovraccaricarle.
- (35) In base al principio di proporzionalità e al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale di migliorare l'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dei paesi terzi stabilendo misure relative agli appalti non contemplati, è necessario e opportuno fissare norme sulle procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, TUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce misure relative agli appalti non contemplati, destinate a migliorare l'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione.

Il presente regolamento prevede la possibilità per la Commissione di imporre misure IPI in relazione a tali misure o pratiche di paesi terzi per limitare l'accesso degli operatori economici, dei beni o dei servizi di paesi terzi alle procedure di appalto pubblico dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico rientranti nell'ambito di applicazione dei seguenti atti:

- a) direttiva 2014/23/UE;
- b) direttiva 2014/24/UE;
- c) direttiva 2014/25/UE.

3. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione o le misure che gli Stati membri, le relative amministrazioni aggiudicatrici o i relativi enti aggiudicatori potrebbero adottare ai sensi degli atti di cui al paragrafo 2.

4. Il presente regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico avviate dopo la sua entrata in vigore. Una misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico rientranti nel suo ambito di applicazione e che sono state avviate tra il momento dell'entrata in vigore di tale misura e la sua scadenza, revoca o sospensione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono un riferimento all'applicazione del presente regolamento e di qualsiasi misura IPI applicabile nei documenti di appalto pubblico per le procedure rientranti nell'ambito di applicazione di una misura IPI.

5. I requisiti ambientali, sociali e del lavoro si applicano agli operatori economici conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE o ad altri atti normativi dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «operatore economico»: un operatore economico quale definito nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- b) «beni»: i beni indicati nell'oggetto di una procedura di appalto pubblico e nei capitoli del pertinente contratto, esclusi i fattori produttivi, i materiali o gli ingredienti contenuti nei beni forniti;
- c) «valore stimato»: il valore stimato di un appalto calcolato ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- d) «adeguamento del punteggio»: la diminuzione relativa, di una determinata percentuale, del punteggio attribuito a un'offerta risultante dalla sua valutazione da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore sulla base dei criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nei pertinenti documenti di appalto pubblico. Nei casi in cui il prezzo o il costo sia l'unico criterio di aggiudicazione dell'appalto, l'adeguamento del punteggio è l'aumento relativo, ai fini della valutazione delle offerte, di una determinata percentuale del prezzo proposto da un offerente;
- e) «prova»: qualsiasi informazione, certificato, documento giustificativo o dichiarazione che intende comprovare la conformità agli obblighi di cui all'articolo 8, quali:
 - i) i documenti che dimostrino che i beni sono originari dell'Unione o di un paese terzo;
 - ii) una descrizione dei processi produttivi, compresi campioni, descrizioni o fotografie, per i beni oggetto di fornitura;
 - iii) un estratto dei registri o dei rendiconti finanziari pertinenti da cui si evinca l'origine dei servizi, compreso il numero di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- f) «amministrazione aggiudicatrice»: un'amministrazione aggiudicatrice quale definita dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- g) «ente aggiudicatore»: un ente aggiudicatore quale definito dalle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE;
- h) «parte interessata»: qualsiasi persona o entità i cui interessi potrebbero essere lesi da una misura o pratica di un paese terzo, quali imprese, associazioni di imprese o le principali organizzazioni intercategoriale che rappresentano le parti sociali a livello dell'Unione;
- i) «misura o pratica di un paese terzo»: un provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, una procedura o prassi o una combinazione degli stessi, adottato o applicato da autorità pubbliche o singole amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori in un paese terzo a qualsiasi livello, che comporta gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso di operatori economici, beni o servizi dell'Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni di tale paese terzo;
- j) «misura IPI»: una misura adottata dalla Commissione ai sensi del presente regolamento che limita l'accesso di operatori economici, beni o servizi provenienti da paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell'Unione nel settore degli appalti non contemplati;
- k) «appalti non contemplati»: le procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni rispetto a cui l'Unione non ha assunto impegni in materia di accesso al mercato nell'ambito di un accordo internazionale su appalti pubblici o concessioni;
- l) «appalti»: gli appalti pubblici quali definiti dalla direttiva 2014/24/UE, le concessioni quali definite dalla direttiva 2014/23/UE e gli appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti dalla direttiva 2014/25/UE;
- m) «offerente»: un offerente quale definito dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- n) «paese»: uno Stato o territorio doganale a sé stante; termine senza considerazioni di sovranità;

- o) «subappalto»: l'incarico, assegnato a terzi, per l'esecuzione parziale di un appalto; non comprende la semplice fornitura di beni o parti necessari per la prestazione di un servizio.

2. Ai fini del presente regolamento, a eccezione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 7, l'esecuzione di lavori od opere ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è considerata prestazione di servizio.

Articolo 3

Determinazione dell'origine

1. Si ritiene che l'origine di un operatore economico sia:

- a) per le persone fisiche, il paese di cui la persona ha la cittadinanza o in cui tale persona gode del diritto di residenza permanente;
- b) per le persone giuridiche:
 - i) il paese in base alla cui legislazione la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale; o
 - ii) se la persona giuridica non svolge un'attività commerciale sostanziale nel territorio del paese in cui è costituita o altrimenti organizzata, l'origine della persona giuridica è l'origine della persona o delle persone che possono esercitare, in maniera diretta o indiretta, un'influenza dominante sulla persona giuridica per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o di normativa che disciplina tale persona giuridica.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), si presume che la persona o le persone esercitino un'influenza dominante sulla persona giuridica in uno dei seguenti casi, direttamente o indirettamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto della persona giuridica;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dalla persona giuridica; o
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza della persona giuridica.

2. Nel caso in cui un operatore economico sia un gruppo di persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o una loro combinazione e almeno uno di tali persone o enti sia originario di un paese terzo i cui operatori economici, beni o servizi sono soggetti a una misura IPI, la misura IPI stessa si applica anche alle offerte presentate da tale gruppo.

Tuttavia, quando la partecipazione di tali persone o enti al gruppo sia inferiore al 15 % del valore dell'offerta presentata dal gruppo in questione, la misura IPI non si applica all'offerta, salvo che tali persone o enti siano necessari per soddisfare la maggior parte di almeno uno dei criteri di selezione in una procedura di appalto pubblico.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto pubblico, richiedere all'operatore economico di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell'origine dell'operatore economico entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Se l'operatore economico omette di fornire tali informazioni o documentazione senza una spiegazione ragionevole e impedisce in tal modo la verifica dell'origine dell'operatore economico da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori o rende tale verifica praticamente impossibile o molto difficile, tale operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico in questione.

4. L'origine di un bene è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 e l'origine di un servizio è determinata in base all'origine dell'operatore economico che lo presta.

*Articolo 4***Esenzioni relative a beni e servizi originari di paesi meno sviluppati**

La Commissione non avvia un'indagine nei confronti dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, a meno che non vi siano prove dell'elusione di una misura IPI imputabile al paese terzo elencato o ai suoi operatori economici.

*CAPO II***Indagini, consultazioni, misure e obblighi***Articolo 5***Indagini e consultazioni**

1. Di propria iniziativa o sulla base di una denuncia motivata di una parte interessata dell'Unione o di uno Stato membro, la Commissione può avviare un'indagine su una presunta misura o pratica di un paese terzo mediante la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale avviso di apertura comprende la valutazione preliminare della Commissione relativa alla misura o pratica del paese terzo e invita le parti interessate e gli Stati membri a fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti entro un termine prestabilito.

La Commissione mette a disposizione uno strumento online sul suo sito web. Gli Stati membri e le parti interessate dell'Unione utilizzano tale strumento per presentare una denuncia motivata.

2. Dopo la pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il paese terzo interessato a presentare il proprio parere, fornire informazioni pertinenti e avviare consultazioni con la Commissione al fine di eliminare o porre rimedio alla presunta misura o pratica del paese terzo. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito ai progressi compiuti nell'indagine e nelle consultazioni in seno al comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1843.

3. L'indagine e le consultazioni sono concluse entro un periodo di nove mesi dalla data della loro apertura. In casi giustificati, la Commissione può prorogare il termine di cinque mesi mediante la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e informando il paese terzo, le parti interessate e gli Stati membri in merito a tale proroga.

4. Una volta concluse l'indagine e le consultazioni, la Commissione pubblica una relazione che illustra le conclusioni principali dell'indagine e le misure proposte. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione, qualora, in esito all'indagine, accerti che il paese terzo in questione non applica la presunta misura o pratica o che tale misura o pratica non dà luogo a gravi e ricorrenti restrizioni dell'accesso degli operatori economici, dei beni o servizi dell'Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni del paese terzo, chiude l'indagine e pubblica un avviso di conclusione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. La Commissione può sospendere l'indagine e le consultazioni in qualsiasi momento se il paese terzo interessato:

- a) adotta azioni correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso di operatori economici, beni o servizi dell'Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni del paese terzo, migliorando in tal modo il loro accesso; o
- b) si impegna nei confronti dell'Unione a interrompere o a eliminare gradualmente la misura o la pratica del paese terzo, anche mediante l'estensione dell'ambito di applicazione di un accordo esistente includendovi gli appalti pubblici, entro un termine ragionevole e in ogni caso non superiore a sei mesi dall'assunzione di tale impegno.

7. La Commissione riprende l'indagine e le consultazioni in qualsiasi momento qualora concluda che le ragioni per la sospensione non siano più valide.

8. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in caso di sospensione o ripresa dell'indagine e delle consultazioni.

Articolo 6

Misure IPI

1. Qualora, a seguito di un'indagine e delle consultazioni di cui all'articolo 5, la Commissione accerti l'esistenza di una misura o pratica di un paese terzo, se lo ritiene nell'interesse dell'Unione, adotta una misura IPI mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Per decidere se l'adozione di una misura IPI sia nell'interesse dell'Unione sono valutati tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli degli operatori economici dell'Unione. Le misure IPI non sono adottate se la Commissione, in base a tutte le informazioni disponibili, conclude che l'adozione di tali misure non è nell'interesse dell'Unione.

3. La misura IPI è determinata alla luce delle informazioni disponibili e sulla base dei seguenti criteri:

- a) la proporzionalità della misura IPI in relazione alla misura o pratica del paese terzo;
- b) la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative per i beni e i servizi in questione, al fine di evitare o ridurre al minimo gli impatti negativi rilevanti sulle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori.

4. La misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore a una soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell'indagine e delle consultazioni, e tenendo conto dei criteri stabiliti al paragrafo 3. Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15 000 000 EUR al netto dell'IVA per lavori e concessioni e a 5 000 000 EUR al netto dell'IVA per beni e servizi.

5. La misura IPI si applica in caso di specifici appalti aggiudicati nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, se la misura IPI si applica anche a tali sistemi dinamici di acquisizione, a eccezione di specifici appalti di valore stimato inferiore ai rispettivi valori stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, dall'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE o dall'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE. La misura IPI non si applica alle procedure di appalto pubblico per l'aggiudicazione di appalti basati su un accordo quadro o su appalti o singoli lotti da aggiudicare a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2014/25/UE.

6. Nella misura IPI di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, entro l'ambito di applicazione stabilito al paragrafo 8, di limitare l'accesso di operatori economici, beni o servizi di un paese terzo alle procedure di appalto pubblico richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di:

- a) imporre un adeguamento del punteggio alle offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo; o
- b) escludere le offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo.

7. L'adeguamento del punteggio di cui al paragrafo 6, lettera a), si applica solo ai fini della valutazione e della classifica delle offerte. Tale misura non influisce sul prezzo da pagare nell'ambito dell'appalto da concludere con l'aggiudicatario.

8. Nella misura IPI di cui al paragrafo 1, la Commissione specifica l'ambito di applicazione della misura stessa, compresi:

- a) i settori o le categorie di beni, servizi e concessioni sulla base del vocabolario comune per gli appalti quale istituito dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, nonché delle eventuali deroghe applicabili;

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

- b) le categorie specifiche di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
- c) le categorie specifiche di operatori economici;
- d) le soglie specifiche pari o superiori a quelle fissate al paragrafo 4;
- e) se del caso, i valori espressi in percentuale di un adeguamento del punteggio di cui al paragrafo 6, lettera a).

Il valore espresso in percentuale dell'adeguamento di cui al primo comma, lettera e), è fissato al 50 % del punteggio della valutazione dell'offerta, in funzione del paese terzo e del settore di beni, servizi, lavori o concessioni previsti. Ai fini delle procedure di appalto pubblico, se il prezzo o il costo è l'unico criterio di aggiudicazione dell'appalto, l'adeguamento del punteggio è pari al doppio del valore espresso in percentuale di cui alla prima frase del presente comma. Una misura IPI indica i rispettivi valori percentuali separatamente.

9. Nel determinare la misura IPI sulla base delle opzioni di cui al paragrafo 6, lettera a) o b), la Commissione sceglie il tipo di misura che sia proporzionale e corregga nel modo più efficace il livello di restrizione all'accesso degli operatori economici, beni o servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni del paese terzo.

10. Qualora la Commissione ritenga che il paese terzo adotti misure correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le restrizioni all'accesso di operatori economici, beni o servizi dell'Unione al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni di tale paese terzo, migliorando in tal modo tale accesso, o qualora il paese terzo assuma impegni intesi a porre fine alla misura o pratica in questione, la Commissione può revocare la misura IPI o sospenderne l'applicazione.

Qualora ritenga che le azioni correttive adottate o gli impegni assunti siano stati revocati, sospesi o attuati in modo inadeguato, la Commissione rende pubbliche le sue conclusioni e ripristina la misura IPI in qualsiasi momento.

La Commissione può revocare, sospendere o ripristinare una misura IPI mediante un atto di esecuzione e in tali casi pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

11. Una misura IPI scade cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Essa può essere prorogata per una durata di cinque anni. La Commissione avvia un riesame della misura IPI in questione al più tardi nove mesi prima della data di scadenza della misura IPI, pubblicando un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale riesame si conclude entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo avviso. A seguito di tale riesame, la Commissione può prorogare la durata della misura IPI, adeguarla appropriatamente o sostituirla con una misura IPI diversa mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici esentate dall'applicazione del regolamento

1. Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può adottare, ai fini di un'equa distribuzione tra gli Stati membri delle procedure di aggiudicazione soggette a misure IPI, un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici a livello locale in tale Stato membro, all'interno di unità amministrative con meno di 50 000 abitanti, che sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.

2. Nella sua richiesta, lo Stato membro fornisce informazioni dettagliate che motivano la sua domanda di esenzione e riguardano il valore degli appalti che sono al di sopra delle soglie di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento, aggiudicati da tutte le amministrazioni aggiudicatrici o da tutti gli enti aggiudicatori elencati negli ultimi tre anni a decorrere dal 31 dicembre precedente la richiesta di esenzione. L'esenzione può essere concessa solo se il valore totale degli appalti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento, e aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori che non sono esentati, supera l'80 % del valore totale degli appalti al di sopra di tali soglie rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, aggiudicati nello Stato membro richiedente nello stesso periodo di tre anni.

3. L'esenzione è limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato, tenuto conto della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici da esentare.
4. La Commissione informa gli Stati membri prima di adottare l'elenco di cui al paragrafo 1. Tale elenco, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, è valido per un periodo di tre anni e può essere rivisto o rinnovato ogni tre anni su richiesta motivata dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Obblighi per l'aggiudicatario

1. Nelle procedure di appalto pubblico che sono soggette a una misura IPI, nonché nel caso degli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro in cui il valore stimato di tali appalti è pari o superiore ai valori di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE, e in cui gli accordi quadro sono soggetti alla misura IPI, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono nella documentazione dell'appalto pubblico i seguenti obblighi a carico dell'aggiudicatario:
 - a) l'obbligo di non concedere in subappalto più del 50 % del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI;
 - b) per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, l'obbligo di garantire, per la durata dell'appalto, che i beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50 % del valore totale dell'appalto, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore;
 - c) l'obbligo di fornire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, su loro richiesta, prove adeguate corrispondenti alla lettera a) o b), al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto;
 - d) l'obbligo di pagare una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) o b), compresa tra il 10 % e il 30 % del valore totale dell'appalto.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), è sufficiente fornire prove attestanti che più del 50 % del valore totale dell'appalto è originario di paesi diversi dal paese terzo soggetto alla misura IPI. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore chiedono prove pertinenti qualora esistano indicazioni ragionevoli del mancato rispetto del paragrafo 1, lettera a) o b), o se l'appalto è aggiudicato a un gruppo di operatori economici che comprende una persona giuridica originaria del paese terzo soggetto a una misura IPI.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono un riferimento agli obblighi stabiliti dal presente articolo nella documentazione per le procedure di appalto pubblico cui è applicabile una misura IPI.

Articolo 9

Deroghe

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare alla procedura di appalto pubblico una misura IPI se:
 - a) solo offerte di operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI soddisfano i requisiti di gara; o
 - b) la decisione di non applicare la misura IPI è giustificata da motivi imperativi di interesse generale quali la salute pubblica o la tutela dell'ambiente.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che decide di non applicare una misura IPI fornisce alla Commissione le informazioni seguenti, con modalità decise dal rispettivo Stato membro ed entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto:
 - a) la denominazione e il recapito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

- b) la descrizione dell'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni sull'origine degli operatori economici;
- d) le ragioni alla base della decisione di non applicare la misura IPI e una motivazione dettagliata dell'applicazione della deroga;
- e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

La Commissione può chiedere allo Stato membro in questione di fornire informazioni aggiuntive.

Articolo 10

Mezzi di ricorso

Per garantire la protezione giuridica degli operatori economici che hanno o hanno avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE si applicano di conseguenza.

CAPO III

Competenze di esecuzione, relazioni e disposizioni finali

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1843. Esso è un comitato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere sull'adozione di un progetto di misura IPI sotto forma di un'esclusione di offerte a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, lettera b), del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Orientamenti

Per facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici, la Commissione emana orientamenti entro sei mesi dal 29 agosto 2022.

Articolo 13

Relazioni

1. Entro il 30 agosto 2025 e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi. Tale relazione è resa pubblica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni in merito all'applicazione delle misure a norma del presente regolamento, anche sul numero di procedure di appalto pubblico a livello centrale e subcentrale in cui è stata applicata una determinata misura IPI, sul numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti a tale misura IPI, nonché sui casi in cui è stata applicata una specifica deroga dalla misura IPI.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, mediante la banca dati Tenders electronic daily, l'applicazione delle misure IPI nell'ambito delle informazioni sulle aggiudicazioni degli appalti. La relazione contiene, per ciascuna procedura pertinente, informazioni sull'applicazione delle misure IPI, il numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti alla misura IPI pertinente, il numero di offerte per le quali sono state applicate l'esclusione dell'offerta o l'adeguamento dei punteggi e l'applicazione di specifiche deroghe alla misura IPI. La Commissione utilizza tali dati nelle sue relazioni periodiche di cui al presente articolo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni supplementari sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 14

Riesame

Entro quattro anni dall'adozione di un atto di esecuzione o, se anteriore, entro il 30 agosto 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

F. RIESTER

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al regolamento (UE)
2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio**

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono che le norme in materia di comitatologia concordate nel presente strumento non pregiudicano l'esito di altri negoziati legislativi in corso o futuri e non devono essere considerate un precedente per altri fascicoli legislativi.

Dichiarazione della Commissione sul riesame del regolamento sullo strumento per gli appalti internazionali [regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio]

Nel riesaminare l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi del suo articolo 14, la Commissione valuterà anche se sia necessario esentare dall'applicazione di detto regolamento i paesi in via di sviluppo beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, in particolare i beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento. Nel riesame la Commissione presterà particolare attenzione ai settori considerati strategici in relazione agli appalti pubblici dell'UE.

REGOLAMENTO (UE) 2022/1032 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2022
che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto anche in passato si siano verificate brevi interruzioni dell'approvvigionamento di gas, la situazione nel 2022 si distingue dalle precedenti crisi di sicurezza dell'approvvigionamento di gas per una serie di fattori. L'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022 ha determinato aumenti dei prezzi senza precedenti. È probabile che tali incrementi di prezzo modifichino radicalmente gli incentivi a riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione. Nell'attuale situazione geopolitica non si possono escludere ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Tali interruzioni dell'approvvigionamento potrebbero danneggiare gravemente i cittadini e l'economia dell'Unione, in quanto quest'ultima dipende ancora in misura significativa dalle forniture esterne di gas che possono essere influenzate dal conflitto.
- (2) La natura e le conseguenze degli eventi recenti sono di vasta portata e a livello dell'Unione, esigendo pertanto una risposta dell'Unione. Tale risposta dovrebbe dare priorità alle misure in grado di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione, in particolare gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti. Il risparmio energetico e l'efficienza energetica sono elementi che contribuiscono in modo determinante a tale obiettivo. È pertanto fondamentale che l'Unione agisca in modo coordinato per evitare i rischi potenziali derivanti da eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas, fatto salvo il diritto degli Stati membri di scegliere tra diverse fonti energetiche e decidere la struttura generale del loro approvvigionamento energetico, conformemente all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (3) Gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento del gas e gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas adeguatamente riempiti sono determinanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas offrendo un approvvigionamento supplementare di gas in caso di forte domanda o di interruzioni della fornitura. Poiché le interruzioni dell'approvvigionamento di gas da gasdotto possono verificarsi in qualsiasi momento, dovrebbero essere introdotte misure relative al livello di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dell'Unione per garantire la fornitura di gas per l'inverno 2022-2023.
- (4) Il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha introdotto un meccanismo di solidarietà quale strumento volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell'Unione in cui in uno Stato membro è in gioco l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà, in quanto esigenza essenziale di sicurezza e priorità necessaria. In caso di emergenza a livello dell'Unione, una risposta immediata garantisce che gli Stati membri siano in grado di meglio proteggere i clienti.

⁽¹⁾ Parere del 18 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2022.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

- (5) L'impatto dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina ha dimostrato che le norme vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento non sono adeguate a importanti cambiamenti della situazione geopolitica, in cui le carenze di approvvigionamento e i picchi dei prezzi possono derivare non solo dal mancato funzionamento delle infrastrutture o da condizioni meteorologiche estreme, ma anche da gravi eventi intenzionali e da interruzioni dell'approvvigionamento più prolungate o improvvise. È pertanto necessario affrontare l'improvviso e considerevole aumento dei rischi derivanti dagli attuali cambiamenti della situazione geopolitica, anche diversificando l'approvvigionamento energetico dell'Unione.
- (6) Sulla base dell'analisi della Commissione riguardante, tra l'altro, l'adeguatezza delle misure per garantire l'approvvigionamento di gas e dell'analisi della preparazione ai rischi rafforzata a livello dell'Unione effettuata nel febbraio 2022 dalla Commissione e dal gruppo di coordinamento del gas («GCG») istituito dal regolamento (UE) 2017/1938, è opportuno che ciascuno Stato membro garantisca, in linea di principio, che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato dello Stato membro in questione siano riempiti almeno al 90 % della loro capacità a livello di Stato membro entro il 1° novembre di ciascun anno (obiettivo di riempimento), con una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro previsti per i mesi di maggio, luglio, settembre e febbraio (traiettoria di riempimento) dell'anno successivo. Alcuni Stati membri che hanno una capacità di stoccaggio sotterraneo significativa sarebbero colpiti in modo sproporzionato dall'obbligo di raggiungere l'obiettivo di riempimento relativo agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel proprio territorio. Per tenere conto di tale situazione, l'obbligo di riempire i loro impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbe essere ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas nei cinque anni precedenti. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo degli altri Stati membri di contribuire al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere, a determinate condizioni, di soddisfare parzialmente l'obiettivo di riempimento conteggiando le riserve di gas naturale liquefatto (GNL) stoccate negli impianti di GNL. Tali obiettivi di riempimento sono necessari per garantire che i consumatori nell'Unione siano adeguatamente protetti dalle carenze di approvvigionamento. Tenuto conto del fatto che il presente regolamento deve entrare in vigore dopo l'inizio della stagione di riempimento dello stoccaggio e che gli Stati membri avranno un tempo limitato per attuarlo, per il 2022 è opportuno applicare un obiettivo di riempimento più contenuto dell'80 % e un numero ridotto di obiettivi intermedi.
- (7) È opportuno che, nel riempire i loro impianti di stoccaggio, gli Stati membri mirino a diversificare i loro fornitori di gas al fine di ridurre la loro dipendenza qualora essa possa mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali dell'Unione o degli Stati membri in materia di sicurezza.
- (8) Ogni anno, a partire dal 2023, lo stoccaggio del gas dovrebbe essere monitorato in modo specifico a partire da febbraio per evitare l'improvviso prelievo del gas dagli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a metà inverno, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento prima della fine dell'inverno. Le traiettorie di riempimento dovrebbero consentire un monitoraggio continuo per tutta la stagione di riempimento dello stoccaggio.
- (9) Ogni anno, a partire dal 2023, ciascuno Stato membro che disponga di impianti di stoccaggio del gas dovrebbe presentare alla Commissione, in forma aggregata, un progetto di traiettoria di riempimento per tali impianti presenti nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. Tenuto conto della valutazione del GCG, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che fissi le traiettorie di riempimento per ciascuno Stato membro in modo da non distorcere indebitamente la posizione concorrenziale degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in tale Stato membro rispetto a tali impianti situati negli Stati membri confinanti.
- (10) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire a partire dal 2023 la traiettoria di riempimento di ciascuno Stato membro con impianti di stoccaggio sotterraneo di gas sulla base del progetto di traiettoria di riempimento presentato da ogni suddetto Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (11) La traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro con impianti di stoccaggio sotterraneo di gas dovrebbe comprendere una serie di obiettivi intermedi e dovrebbe basarsi sul tasso medio di riempimento per tale Stato membro nei cinque anni precedenti. Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento dovrebbero essere ridotti di conseguenza.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (12) Qualora uno Stato membro non sia in grado di raggiungere l'obiettivo di riempimento in tempo utile a causa di problemi tecnici quali quelli relativi alle condutture che alimentano gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas o agli impianti di iniezione, è opportuno consentirgli di raggiungere l'obiettivo di riempimento in una fase successiva. Tuttavia, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per il periodo invernale, ciascun obiettivo di riempimento dovrebbe essere raggiunto non appena tecnicamente possibile e in ogni caso non oltre il 1° dicembre dell'anno in questione.
- (13) È possibile che uno Stato membro non sia in grado di raggiungere l'obiettivo di riempimento o un obiettivo intermedio a causa di un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, come nel caso in cui l'approvvigionamento di gas sia insufficiente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1938, che la Commissione ha dichiarato su richiesta di uno o più Stati membri, a seconda dei casi, che hanno dichiarato un'emergenza nazionale ai sensi di tale regolamento. Gli obiettivi di riempimento, compreso l'obiettivo di ripartizione degli oneri, non si dovrebbero pertanto applicare qualora e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 di tale regolamento.
- (14) Al fine di garantire che non vi sia discostamento dalle traiettorie di riempimento, le autorità competenti dovrebbero monitorare costantemente i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Le traiettorie di riempimento dovrebbero essere soggette a un margine di cinque punti percentuali. Se il livello di riempimento di uno Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della propria traiettoria di riempimento, l'autorità competente dovrebbe adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il GCG in merito a tali misure.
- (15) Un eventuale scostamento sostanziale e persistente dalla propria traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro può compromettere il raggiungimento di livelli di riempimento adeguati e dell'obiettivo di riempimento, necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in uno spirito di solidarietà. In caso di un simile scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure efficaci per evitare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di gas derivanti da impianti di stoccaggio non riempiti. Nel decidere in merito a tali misure efficaci, la Commissione dovrebbe tenere conto della situazione specifica dello Stato membro interessato, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, l'importanza degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e di qualsiasi impianto di stoccaggio di GNL già esistente. Poiché il presente regolamento deve entrare in vigore dopo l'inizio della stagione di riempimento nel 2022, eventuali misure adottate dalla Commissione per ovviare a scostamenti dalla traiettoria di riempimento per il 2022 dovrebbero tenere conto del tempo limitato disponibile per l'attuazione del presente regolamento a livello nazionale. La Commissione dovrebbe assicurare che le misure non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, senza imporre un onere sproporzionato agli Stati membri, ai partecipanti al mercato del gas, ai gestori dei sistemi di stoccaggio o ai consumatori.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento. A tal fine, dovrebbero puntare a utilizzare in prima istanza, se possibile, misure basate sul mercato in modo da evitare di perturbare innecessariamente il mercato. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare un obiettivo di riempimento più elevato, affinché l'Unione possa cercare di raggiungere collettivamente il riempimento dell'85 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione per il 2022. In considerazione dei diversi regimi normativi già in vigore in molti Stati membri per sostenere il riempimento degli impianti di stoccaggio, non dovrebbe essere imposto alcuno strumento specifico per rispettare le traiettorie di riempimento o raggiungere l'obiettivo di riempimento. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad essere liberi di decidere quale sia lo strumento più appropriato nei loro sistemi nazionali, purché siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri o le autorità di regolamentazione competenti dovrebbero pertanto avere la possibilità di determinare quali partecipanti al mercato sono tenuti a garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Entrambi dovrebbero anche poter decidere se gli strumenti normativi, come le misure volte a obbligare i detentori di capacità a liberare le capacità inutilizzate, che sono possibili in base alle vigenti norme di mercato dell'Unione, siano sufficienti per garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento o se siano necessari incentivi finanziari o sconti tariffari per lo stoccaggio. Se uno Stato membro impone ai fornitori di gas a clienti protetti nel suo territorio l'obbligo di stoccare il gas in impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, la quantità di gas da stoccare dovrebbe essere determinata in base alla quantità di gas naturale fornito a tali clienti protetti. Gli Stati membri dovrebbero coordinarsi e utilizzare strumenti quali piattaforme per l'acquisto di GNL, al fine di massimizzare l'utilizzo del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio.
- (17) La comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» ha chiarito che il diritto dell'Unione consente agli Stati membri di concedere aiuti ai fornitori di gas ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE al fine di garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio, ad esempio sotto forma di garanzie (contratto bidirezionale per differenza).

- (18) Qualsiasi misura adottata dagli Stati membri per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, comprese le condizioni da imporre in materia di riempimento basate sulla ripartizione degli oneri e le condizioni da imporre in materia di prelievo del gas dagli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, dovrebbe essere necessaria, chiaramente definita, trasparente, proporzionata, non discriminatoria e verificabile, e non dovrebbe distorcere indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. In particolare, è opportuno che tali misure non determinino il rafforzamento di una posizione dominante o entrate straordinarie per le imprese che controllano gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas o che hanno prenotato capacità di stoccaggio senza averle utilizzate.
- (19) L'uso efficiente delle infrastrutture esistenti, comprese le capacità di trasporto transfrontaliere, gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e gli impianti di GNL, è importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in uno spirito di solidarietà. Frontiere energetiche aperte sono fondamentali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, anche in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale o dell'Unione. Pertanto è opportuno che le misure adottate per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas non blocchino né limitino le capacità transfrontaliere assegnate conformemente al regolamento (UE) 2017/459 della Commissione ⁽⁵⁾. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che lo stoccaggio rimanga disponibile, anche agli Stati membri confinanti e anche in caso di emergenza dichiarata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1938.
- (20) È probabile che l'obbligo di stoccaggio imponga oneri finanziari agli operatori del mercato pertinenti negli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas pertinenti sul proprio territorio, mentre l'aumento del livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbe andare a vantaggio di tutti gli Stati membri, anche di quelli che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Per ripartire, in uno spirito di solidarietà, l'onere di assicurare che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione siano sufficientemente pieni per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, gli Stati membri sprovvisti di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero utilizzare gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in altri Stati membri. Qualora uno Stato membro sia privo di interconnessioni con altri Stati membri o qualora la capacità di trasmissione transfrontaliera limitata di uno Stato membro o altre ragioni tecniche rendano impossibile l'uso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in altri Stati membri, tale obbligo dovrebbe essere ridotto di conseguenza.
- (21) Gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero garantire che gli operatori del mercato nell'ambito di tali Stati membri abbiano posto in essere accordi negli Stati membri che dispongono di tali impianti che prevedono l'uso, entro il 1 novembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del loro consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti. Tuttavia, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero anche poter sviluppare un meccanismo alternativo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Si dovrebbe tenere conto anche di altre misure equivalenti già esistenti volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas al momento di prendere in considerazione il meccanismo di ripartizione degli oneri, come un obbligo equivalente relativamente a combustibili diversi dal gas naturale, compreso il petrolio, a determinate condizioni. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali meccanismi alternativi di ripartizione degli oneri alla Commissione e dimostrare le limitazioni tecniche e l'equivalenza delle misure adottate.
- (22) È possibile che le misure che consentono agli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di condividere l'onere dell'obbligo di stoccaggio con gli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas abbiano a loro volta un impatto finanziario sugli operatori del mercato coinvolti. Gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero pertanto poter fornire incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi degli obblighi loro imposti che non possono essere coperti dai ricavi. Se tali misure sono finanziate mediante un prelievo, tale prelievo non dovrebbe essere applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri.
- (23) Un monitoraggio e una rendicontazione efficaci sono essenziali per valutare la natura e la portata dei rischi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, oltre che per scegliere le misure appropriate per contrastare tali rischi. I gestori degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero comunicare mensilmente alle autorità competenti i livelli di riempimento durante il periodo di riempimento dello stoccaggio. I proprietari e i gestori degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sono incoraggiati a registrare regolarmente la capacità e il livello di riempimento di ciascun impianto di stoccaggio sotterraneo del gas in una piattaforma centrale di comunicazione.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

- (24) Le autorità competenti svolgono un ruolo importante nel monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e garantiscono un equilibrio tra la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il costo derivante dalle misure per i consumatori. L'autorità competente di ciascuno Stato membro o un'altra entità designata dallo stesso, dovrebbe monitorare i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio e comunicare i risultati alla Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre poter invitare, ove opportuno, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza al monitoraggio.
- (25) È essenziale che le valutazioni del rischio effettuate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 tengano conto di tutti i rischi che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. A tale scopo, l'approccio basato sul rischio per valutare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e la definizione di misure preventive e di attenuazione dovrebbero anche tenere conto degli scenari di interruzione totale di un'unica fonte di approvvigionamento. Per garantire la massima preparazione al fine di evitare un'interruzione dell'approvvigionamento di gas e attenuare gli effetti di tale interruzione, le valutazioni comuni dei rischi e le valutazioni nazionali dei rischi dovrebbero essere svolte tenendo conto di tali scenari. Ciò consentirebbe il coordinamento delle misure volte ad attenuare le ripercussioni di un'emergenza e l'ottimizzazione delle risorse per garantire la continuità dell'approvvigionamento in caso di interruzione totale.
- (26) Il ruolo del GCG dovrebbe essere rafforzato tramite il conferimento del mandato esplicito di monitorare le prestazioni degli Stati membri e sviluppare le migliori prassi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La Commissione dovrebbe pertanto riferire periodicamente al GCG e il GCG dovrebbe assisterla nel monitoraggio degli obiettivi di riempimento e nel garantire il loro conseguimento.
- (27) Il GCG funge da consulente fondamentale della Commissione per facilitare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento, assistendo la Commissione in ogni momento e, più in particolare, in caso di crisi. Ove necessario, per garantire la massima preparazione e facilitare un rapido scambio di informazioni, la Commissione convocherà senza ritardo il GCG nella formazione «gestione delle crisi», in previsione di una possibile crisi. La formazione «gestione delle crisi» del GCG dovrebbe essere disponibile per assistere la Commissione per tutto il tempo necessario. A tal fine, il GCG dovrebbe mantenere canali di comunicazione con gli Stati membri e tutti gli operatori del mercato pertinenti che partecipano alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e raccogliere informazioni pertinenti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione.
- (28) Il settore dei sistemi di stoccaggio è estremamente importante per l'Unione, la sicurezza del suo approvvigionamento energetico e gli altri interessi essenziali dell'Unione in materia di sicurezza. Pertanto gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sono considerati infrastrutture critiche ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio ⁽⁶⁾. Gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle misure introdotte dal presente regolamento nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie adottati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (29) Sono necessarie garanzie supplementari nella rete dei sistemi di stoccaggio per evitare minacce all'ordine e alla sicurezza pubblici nell'Unione o al benessere dei cittadini dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compresi quelli controllati a loro volta dai gestori dei sistemi di trasporto, sia certificato dall'autorità di regolamentazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro per garantire che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o di qualsiasi altro interesse essenziale di sicurezza nell'Unione o in uno Stato membro non sia messa in pericolo dall'influenza sul gestore dei sistemi di stoccaggio. Per l'analisi dei possibili rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, è importante il coordinamento tra gli Stati membri nell'esecuzione della valutazione della sicurezza dell'approvvigionamento. Tale valutazione non dovrebbe operare discriminazioni tra i partecipanti al mercato ma dovrebbe rispettare pienamente i principi di un mercato interno ben funzionante. Al fine di attenuare rapidamente il rischio derivante da bassi livelli di riempimento, tale certificazione dovrebbe avere priorità ed essere effettuata più rapidamente per gli impianti di stoccaggio sotterraneo più grandi i cui livelli di riempimento sono stati costantemente bassi di recente, in modo da poter escludere o, se possibile, correggere, potenziali problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di gas derivanti dal controllo di tali impianti di stoccaggio di grandi dimensioni. Considerando che il livello medio di riempimento delle scorte dei sei anni precedenti per tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo dell'Unione al 31 marzo è pari al 35 %, della loro capacità massima, la soglia per definire un livello di riempimento insolitamente basso nel marzo 2021 e nel marzo 2022 dovrebbe essere fissata al 30 %.

⁽⁶⁾ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- (30) Le autorità di regolamentazione nazionali o un'altra autorità competente designata dagli Stati membri interessati (in entrambi i casi "autorità di certificazione") dovrebbero rifiutare la certificazione se concludono che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio potrebbe compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o qualsiasi altro interesse essenziale in materia di sicurezza a livello nazionale, regionale o dell'Unione. Nell'effettuare tale valutazione, l'autorità di certificazione dovrebbe tenere conto dei rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas, nonché degli obblighi internazionali dell'Unione e di altri eventuali fatti e circostanze specifici. Per garantire l'applicazione coerente delle norme di certificazione in tutta l'Unione, l'osservanza degli obblighi internazionali e la solidarietà e la sicurezza energetica al suo interno, l'autorità di certificazione dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere della Commissione quando adotta decisioni in materia di certificazione, anche rivedendo, se del caso, il suo progetto di decisione. Qualora rifiuti la certificazione, l'autorità di certificazione dovrebbe avere il potere di imporre a qualsiasi persona di cedere la partecipazione o i diritti che detiene sul proprietario del sistema di stoccaggio o sul gestore del sistema di stoccaggio e di fissare un termine per tale cessione, di ordinare qualsiasi altra misura appropriata per garantire che tale persona non sia in grado di esercitare alcun controllo o diritto su tale proprietario del sistema di stoccaggio o gestore del sistema di stoccaggio e di decidere le opportune misure compensative. Qualsiasi misura adottata nella decisione di certificazione per far fronte ai rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas o per tenere conto di altri interessi essenziali in materia di sicurezza dovrebbe essere necessaria, chiaramente definita, trasparente, proporzionata e non discriminatoria.
- (31) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In particolare, essa rispetta il diritto di non essere privati della proprietà, se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa, come previsto all'articolo 17 della Carta, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un processo equo come previsto all'articolo 47 della Carta.
- (32) Se le imprese devono acquistare maggiori quantitativi di gas quando il prezzo del gas è più elevato ciò potrebbe riflettersi sui prezzi. Le autorità di regolamentazione dovrebbero pertanto poter applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di entrata e uscita per la capacità di trasporto e distribuzione da e verso impianti di stoccaggio, sia verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che verso gli impianti di GNL, rendendo lo stoccaggio più attraente per i partecipanti al mercato. Le autorità di regolamentazione nazionali e le autorità di concorrenza sono inoltre incoraggiate ad avvalersi dei propri poteri per escludere efficacemente aumenti indebiti delle tariffe di stoccaggio.
- (33) In considerazione delle attuali circostanze eccezionali e delle incertezze legate ai futuri cambiamenti della situazione geopolitica, gli Stati membri sono incoraggiati a raggiungere gli obiettivi di riempimento il più rapidamente possibile.
- (34) Tenuto conto del pericolo imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas causato dall'attuale aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. A causa della natura eccezionale delle circostanze attuali, talune disposizioni introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi solamente fino al 31 dicembre 2025.
- (35) Il presente regolamento dovrebbe essere integrato con urgenza nell'acquis della Comunità dell'energia conformemente al trattato che istituisce la Comunità dell'energia, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 ed entrato in vigore il 1° luglio 2006.
- (36) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1938 e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938

Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, sono aggiunti i punti seguenti:

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

- «27) “traiettoria di riempimento”, una serie di obiettivi intermedi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro di cui all'allegato I bis per il 2022 e, per gli anni successivi, definiti a norma dell'articolo 6 bis;
- 28) “obiettivo di riempimento”, l'obiettivo vincolante relativo al livello di riempimento della capacità aggregata degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;
- 29) “impianto di stoccaggio strategico”, impianto di stoccaggio sotterraneo del gas o parte di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas per il gas naturale non liquefatto acquistato, gestito e stoccato dal gestore del sistema di trasporto entità designata dagli Stati membri o da un'impresa, e che può essere svincolato solo a seguito di notifica preventiva o ad autorizzazione dell'autorità pubblica, e che in genere è svincolato in caso di:
- a) grave scarsità dell'approvvigionamento;
 - b) interruzione dello stesso; o
 - c) emergenza dichiarata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);
- 30) “riserva di bilanciamento”, gas naturale non liquefatto:
- a) acquistato, gestito e stoccato nel sottosuolo da gestori del sistema di trasporto o da un'entità designata dallo Stato membro con le uniche finalità di svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; e
 - b) distribuito solo qualora ciò sia necessario per mantenere il sistema in funzione in condizioni di sicurezza e affidabilità in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE e degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 312/2014;
- 31) “impianto di stoccaggio sotterraneo del gas”, un impianto di stoccaggio, quale definito all'articolo 2, punto 9, della direttiva 2009/73/CE, utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, compresa la riserva di bilanciamento, e collegato a un sistema di trasporto o di distribuzione, ma che esclude gli impianti di stoccaggio fuori terra sferici o linepack.»;
- 2) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

Obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, entro il 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter:

- a) per il 2022: l'80 %;
- b) a partire dal 2023: il 90 %.

Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione a norma dell'articolo 1.

2. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro.

3. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

4. Agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I *ter* si applicano gli obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7. I dettagli degli obblighi per ciascuno Stato membro saranno definiti in un accordo bilaterale a norma dell'allegato I *ter*.

5. Uno Stato membro può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) il sistema del gas comprende una notevole capacità di stoccaggio di GNL, che rappresenta ogni anno oltre il 4 % del consumo nazionale medio dei cinque anni precedenti;
- b) lo Stato membro ha imposto ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di GNL a norma dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 1, lettera a).

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi intermedi o per garantire che essi siano conseguiti come segue:

- a) per il 2022: conformemente all'allegato I *bis*; e
- b) a partire dal 2023: conformemente al paragrafo 7.

7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.

Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente, ove necessario e anche nel caso in cui uno Stato membro abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

8. Qualora in un dato anno uno Stato membro non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento entro il 1° novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, esso è autorizzato a raggiungerlo entro il 1° dicembre. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 1° novembre, indicando i motivi del ritardo.

9. L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 su richiesta, se del caso, di uno o più Stati membri che hanno dichiarato un'emergenza nazionale.

10. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e riferiscono regolarmente al GCG. Se il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento, l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate.

11. In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure.

Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione della Commissione, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre allo Stato membro interessato di adottare misure che pongano rimedio allo scostamento in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo.

Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, la Commissione tiene conto della situazione specifica degli Stati membri interessati, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, la loro importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e l'esistenza di eventuali impianti di stoccaggio di GNL.

Le misure adottate dalla Commissione per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per l'anno in questione.

La Commissione assicura che le misure adottate a norma del presente paragrafo:

- a) non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- b) non pongono oneri sproporzionati sugli Stati membri, sui partecipanti al mercato del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.

Articolo 6 ter

Attuazione degli obiettivi di riempimento

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato, per conseguire gli obiettivi di riempimento stabiliti a norma dell'articolo 6 *bis*. Nel garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato.

Nella misura in cui una qualsiasi delle misure di cui al presente articolo costituisce compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione nazionale, a norma dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE, le autorità di regolamentazione nazionali sono responsabili dell'adozione di tali misure.

Le misure adottate a norma del presente paragrafo possono in particolare:

- a) imporre ai fornitori di gas di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio, incluso negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di stoccaggio di GNL, laddove tali volumi devono essere determinati sulla base della quantità di gas fornita dai fornitori di gas ai clienti protetti;
- b) imporre ai gestori dei sistemi di stoccaggio di offrire le proprie capacità ai partecipanti al mercato;
- c) imporre ai gestori del sistema di trasporto o a entità designate dallo Stato membro di acquistare e gestire riserve di bilanciamento esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestori del sistema di trasporto e, ove necessario, imporre un obbligo su altre entità designate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);
- d) utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altri Stati membri per massimizzare l'utilizzo del GNL e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;
- e) ricorrere a un meccanismo volontario di acquisizione congiunta di gas naturale per la cui applicazione la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti entro il 1° agosto 2022;
- f) fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, come contratti per differenza, o compensare i partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili agli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, che non possono essere coperti dai ricavi;
- g) imporre ai detentori di capacità di stoccaggio di utilizzare o svincolare le capacità prenotate inutilizzate e obbligare nel contempo il detentore di capacità di stoccaggio che non la utilizza a pagare il prezzo convenuto per l'intera durata del contratto di stoccaggio;
- h) adottare strumenti efficaci per l'acquisto e la gestione dell'impianto di stoccaggio strategico da parte di entità pubbliche o private, a condizione che tali strumenti non comportino distorsioni della concorrenza o non alterino il buon funzionamento del mercato interno;
- i) designare un'entità specificamente incaricata di raggiungere l'obiettivo di riempimento nel caso in cui esso non sia altrimenti raggiunto;
- j) applicare sconti sulle tariffe di stoccaggio;

k) riscuotere le entrate necessarie per recuperare il capitale e le spese operative relative agli impianti di stoccaggio regolamentati, come tariffe di stoccaggio e un onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto, da riscuotere solo ai punti di uscita verso i clienti finali situati all'interno degli stessi Stati membri, a condizione che le entrate riscosse attraverso le tariffe non siano superiori alle entrate autorizzate.

2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie di riempimento e gli obiettivi di riempimento. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un uso efficiente delle infrastrutture esistenti a livello nazionale e regionale, a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure non bloccano né limitano in alcun caso l'uso transfrontaliero di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL e non limitano le capacità di trasporto transfrontaliero assegnate a norma del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione (*).

4. Quando adottano misure a norma del presente articolo, gli Stati membri applicano il principio "l'efficienza energetica al primo posto", pur continuando a conseguire gli obiettivi delle rispettive misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Articolo 6 quarter

Accordi per lo stoccaggio e meccanismo di ripartizione degli oneri

1. Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1° novembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciò nonostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.

Nel caso in cui le limitazioni tecniche non consentano a uno Stato membro di rispettare l'obbligo stabilito nel primo comma, e detto Stato membro abbia l'obbligo di stoccaggio di altri combustibili per sostituire il gas, l'obbligo di cui al primo comma può essere eccezionalmente sostituito da un obbligo equivalente di stoccaggio di combustibili diversi dal gas. Le limitazioni tecniche e l'equivalenza della misura sono dimostrate dallo Stato membro interessato.

2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro sprovvisto di impianti di stoccaggio sotterranei può sviluppare un meccanismo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (meccanismo di ripartizione degli oneri).

Il meccanismo di ripartizione degli oneri si basa sui dati pertinenti dell'ultima valutazione dei rischi a norma dell'articolo 7 e tiene conto di tutti i parametri seguenti:

- a) il costo del sostegno finanziario per soddisfare l'obiettivo di riempimento, escludendo i costi per l'adempimento di eventuali obblighi di stoccaggio strategico;
- b) i volumi di gas necessari per soddisfare la domanda dei clienti protetti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;
- c) eventuali limitazioni tecniche, inclusi la capacità di stoccaggio sotterraneo disponibile, la capacità tecnica di trasmissione transfrontaliera e i tassi di prelievo.

Gli Stati membri comunicano il meccanismo di ripartizione degli oneri alla Commissione entro il 2 settembre 2022. In mancanza di un accordo sul meccanismo di ripartizione degli oneri entro tale data, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3. A titolo di misura transitoria, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, ma dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas inclusi nell'ultimo elenco dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), possono rispettare parzialmente l'obbligo di cui al paragrafo 1 conteggiando le scorte di GNL nelle unità galleggianti di stoccaggio esistenti, fino a quando gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas non siano in funzione.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di stoccaggio di gas in altri Stati membri a norma del paragrafo 1 o l'attuazione del meccanismo di ripartizione degli oneri, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono fornire incentivi o compensazioni finanziarie ai partecipanti al mercato o ai gestori dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi, per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili al rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente articolo qualora tale perdita o tali costi non possano essere coperti dai ricavi. Se l'incentivo o la compensazione finanziaria è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora uno Stato membro sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel proprio territorio e la capacità aggregata di tali impianti sia superiore al consumo annuo di gas di tale Stato membro, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che hanno accesso a tali impianti:

- a) provvedono affinché entro il 1 novembre i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all'uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l'altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; o
- b) dimostrano che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a).

Se lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può dimostrare che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a), primo comma, si applica il paragrafo 1.

L'obbligo di cui al presente paragrafo è limitato al 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti nello Stato membro interessato.

6. Salvo diversamente specificato nell'allegato I *ter*, nel caso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati in uno Stato membro che non sono contemplati dal paragrafo 5, ma che sono direttamente collegati all'area di mercato di un altro Stato membro, quest'ultimo Stato membro garantisce che, entro il 1° novembre, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno alla media della capacità di stoccaggio prenotata nel rispettivo punto transfrontaliero dei cinque anni precedenti.

Articolo 6 quinquies

Monitoraggio e applicazione della normativa

1. I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un'entità designata da tale Stato membro ("entità designata"), come segue:

- a) per il 2022: per ciascuno degli obiettivi intermedi che figurano nell'allegato I *bis*; e
- b) a partire dal 2023: come disposto all'articolo 6 *bis*, paragrafo 4.

2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza indebito ritardo.

La Commissione può, ove opportuno, invitare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.

3. Sulla base delle informazioni fornite dall'autorità competente e, se del caso, dall'entità designata di ciascun Stato Membro, la Commissione riferisce periodicamente al GCG.

4. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate per garantire la conformità nel caso in cui gli Stati membri si discostino dalle traiettorie di riempimento o non raggiungano gli obiettivi di riempimento.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rispettare le traiettorie di riempimento e raggiungere gli obiettivi di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per rispettarli, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive.

Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione delle misure di esecuzione adottate a norma del presente paragrafo.

6. Qualora sia necessario scambiare informazioni commercialmente sensibili, la Commissione può convocare riunioni del GCG riservate a se stessa e agli Stati membri.

7. Le eventuali informazioni scambiate sono limitate a quanto necessario per monitorare il rispetto del presente regolamento.

La Commissione, le autorità di regolamentazione nazionali e gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ricevute ai fini dell'adempimento dei loro obblighi.

(*) Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(***) Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).»;

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 1° settembre 2022 il REGST per il gas procede a una simulazione a livello dell'Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento e dell'infrastruttura del gas, compresi scenari di interruzione prolungata di un'unica fonte di approvvigionamento. La simulazione comprende l'individuazione e la valutazione di corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza e individua inoltre gli Stati membri che possono contrastare i rischi individuati, anche in relazione al GNL. Gli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura e la metodologia per la simulazione sono definiti dal REGST per il gas in cooperazione con il GCG. Il REGST per il gas assicura un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari. La simulazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione è ripetuta ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti»;

b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«g) tenendo conto di scenari di interruzione prolungata di un'unica fonte di approvvigionamento.»;

4) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri garantiscono il rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente regolamento utilizzando impianti di stoccaggio situati nell'Unione. Tuttavia, la cooperazione degli Stati membri e delle parti contraenti della Comunità dell'energia può prevedere accordi volontari per utilizzare la capacità di stoccaggio fornita dalle parti contraenti della Comunità dell'energia per lo stoccaggio di volumi aggiuntivi di gas per gli Stati membri.»;

5) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Relazioni della Commissione

1. Entro il 28 febbraio 2023, e successivamente su base annua, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni contenenti:

- a) una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di stoccaggio,
- b) una panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 715/2009;
- c) una panoramica delle misure richieste dalla Commissione per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento;
- d) un'analisi dei potenziali effetti del presente regolamento sui prezzi del gas e dei potenziali risparmi di gas in relazione all'articolo 6 ter, paragrafo 4.»;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

7) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli articoli da 6 bis a 6 quinquies non si applicano all'Irlanda, a Cipro o a Malta finché non siano direttamente interconnessi al sistema interconnesso del gas di altri Stati membri.»;

8) all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

«L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e gli allegati I bis e I ter si applicano fino al 31 dicembre 2025.»;

9) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegati I bis e I ter.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009

Il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolamentazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (in entrambi i casi "autorità di certificazione").

Il presente articolo si applica anche ai gestori di sistemi di stoccaggio controllati da gestori di sistemi di trasporto che sono già stati certificati in base alle norme sulla separazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE.

2. L'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali, era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima entro il 1° febbraio 2023 o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9.

Per quanto concerne i gestori dei sistemi di stoccaggio di cui al primo comma, l'autorità di certificazione si adopera al massimo per adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 1° novembre 2022.

Per quanto riguarda tutti gli altri gestori di sistemi di stoccaggio, l'autorità di certificazione adotta un progetto di decisione sulla certificazione entro il 2 gennaio 2024 o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 8 o 9.

3. Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, l'autorità di certificazione tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas a livello nazionale, regionale o dell'Unione, nonché dell'attenuazione di tali rischi, derivanti, tra l'altro:

- a) dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas;
- b) dai diritti e dagli obblighi dell'Unione in relazione a un paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta questioni di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- c) dai diritti e dagli obblighi degli Stati membri interessati nei confronti di uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri interessati con uno o più paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione; oppure
- d) da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso.

4. Se l'autorità di certificazione giunge alla conclusione che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro, l'autorità di certificazione rifiuta la certificazione. In alternativa l'autorità di certificazione può scegliere di rilasciare una decisione di certificazione soggetta a condizioni che garantiscano una sufficiente attenuazione dei rischi che potrebbero incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, a condizione che la praticabilità delle condizioni possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, l'obbligo per il proprietario o il gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio.

5. Qualora l'autorità di certificazione giunga alla conclusione che i rischi per l'approvvigionamento di gas non possono essere eliminati dalle condizioni di cui al paragrafo 4, anche imponendo al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio, e pertanto rifiuti la certificazione, essa:

- a) impone al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio o a qualsiasi persona che ritiene possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro di cedere la partecipazione o i diritti che detengono sulla proprietà del sistema di stoccaggio o sulla proprietà del gestore del sistema di stoccaggio, e di fissare un termine per tale cessione;
- b) dispone, se del caso, misure provvisorie per garantire che tale persona non possa esercitare alcun controllo o diritto sul proprietario o sul gestore del sistema di stoccaggio fino alla cessione della partecipazione o dei diritti; e
- c) dispone le opportune misure compensative in conformità del diritto nazionale.

6. L'autorità di certificazione notifica senza ritardo il proprio progetto di decisione sulla certificazione alla Commissione, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito.

La Commissione esprime un parere sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione. L'autorità di certificazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

7. L'autorità di certificazione adotta la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione.

8. Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 7. Il gestore del sistema di stoccaggio notifica all'autorità di certificazione l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio.

9. I gestori dei sistemi di stoccaggio notificano all'autorità di certificazione pertinente qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4.

10. Le autorità di certificazione monitorano costantemente i gestori dei sistemi di stoccaggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. Esse avviano una procedura di certificazione per riesaminare la conformità in una qualsiasi delle circostanze seguenti:

- a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di stoccaggio a norma del paragrafo 8 o 9;
- b) di propria iniziativa, se sono a conoscenza del fatto che una modifica prevista dei diritti o dell'influenza su un gestore del sistema di stoccaggio potrebbe comportare la non conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
- c) su richiesta motivata della Commissione.

11. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sui loro rispettivi territori. Tali impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono cessare l'operatività solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti tecnici e di sicurezza o qualora l'autorità di certificazione, dopo aver condotto una valutazione e aver conto di un parere del REGST per il gas, giunga alla conclusione che tale cessazione non minerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione o a livello nazionale.

Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative.

12. La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

13. Il presente articolo non si applica alle parti degli impianti di GNL che sono utilizzate per lo stoccaggio.

(*) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).».

2) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'autorità di regolamentazione nazionale può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e di GNL, salvo se e nella misura in cui un tale impianto connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione.

Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2025.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

F. RIESTER

ALLEGATO

«ALLEGATO I bis ⁽¹⁾»**Traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi e obiettivo di riempimento per il 2022 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas**

Stato membro	Obiettivo intermedio al 1° agosto	Obiettivo intermedio al 1° settembre	Obiettivo intermedio al 1° ottobre	Obiettivo di riempimento al 1° novembre
AT	49%	60%	70%	80%
BE	49%	62%	75%	80%
BG	49%	61%	75%	80%
CZ	60%	67%	74%	80%
DE	45%	53%	80%	80%
DK	61%	68%	74%	80%
ES	71%	74%	77%	80%
FR	52%	65%	72%	80%
HR	49%	60%	70%	80%
HU	51%	60%	70%	80%
IT	58%	66%	73%	80%
LV	57%	65%	72%	80%
NL	54%	62%	71%	80%
PL	80%	80%	80%	80%
PT	72%	75%	77%	80%
RO	46%	57%	66%	80%
SE	40%	53%	67%	80%
SK	49%	60%	70%	80%

ALLEGATO I ter

Responsabilità condivisa per l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento

Per quanto riguarda l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento di cui all'articolo 6 bis, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria condividono la responsabilità per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio Haidach e 7Fields. Il rapporto e la portata esatti di tale responsabilità condivisa dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria sono oggetto di un accordo bilaterale di tali Stati membri.».

⁽¹⁾ Il presente allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuno Stato membro a norma del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater.

Per gli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, l'obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per l'80 %.

REGOLAMENTO (UE) 2022/1033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 29 giugno 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli agricoltori e le imprese rurali dell'Unione sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. L'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, in particolare l'energia, i concimi e i mangimi, ha provocato perturbazioni economiche nel settore agricolo e nelle comunità rurali dell'Unione e ha determinato problemi di liquidità per gli agricoltori e le piccole imprese rurali attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare attraverso una nuova misura eccezionale.
- (2) Per reagire all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sul settore agroalimentare dell'Unione, è opportuno prevedere nel presente regolamento una nuova misura eccezionale e temporanea che consenta di affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.
- (3) Il sostegno nell'ambito della misura prevista dal presente regolamento, che mira a garantire la competitività dell'industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole nell'Unione, dovrebbe indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina ed essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Nel caso degli agricoltori, tali criteri dovrebbero poter includere settori di produzione, tipi di agricoltura o di strutture agricole e, nel caso delle piccole e medie imprese (PMI), settori, tipi di attività, tipi di regioni o altri vincoli specifici.
- (4) La grave crisi in corso nel settore agricolo dell'Unione conferma la necessità di accelerare la transizione verso la sostenibilità per prepararsi meglio alle crisi future. Il sostegno nell'ambito della misura di cui al presente regolamento non dovrebbe pertanto comportare una riduzione della quota complessiva del contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) riservata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Parere del 16 giugno 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2022.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (5) Data l'urgenza e il carattere temporaneo ed eccezionale della misura di cui al presente regolamento, è opportuno stabilire un pagamento una tantum e una data limite di applicazione della misura stessa. È inoltre opportuno rispettare il principio che i pagamenti della Commissione saranno erogati conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.
- (6) Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori o alle PMI più duramente colpiti, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare a talune categorie di beneficiari ammissibili, per esempio fissando forcelle o ampie categorie, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
- (7) Al fine di garantire un finanziamento adeguato della misura di cui al presente regolamento senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione a tale misura.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (9) Alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina e considerata l'urgenza di parare l'impatto di tale invasione sul settore agroalimentare dell'Unione, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire affrontare la situazione eccezionale creatasi nel settore agroalimentare dell'Unione a causa dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) Considerata l'urgenza determinata dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sul settore agroalimentare dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 quater

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

1. Il sostegno erogato nell'ambito della presente misura garantisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.
3. Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere oggettivi e non discriminatori. Il sostegno degli Stati membri contribuisce alla sicurezza alimentare o risponde agli squilibri del mercato e aiuta gli agricoltori o le PMI dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:

- a) economia circolare;
- b) gestione dei nutrienti;
- c) uso efficiente delle risorse;
- d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 31 marzo 2023. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

5. L'importo massimo del sostegno non è superiore a 15 000 EUR per agricoltore e a 100 000 EUR per PMI.

6. Nell'erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.»;

2) all'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 *quater*, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.»;

3) all'articolo 59 è inserito il paragrafo seguente:

«6 *ter*. Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 *quater* non deve eccedere il 5 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022 come previsto dalla seconda parte dell'allegato I.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

F. RIESTER

REGOLAMENTO (UE) 2022/1034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 29 giugno 2022****che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce il quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.
- (2) A norma del regolamento (UE) 2021/953, i certificati di test devono essere rilasciati sulla base di due tipi di test per l'infezione da SARS-CoV-2: test molecolari di amplificazione dell'acido nucleico (test NAAT), compresi quelli mediante reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), e test antigenici rapidi, basati sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale che dà risultati in meno di 30 minuti, purché effettuati da operatori sanitari o da personale addestrato.
- (3) Il regolamento (UE) 2021/953 non contempla i saggi antigenici di laboratorio, come il saggio di immunoassorbimento enzimatico o il saggio immunologico automatizzato. Dal luglio 2021 il gruppo di lavoro tecnico sui test diagnostici COVID-19, competente per la preparazione degli aggiornamenti dell'elenco comune dell'UE dei test antigenici rapidi per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito a norma dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, esamina le proposte relative a saggi antigenici di laboratorio per la COVID-19 presentate dagli Stati membri e dai produttori. Tali proposte sono state valutate secondo gli stessi criteri utilizzati per i test antigenici rapidi, e il comitato per la sicurezza sanitaria ha stilato un elenco dei saggi antigenici di laboratorio che soddisfano tali criteri.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2022.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

- (4) In conseguenza di tali sviluppi e al fine di allargare il ventaglio dei diversi tipi di test diagnostici da utilizzare per il rilascio di un certificato COVID digitale dell'UE, è opportuno modificare la definizione di test antigenici rapidi per includervi i saggi antigenici di laboratorio. Gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare certificati di test e, in seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione (*), certificati di guarigione sulla base dei test antigenici compresi nell'elenco comune dell'UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto, e regolarmente aggiornato, dal comitato per la sicurezza sanitaria in quanto conformi ai criteri di qualità stabiliti. Dal momento che le strategie degli Stati membri riguardo ai test per la COVID-19 differiscono, la possibilità per gli Stati membri di utilizzare test antigenici per il rilascio di certificati di guarigione dovrebbe pertanto rimanere facoltativa e vi si dovrebbe ricorrere in particolare quando la disponibilità di test NAAT è scarsa a causa di un elevato numero di infezioni nella zona interessata o per altre ragioni. Qualora siano disponibili test NAAT in quantità sufficiente, gli Stati membri possono continuare a rilasciare certificati di guarigione solo sulla base di tali test, che sono considerati la metodologia più affidabile per la verifica dei casi di COVID-19 e dei contatti. Inoltre, nei periodi in cui le infezioni da SARS-CoV-2 aumentano, e di conseguenza si registra una domanda elevata di test o una carenza di NAAT, gli Stati membri potrebbero avere la possibilità, temporaneamente, di rilasciare certificati di guarigione sulla base di test antigenici. Quando le infezioni diminuiscono gli Stati membri possono continuare a rilasciare certificati di guarigione solo sulla base di test NAAT.
- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/953, i certificati di vaccinazione rilasciati dagli Stati membri devono comprendere il numero di dosi somministrate al titolare. Occorre chiarire che tale requisito è inteso a indicare tutte le dosi somministrate, in qualsiasi Stato membro, e non solo quelle somministrate nello Stato membro che rilascia il certificato di vaccinazione. Comprendere solamente tali dosi precedenti ricevute nello Stato membro che rilascia il certificato di vaccinazione potrebbe portare a una discrepanza tra il numero totale di dosi effettivamente somministrate a una persona e il numero indicato sul certificato di vaccinazione, e potrebbe impedire ai titolari di usare il certificato di vaccinazione nell'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione. La somministrazione di dosi precedenti in altri Stati membri è dimostrata mediante un certificato COVID digitale dell'UE valido. Uno Stato membro non dovrebbe chiedere ai cittadini dell'Unione titolari di tali certificati di vaccinazione ulteriori informazioni o prove, come il numero di lotto delle dosi precedenti. Uno Stato membro dovrebbe poter esigere che una persona presenti una prova di identità valida e un precedente certificato UE di vaccinazione o di guarigione. In tale contesto si applicano le norme sull'accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati da altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. Inoltre, per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei titolari, i certificati contemplati da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 devono essere accettati alle stesse condizioni dei certificati COVID digitali dell'UE rilasciati dagli Stati membri. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/953, il titolare di un certificato COVID digitale dell'UE ha il diritto di chiedere il rilascio di un nuovo certificato se i dati personali contenuti nel certificato originale non sono esatti, anche per quanto riguarda la vaccinazione del titolare.
- (6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953, lo Stato membro nel quale è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 deve rilasciare un certificato di vaccinazione alla persona interessata. Ciò non dovrebbe tuttavia essere inteso nel senso di impedire a uno Stato membro di rilasciare certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953 a persone che forniscono la prova di essere state vaccinate in un altro Stato membro.
- (7) Continuare a sviluppare e studiare vaccini anti COVID-19 è un fattore cruciale per la lotta contro la pandemia di COVID-19, specialmente alla luce dell'emergere di nuove varianti del SARS-CoV-2 che destano preoccupazione. In tale contesto è importante facilitare la partecipazione di volontari alle sperimentazioni cliniche, ossia gli studi condotti per esaminare la sicurezza o l'efficacia di un medicinale, quale un vaccino contro la COVID-19. La ricerca clinica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dei vaccini e si dovrebbe quindi incoraggiare la partecipazione volontaria alle sperimentazioni cliniche. Impedire ai partecipanti alle sperimentazioni cliniche di ottenere certificati di vaccinazione potrebbe costituire un forte disincentivo alla partecipazione a tali sperimentazioni cliniche, ritardando la conclusione di tali sperimentazioni e, più in generale, incidendo negativamente sulla salute pubblica. Per garantire la validità dei risultati delle sperimentazioni cliniche è opportuno preservare l'integrità di tali sperimentazioni, anche in termini di oscuramento dei dati e di riservatezza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter rilasciare certificati di vaccinazione ai partecipanti a sperimentazioni cliniche approvate dai comitati etici e dalle autorità competenti degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che i partecipanti abbiano ricevuto il vaccino anti COVID-19 candidato o la dose somministrata al gruppo di controllo, onde evitare di compromettere gli studi.

(*) Regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione del 22 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 4).

- (8) È inoltre necessario chiarire che gli altri Stati membri dovrebbero poter accettare certificati di vaccinazione relativi a vaccini anti COVID-19 in fase di sperimentazione clinica al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, in risposta alla pandemia di COVID-19. Il periodo di accettazione di tali certificati di vaccinazione non dovrebbe essere superiore a quello dei certificati rilasciati sulla base dei vaccini anti COVID-19 che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾. Il periodo di accettazione di tali certificati di vaccinazione può variare a seconda che la somministrazione del vaccino faccia parte del ciclo di vaccinazione primario oppure sia un richiamo. Entro tale periodo gli Stati membri possono accettare tali certificati di vaccinazione, a meno che non siano stati revocati a seguito della conclusione della sperimentazione clinica, in particolare nel caso in cui il vaccino anti COVID-19 non abbia successivamente ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio, o nel caso in cui i certificati di vaccinazione siano stati rilasciati per un placebo somministrato al gruppo di controllo nell'ambito di una sperimentazione in cieco. A tale riguardo, il rilascio di certificati di vaccinazione ai partecipanti alle sperimentazioni cliniche per i vaccini anti COVID-19 e l'accettazione di tali certificati sono di competenza degli Stati membri. Se un vaccino anti COVID-19 in fase di sperimentazione clinica ottiene successivamente un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, i certificati di vaccinazione relativi a tale vaccino rientrano, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/953. Per garantire un approccio coerente, è opportuno conferire alla Commissione il potere di chiedere al comitato per la sicurezza sanitaria, al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) o all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) di emanare orientamenti in merito all'accettazione dei certificati rilasciati per un vaccino anti COVID-19 in fase di sperimentazione clinica che non ha ancora ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, tenendo conto dei criteri etici e scientifici necessari per lo svolgimento della sperimentazione clinica.
- (9) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/953 la situazione epidemiologica relativa alla pandemia di COVID-19 ha subito una significativa evoluzione. Pur con variazioni nei livelli di vaccinazioni tra i diversi Stati membri, al 31 gennaio 2022 più dell'80 % della popolazione adulta dell'Unione aveva completato il ciclo di vaccinazione primario e più del 50 % aveva ricevuto una dose di richiamo. Dato che i vaccini aumentano la protezione contro i ricoveri ospedalieri e la malattia grave, accrescere la copertura vaccinale rimane un obiettivo fondamentale nella lotta contro la pandemia di COVID-19 e contribuisce notevolmente a far sì che le restrizioni alla libera circolazione delle persone possano essere revocate.
- (10) Inoltre, nella seconda metà del 2021 la diffusione della variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione denominata Delta ha provocato un aumento del numero di infezioni, ricoveri ospedalieri e decessi, obbligando gli Stati membri ad adottare rigorose misure di sanità pubblica al fine di proteggere le capacità del sistema sanitario. All'inizio del 2022 la variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione denominata Omicron ha causato un forte aumento del numero di infezioni di COVID-19, sostituendosi rapidamente alla variante Delta e raggiungendo in tutta l'Unione un'intensità di trasmissione comunitaria senza precedenti. Come rilevato dall'ECDC nella valutazione rapida dei rischi del 27 gennaio 2022, le infezioni da Omicron sembrano presentare minori probabilità di cagionare un esito clinico di gravità tale da richiedere l'ospedalizzazione o il ricovero in unità di terapia intensiva. Sebbene la riduzione della gravità sia in parte dovuta alle caratteristiche intrinseche del virus, i risultati degli studi sull'efficacia dei vaccini hanno dimostrato che la vaccinazione svolge un ruolo significativo nel prevenire esiti clinici gravi dell'infezione da Omicron e che l'efficacia contro la malattia grave aumenta notevolmente nelle persone che hanno ricevuto tre dosi di vaccino. Inoltre, visti i livelli molto elevati di trasmissione comunitaria, a causa dei quali molte persone si ammalano contemporaneamente, è probabile che gli Stati membri vadano incontro a un periodo di forte pressione sui loro sistemi sanitari e sul funzionamento della società nel suo complesso, principalmente a causa delle assenze dal lavoro e dai sistemi di istruzione.
- (11) Dopo il picco di infezioni da Omicron verificatosi nei primi mesi del 2022, si prevede che un'elevata percentuale della popolazione sarà protetta dalla COVID-19, almeno per un certo periodo, grazie alla vaccinazione o a una precedente infezione, o a entrambe. Grazie ai vaccini anti COVID-19 attualmente disponibili, inoltre, una percentuale significativamente più elevata della popolazione è meglio protetta dal rischio di ammalarsi gravemente e morire di COVID-19. Tuttavia non è possibile prevedere l'impatto di un possibile aumento delle infezioni nella seconda metà del 2022. Inoltre non si può escludere la possibilità di un peggioramento della pandemia di COVID-19 dovuto all'emergere di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione. Come rilevato dall'ECDC, in questa fase della pandemia di COVID-19 rimangono notevoli incertezze.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

- (12) Alla luce delle incertezze che permangono sull'ulteriore evoluzione della pandemia di COVID-19, non si può escludere che dopo il 30 giugno 2022, data alla quale è fissata la scadenza del regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri continuino a richiedere ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione di presentare una prova di vaccinazione, di test o di guarigione in relazione alla COVID-19. È perciò importante evitare che, qualora dopo il 30 giugno 2022 siano ancora in vigore alcune restrizioni alla libera circolazione basate su considerazioni di salute pubblica, i cittadini dell'Unione e i loro familiari siano privati della possibilità di usare il certificato COVID digitale dell'UE, che rappresenta un modo efficace, sicuro e rispettoso della vita privata per dimostrare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione in relazione alla COVID-19, qualora gli Stati membri richiedano tale certificato per l'esercizio del diritto alla libera circolazione.
- (13) In tale contesto gli Stati membri dovrebbero richiedere ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che desiderano esercitare il loro diritto di libera circolazione di presentare una prova di vaccinazione, di test o di guarigione dalla COVID-19, o dovrebbero imporre ulteriori restrizioni, come test aggiuntivi per motivi di viaggio per le infezioni da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento per motivi di viaggio, unicamente se tali restrizioni sono non discriminatorie, e se sono necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica sulla base delle ultime prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC conformemente alla raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio ⁽⁶⁾ e in linea con il principio di precauzione.
- (14) Nell'imporre restrizioni alla libera circolazione per motivi di salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle specificità delle regioni ultraperiferiche, delle exclave e delle zone geograficamente isolate e al probabile impatto di tali restrizioni sulle regioni transfrontaliere, dati i forti legami sociali ed economici di tali regioni.
- (15) La verifica dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE non dovrebbe comportare ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione all'interno dell'Unione o restrizioni ai viaggi all'interno dello spazio Schengen.
- (16) D'altra parte, dato che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, compreso l'obbligo di presentare un certificato COVID digitale dell'UE, dovrebbero essere revocate non appena la situazione epidemiologica lo consenta, la proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 dovrebbe essere limitata a 12 mesi. Inoltre, la proroga del periodo di applicazione di tale regolamento non dovrebbe essere intesa come un obbligo per gli Stati membri, in particolare quelli che revocano le misure interne di sanità pubblica, di mantenere o imporre restrizioni alla libera circolazione. Dovrebbe essere parimenti esteso il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea delegato alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2021/953. È necessario garantire che il quadro del certificato COVID digitale dell'UE possa adattarsi alle nuove prove relative alla vaccinazione anti COVID-19, alla reinfezione dopo la guarigione o ai test e ai progressi scientifici nel contenimento della pandemia di COVID-19.
- (17) Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/953. La relazione dovrebbe contenere, in particolare, una panoramica delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 11 di tale regolamento sulle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, una panoramica che descriva tutti gli sviluppi relativi agli usi nazionali e internazionali del certificato COVID digitale dell'UE, eventuali aggiornamenti pertinenti riguardanti la valutazione inclusi nella seconda relazione e una valutazione dell'opportunità di continuare a utilizzare i certificati COVID digitali dell'UE ai fini di detto regolamento, tenendo conto degli sviluppi epidemiologici e dei più recenti dati scientifici disponibili e alla luce dei principi di necessità e proporzionalità. Durante la redazione della relazione, la Commissione dovrebbe chiedere orientamenti all'ECDC e al comitato per la sicurezza sanitaria. Fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa volta ad abbreviare il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla pandemia di COVID-19 e di eventuali raccomandazioni dell'ECDC e del comitato per la sicurezza sanitaria a tal fine.

⁽⁶⁾ Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU L 18 del 27.1.2022, pag. 110).

- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/953.
- (19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19 istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, al risultato dei test e alla guarigione di una persona dalla COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) Ai fini di una rapida e tempestiva applicazione per garantire la continuità del certificato COVID digitale dell'UE, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (21) Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e hanno espresso un parere congiunto il 14 marzo 2022 ⁽⁸⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/953 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:
 - «5) “test antigenico”: una delle seguenti categorie di test, che si basa sull'individuazione di proteine virali (antigeni) per rilevare la presenza del SARS-CoV-2:
 - a) test antigenici rapidi, quali immunodosaggi a flusso laterale che danno risultati in meno di 30 minuti;
 - b) saggi antigenici di laboratorio, quali saggi di immunoassorbimento enzimatico o saggi immunologici automatizzati per l'individuazione degli antigeni;»;
- 2) l'articolo 3 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
 - «b) un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico figurante nell'elenco comune dell'UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (certificato di test);
 - c) un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test NAAT, o di un test antigenico figurante nell'elenco comune dell'UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione).»;
 - ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione pubblica l'elenco comune dell'UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, compresi eventuali aggiornamenti.»;

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁸⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Ove necessario, la Commissione chiede al comitato per la sicurezza sanitaria, all'ECDC o all'EMA di emanare orientamenti sui dati scientifici disponibili in merito agli effetti degli eventi medici documentati nei certificati di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda nuove varianti del SARS-CoV-2 che destino preoccupazione, e in merito all'accettazione di vaccini anti COVID-19 in fase di sperimentazione clinica negli Stati membri.»;

3) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il quadro di fiducia si basa su un'infrastruttura a chiave pubblica e consente il rilascio e la verifica affidabili e sicuri dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il quadro di fiducia consente l'individuazione delle frodi, in particolare delle falsificazioni. Inoltre consente lo scambio degli elenchi dei certificati revocati contenenti gli identificativi univoci dei certificati revocati. Detti elenchi dei certificati revocati non contengono altri dati personali. La verifica dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, degli elenchi dei certificati revocati non comporta la notifica della verifica all'emittente.»;

4) L'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) informazioni sul vaccino anti COVID-19 e sul numero di dosi somministrate al titolare, indipendentemente dallo Stato membro in cui tali dosi sono state somministrate;»;

b) al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli Stati membri possono rilasciare i certificati di vaccinazione anche alle persone che partecipano a sperimentazioni cliniche relative a un vaccino anti COVID-19 approvate dai comitati etici e dalle autorità competenti degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che al partecipante sia stato loro somministrato il vaccino candidato o la dose somministrata al gruppo di controllo. Le informazioni sul vaccino anti COVID-19 da inserire nel certificato di vaccinazione conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 1 dell'allegato non compromettono l'integrità della sperimentazione clinica.

Gli Stati membri possono accettare certificati di vaccinazione rilasciati da altri Stati membri in conformità del quarto comma al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, a meno che il loro periodo di accettazione non sia scaduto o siano stati revocati a seguito della conclusione della sperimentazione clinica, in particolare se il vaccino anti COVID-19 non ha successivamente ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio o se i certificati di vaccinazione sono stati rilasciati per un placebo nell'ambito di una sperimentazione in cieco.»;

5) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) informazioni riguardanti il test NAAT o il test antigenico a cui il titolare si è sottoposto;»;

6) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuno Stato membro rilascia, su richiesta, i certificati di guarigione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), a seguito di un risultato positivo di un test NAAT effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato.

Gli Stati membri possono rilasciare, su richiesta, i certificati di guarigione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), anche a seguito di un risultato positivo di un test antigenico figurante nell'elenco comune dell'UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato.

Gli Stati membri possono rilasciare certificati di guarigione basati su test antigenici effettuati da operatori sanitari o da personale addestrato a partire dal 1° ottobre 2021, a condizione che il test antigenico utilizzato fosse incluso nell'elenco comune dell'UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria alla data in cui è stato prodotto il risultato positivo del test.

I certificati di guarigione sono rilasciati non prima di 11 giorni dopo la data in cui l'interessato è risultato per la prima volta positivo a un test NAAT o a un test antigenico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare il numero di giorni a decorrere dal quale deve essere rilasciato il certificato di guarigione, sulla base degli orientamenti ricevuti dal comitato per la sicurezza sanitaria in conformità dell'articolo 3, paragrafo 11, o di dati scientifici riesaminati dall'ECDC.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sulla base degli orientamenti ricevuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 11, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per consentire il rilascio del certificato di guarigione sulla base di un risultato positivo ottenuto mediante un test antigenico, un test anticorpale, compreso un test sierologico per la ricerca di anticorpi contro il SARS-CoV-2, o qualsiasi altro metodo convalidato a livello scientifico. Tali atti delegati modificano anche il punto 3 dell'allegato aggiungendo, modificando o rimuovendo i campi di dati che rientrano nelle categorie di dati personali di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo.»;

7) all'articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli elenchi di revoca dei certificati scambiati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, non sono conservati dopo la fine del periodo di applicazione del presente regolamento.»;

8) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Restrizioni alla libera circolazione e scambio di informazioni

1. Fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni alla libera circolazione per motivi di salute pubblica, qualora gli Stati membri accettino certificati di vaccinazione, certificati di test indicanti un risultato negativo o certificati di guarigione, essi si astengono dall'imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, a meno che tali restrizioni siano non discriminatorie, necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica sulla base delle ultime prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC conformemente alla raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio (*) e in linea con il principio di precauzione.

2. Qualora uno Stato membro imponga, conformemente al diritto dell'Unione, compresi i principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ulteriori restrizioni ai titolari dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in particolare a seguito di una variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

- a) i motivi di tali restrizioni, compresi tutti i pertinenti dati epidemiologici e le prove scientifiche, disponibili e accessibili in tale fase, che corroborano tali restrizioni;
- b) la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti;
- c) la data e la durata di tali restrizioni.

2 bis. Qualora uno Stato membro imponga restrizioni a norma dei paragrafi 1 e 2, esso presta particolare attenzione al probabile impatto di tali restrizioni sulle regioni transfrontaliere e alle specificità delle regioni ultraperiferiche, delle exclave e delle zone geograficamente isolate.

3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito al rilascio e alle condizioni di accettazione dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresi quali vaccini anti COVID-19 accettano a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma.

4. Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare, complete e tempestive in relazione ai paragrafi 1, 2 e 3. Come regola generale, gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali informazioni 24 ore prima dell'entrata in vigore delle nuove restrizioni, tenendo conto del fatto che per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità. Le informazioni fornite dagli Stati membri possono inoltre essere rese pubbliche dalla Commissione in modo centralizzato.

(*) Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU L 18 del 27.1.2022, pag. 110).»;

9) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° luglio 2021.»;

10) L'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il terzo comma è soppresso;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione contiene, in particolare:

- a) una panoramica delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 11 per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri per limitare la diffusione del SARS-CoV-2;
- b) una panoramica che descriva tutti gli sviluppi riguardanti gli usi nazionali e internazionali dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e l'adozione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, sui certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi;
- c) qualsiasi aggiornamento pertinente riguardante la valutazione, contenuta nella relazione presentata a norma del paragrafo 2 del presente articolo, dell'impatto del regolamento sull'agevolazione della libera circolazione, inclusi i viaggi e il turismo e l'accettazione dei diversi tipi di vaccino, i diritti fondamentali e la non discriminazione, nonché sulla protezione dei dati personali durante la pandemia di COVID-19;
- d) una valutazione sull'adeguatezza dell'uso continuato dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini del presente regolamento, tenendo conto degli sviluppi epidemiologici e dei più recenti dati scientifici disponibili.

Durante la redazione della relazione, la Commissione chiede orientamenti all'ECDC e al comitato per la sicurezza sanitaria che devono essere allegati a tale relazione.

La relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa volta, in particolare, ad abbreviare il periodo di applicazione del presente regolamento, tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla pandemia di COVID-19 e di eventuali raccomandazioni dell'ECDC e del comitato per la sicurezza sanitaria a tal fine.»;

11) all'articolo 17, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Esso si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023.»;

12) nell'allegato, il punto 2, lettera i), è sostituito dal seguente:

«i) centro o struttura in cui è stato effettuato il test (facoltativo per un test antigenico);».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

F. RIESTER

REGOLAMENTO (UE) 2022/1035 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 29 giugno 2022**

che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'*acquis* di Schengen, in particolare del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (codice frontiere Schengen), i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione e i cittadini di paesi terzi che sono entrati regolarmente nel territorio di uno Stato membro possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (2) Il certificato COVID digitale dell'UE è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che ha stabilito un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 per agevolare l'esercizio della libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari durante la pandemia di COVID-19. Tale regolamento era accompagnato dal regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che estendeva il quadro del certificato COVID digitale dell'UE ai cittadini di paesi terzi che regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri ed autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.
- (3) I regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 giungono a scadenza il 30 giugno 2022. Tuttavia la pandemia di COVID-19 è ancora in corso e l'insorgenza di varianti che destano preoccupazione può continuare ad avere un impatto negativo sugli spostamenti all'interno dell'Unione. Di conseguenza il periodo di applicazione di tali regolamenti dovrebbe essere prorogato al fine di consentire che il certificato COVID digitale dell'UE possa continuare ad essere usato.
- (4) Il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 deve essere prorogato di 12 mesi. Poiché l'obiettivo del regolamento (UE) 2021/954 è estendere l'applicazione del regolamento (UE) 2021/953 a determinate categorie di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione, la durata della sua applicazione dovrebbe essere direttamente collegata a quella del regolamento (UE) 2021/953. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/954.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2022.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

- (5) Il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni di viaggio in risposta alla pandemia di COVID-19. Inoltre ogni requisito di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/953 non giustifica, di per sé, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel codice frontiere Schengen.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (7) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁵⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Al fine di consentire agli Stati membri di accettare, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 rilasciati dall'Irlanda ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel suo territorio per agevolare gli spostamenti all'interno dei territori degli Stati membri, l'Irlanda dovrebbe rilasciare a tali cittadini di paesi terzi certificati COVID-19 che soddisfino i requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE. L'Irlanda e gli altri Stati membri dovrebbero accettare i certificati COVID-19 rilasciati ai cittadini di paesi terzi contemplati dal presente regolamento su base reciproca.
- (8) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽⁶⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽⁸⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante

⁽⁵⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁷⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁸⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁹⁾ Decisione del Consiglio 2008/146/CE, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽¹⁰⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹¹⁾.

- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/954.
- (13) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, al risultato dei test e alla guarigione di una persona dalla COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) Al fine di consentirne la rapida e tempestiva applicazione per garantire la continuità del certificato COVID digitale dell'UE, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ e hanno emesso un parere congiunto il 14 marzo 2022 ⁽¹³⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/954 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021 e per tutta la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/953.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁰⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹¹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹³⁾ Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

F. RIESTER

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1036 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2022

che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di riferimento**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del trasporto ferroviario per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette adottate dagli Stati membri per contenere la pandemia.
- (2) Tali circostanze non rientrano nel controllo delle imprese ferroviarie, che si sono costantemente trovate ad affrontare notevoli problemi di liquidità e gravi perdite e, in alcuni casi, sono a rischio di insolvenza.
- (3) Per contrastare gli effetti economici avversi della pandemia di COVID-19 e sostenere le imprese ferroviarie, il regolamento (UE) 2020/1429 permette agli Stati membri di autorizzare i gestori dell'infrastruttura a ridurre i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria, a rinunciarvi o a rinviarli. Tale possibilità era stata accordata per un periodo di riferimento limitato, prorogato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/312 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ fino al 30 giugno 2022.
- (4) Le limitazioni alla mobilità imposte durante il periodo della pandemia hanno inciso in maniera significativa sull'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Anche i servizi di trasporto ferroviario di merci sono stati colpiti, ma in misura più limitata. Sulla base dei dati forniti dai gestori dell'infrastruttura ferroviaria dell'Unione, la pandemia ha colpito più duramente il segmento dei servizi di trasporto passeggeri. Il più colpito è stato il segmento dei servizi commerciali di trasporto passeggeri, la cui offerta in tutti gli Stati membri si è ridotta in misura considerevole e non è ancora tornata ai livelli del 2019.
- (5) Si è assistito a una ripresa del numero di treni merci circolanti sulla rete, che ha fatto registrare solo un calo dello 0,1 % nel 2021 rispetto al 2019. Il numero di treni passeggeri operanti in adempimento di obblighi di servizio pubblico (OSP) in circolazione sulla rete ferroviaria nel 2021 è stato superiore del 2 % rispetto al 2019, mentre nel 2020 era calato del 5,1 % rispetto al 2019; tuttavia, se si considera che nel 2020 e nel 2021 il numero di passeggeri è stato meno di due terzi di quello del 2019, l'impatto ridotto della pandemia e la successiva ripresa sono con ogni probabilità da attribuire al continuo sostegno finanziario da parte delle autorità competenti nel quadro dei contratti OSP. Infatti nel 2021 il numero di treni passeggeri destinati a servizi commerciali era ancora inferiore del 18,2 % rispetto a quello del 2019; nel 2020 era calato del 22,9 % rispetto al 2019, per cui non vi è alcuna indicazione di una ripresa significativa.

⁽¹⁾ GU L 333 del 12.10.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/312 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l'applicazione delle norme temporanee relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 1).

- (6) Tendenze analoghe si possono osservare esprimendo il traffico in treni-km. I treni-km percorsi da treni merci circolanti sulla rete hanno mostrato segni di ripresa, facendo registrare solo un calo dello 0,5 % nel 2021 rispetto al 2019. Nel 2021 i servizi OSP di trasporto passeggeri espressi in treni-km hanno superato dell'1,1 % i livelli registrati nel 2019. Invece nel 2021 i servizi commerciali di trasporto passeggeri espressi in treni-km hanno registrato livelli inferiori del 18,7 % rispetto al 2019, in leggero miglioramento rispetto al 2020.
- (7) Emerge quindi con chiarezza una persistente riduzione del livello di traffico ferroviario derivante dall'impatto della pandemia di COVID-19 sul segmento passeggeri, che nel 2018 rappresentava circa l'80 % di tutto il traffico espresso in treni-km.
- (8) I dati dell'Organizzazione mondiale della sanità indicano che il numero di casi di COVID-19 registrati quotidianamente in Europa è aumentato in modo netto all'inizio del 2022 fino a livelli mai raggiunti prima nel corso della pandemia. Il numero di casi segnalati quotidianamente rimane inoltre molto elevato.
- (9) È probabile che la pandemia abbia un impatto negativo persistente sul traffico ferroviario e che la difficile situazione finanziaria delle imprese ferroviarie persista fino alla fine del 2022.
- (10) È pertanto necessario prorogare il periodo di riferimento di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 fino al 31 dicembre 2022.
- (11) Se il Parlamento europeo e il Consiglio dovessero sottoporre a scrutinio il presente regolamento per tutta la durata del termine entro il quale possono sollevare obiezioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1429, il presente regolamento entrerebbe in vigore soltanto dopo la fine del periodo di riferimento attualmente previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429. Al fine di evitare l'incertezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1429 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2022 ("periodo di riferimento").».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO (UE) 2022/1037 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2022****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (3) L'elenco UE degli additivi alimentari e le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) Nel dicembre 2019 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione all'uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande aromatizzate, in alcuni altri prodotti rientranti nella categoria 14.1 «bevande analcoliche» nonché nella birra analcolica e nelle bevande a base di malto.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato la sicurezza dell'uso proposto dei glicolipidi come additivo alimentare. Nel parere dell'Autorità ⁽⁴⁾, adottato il 4 maggio 2021, è stata stabilita una dose giornaliera ammissibile («DGA») di 10 mg/kg di peso corporeo al giorno. L'Autorità ha osservato che la stima più elevata dell'esposizione, pari a 3,1 mg/kg di peso corporeo al giorno, in bambini nella prima infanzia, rientra nella DGA stabilita e ha concluso che l'esposizione ai glicolipidi non pone problemi di sicurezza, agli usi e ai livelli d'uso proposti dal richiedente.
- (6) I glicolipidi sono prodotti dal fungo *Dacryopinax spathularia* in un processo di fermentazione. Se utilizzati come conservanti, i glicolipidi prolungano la durata di conservazione delle bevande proteggendole dal deterioramento provocato da microorganismi e inibiscono la proliferazione di microorganismi patogeni. I glicolipidi sono attivi contro lieviti, muffe e batteri gram-positivi e possono fungere da alternativa ad altri conservanti attualmente autorizzati nelle bevande.
- (7) È pertanto opportuno autorizzare l'uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande oggetto della domanda e assegnare a tale additivo il numero E 246.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6609

- (8) Le specifiche dei glicolipidi (E 246) dovrebbero essere inserite nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale additivo è incluso per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- a) nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 243 è inserita la nuova voce seguente:

«E 246	Glicolipidi;
--------	--------------

- b) la parte E è così modificata:

- 1) nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate), dopo la voce relativa all'E 242 è inserita la voce relativa all'E 246 (Glicolipidi):

	«E 246	Glicolipidi	50		Tranne bevande a base di latte e derivati;
--	--------	-------------	----	--	--

- 2) nella categoria 14.1.5.2 (Altro), dopo la voce relativa all'E 242 è inserita la voce relativa all'E 246 (Glicolipidi):

	«E 246	Glicolipidi	20	(93)	Solo concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe;
--	--------	-------------	----	------	---

- 3) nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto), dopo la voce relativa all'E 220-228 è inserita la voce relativa all'E 246 (Glicolipidi):

	«E 246	Glicolipidi	50		Solo birra analcolica e bevande a base di malto».
--	--------	-------------	----	--	---

ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 243 è inserita la nuova voce seguente:

«E 246 glicolipidi**Sinonimi****Definizione**

I glicolipidi presenti in natura sono ottenuti mediante un processo di fermentazione utilizzando il ceppo selvatico MUCL 53181 del fungo *Dacryopinax spathularia* (fungo commestibile). Il glucosio è utilizzato come fonte di carbonio. Il processo a valle, che non prevede l'impiego di solventi, comprende la filtrazione e la microfiltrazione per rimuovere le cellule microbiche, la precipitazione e il lavaggio con acqua tamponata per purificare il prodotto, che è pastorizzato ed essiccato mediante nebulizzazione. Il processo di produzione non modifica chimicamente i glicolipidi né altera la loro composizione innata.

Numero CAS

2205009-17-0

Denominazione chimica

Glicolipidi da *Dacryopinax spathularia*

Tenore

Contenuto totale di glicolipidi non inferiore al 93 % su base anidra

Descrizione

Polvere da beige a marrone chiaro, debole odore caratteristico

Identificazione

Solubilità

Conforme (10 g/l in acqua)

pH

Tra 5,0 e 7,0 (10 g/l in acqua)

Torbidità

Non più di 28 NTU (10 g/l in acqua)

Purezza

Acqua

Non più del 5 % (metodo di Karl Fischer)

Proteine

Non più del 3 % (fattore N x 6,25)

Grassi

Non più del 2 % (gravimetrico)

Sodio

Non più del 3,3 %

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 0,7 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,1 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,1 mg/kg

Nichel

Non più di 2 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio della carica aerobica totale

Non più di 100 colonie per grammo

Lieviti e muffe

Non più di 10 colonie per grammo

Coliformi

Non più di 3 MPN per grammo

Salmonella spp.

Assente in 25 g».

REGOLAMENTO (UE) 2022/1038 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2022****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del polivinilpirrolidone (E 1201) negli alimenti a fini medici speciali, sotto forma di compresse, anche ricoperte****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, il polivinilpirrolidone (E 1201) è autorizzato per l'uso come additivo alimentare negli edulcoranti da tavola sotto forma di compresse e negli integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
- (4) Il 29 ottobre 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso del polivinilpirrolidone (E 1201) come additivo alimentare negli alimenti a fini medici speciali, sotto forma di compresse, anche ricoperte, quale legante per compresse. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) Il polivinilpirrolidone (E 1201) è stato sottoposto alla valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana nel 1990 ⁽³⁾. Nel suo parere scientifico del 1° luglio 2020 ⁽⁴⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha sottoposto a nuova valutazione la sicurezza del polivinilpirrolidone (E 1201) come additivo alimentare e ha preso in considerazione l'estensione del suo uso negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte. In tale parere l'Autorità ha concluso che detta estensione dell'uso, al livello massimo autorizzato che viene proposto e al livello di consumo raccomandato, non pone presumibilmente problemi di sicurezza.
- (6) L'aggiunta del polivinilpirrolidone (E 1201) durante la produzione delle compresse a fini medici speciali è necessaria dal punto di vista tecnologico per legare saldamente gli ingredienti, garantirne la coesione e rallentarne la disgregazione. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale additivo come stabilizzante degli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, ventiseiesima serie. Relazione EUR 13 913.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2020;18(8):6215.

- (7) L'autorizzazione all'uso del polivinilpirrolidone (E 1201) come additivo alimentare della categoria 13.2 «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)» di cui all'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 non comporta la classificazione di un prodotto elaborato con tale additivo alimentare quale alimento a fini medici speciali a norma del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alla categoria alimentare 13.2 «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)», è aggiunta la voce seguente:

	«E 1201	Polivinilpirrolidone	<i>quantum satis</i>		Solo sotto forma di compresse, anche ricoperte»
--	---------	----------------------	----------------------	--	---

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1039 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2022****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l'anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 978/2012,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell'SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell'Unione provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ecceda le soglie fissate nell'allegato VI di detto regolamento.
- (2) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 e sulla base di statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2015-2017, il regolamento di esecuzione (UE) 249/2019 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito l'elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione deve riesaminare tale elenco e adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie.
- (4) Poiché il regolamento (UE) n. 978/2012 scade il 31 dicembre 2023, l'elenco riveduto dovrebbe applicarsi per un anno a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'elenco si basa su statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2018-2020 come disponibili il 1° settembre 2021 e prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile in tale data. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG, che a partire dal 1° gennaio 2023 non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell'SPG interessati per quanto riguarda l'elenco dei prodotti delle sezioni SPG di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/249 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 6).

Esso si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell'SPG:

Colonna A: nome del paese

Colonna B: sezione SPG (articolo 2, lettera j), del regolamento SPG)

Colonna C: descrizione

A	B	C
India	S-6a	Prodotti chimici organici e inorganici
	S-7 a	Materie plastiche e lavori di tali materie
	S-8b	Lavori di cuoio o di pelli; pelli da pellicceria e pellicce artificiali
	S-11 a	Prodotti tessili
	S-13	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
	S-14	Perle e metalli preziosi
	S-15 a	Ferro, acciaio e lavori di ferro e acciaio
	S-15b	Metalli comuni (eccetto ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto ferro e acciaio)
	S-16	Macchine e apparecchi meccanici; macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti
	S-17 a	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili
Indonesia	S-1 a	Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci
	S-3	Oli animali o vegetali, grassi e cere
	S-5	Prodotti minerali
	S-9 a	Legno e lavori di legno; carbone di legna
Kenya	S-2 a	Piante vive e prodotti della floricoltura

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1040 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2022****che modifica gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati volatili in cattività e del relativo materiale germinale e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se queste provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) L'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività, diversi dai volatili in cattività oggetto delle deroghe di cui all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (5) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione per l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività, diversi dai volatili in cattività di cui all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e del relativo materiale germinale provenienti dalle dipendenze della Corona Isola di Man e Jersey e ha fornito garanzie in merito alla capacità delle autorità competenti di tali dipendenze della Corona di assicurare una certificazione ufficiale affidabile e il rispetto delle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per tali partite di volatili in cattività e del relativo materiale germinale destinate all'ingresso nell'Unione. Tali dipendenze della Corona dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (7) L'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna che sono stati sottoposti ai trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (8) Il Marocco ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame diverso dai ratiti e ha fornito garanzie in merito al rispetto, da parte di tale paese terzo, delle prescrizioni in materia di notifica e comunicazione delle malattie elencate di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per il pollame come pure delle pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sanità animale o di prescrizioni equivalenti. Pertanto, anche tenuto conto della situazione sanitaria relativa al pollame in Marocco, è opportuno includere tale paese terzo nell'elenco di cui all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda i prodotti a base di carne ottenuti da pollame diverso dai ratiti che sono stati sottoposti al trattamento specifico di riduzione dei rischi D di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (11) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) nell'allegato VI, parte 1, sezione A, tra le voci relative a Israele e Nuova Zelanda sono inserite le seguenti voci relative all'Isola di Man e a Jersey:

« IM Isola di Man	IM-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS				
« JE Jersey	JE-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS»				

2) nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa al Marocco è sostituita dalla seguente:

« MA Marocco	MA-0	B	B	B	B	B	B	B	D	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST»	
------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------	-----------------	--------------	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1041 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2022**

che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell'inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Adozione di misure**

- (1) Il 17 novembre 2017 la Commissione («la Commissione») ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea ⁽²⁾. Il 3 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea ⁽³⁾ («il regolamento controverso»).

1.2. Sentenze nelle cause T-383/17 e C-260/20 P

- (2) Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2017, il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd.) («Hansol») ha presentato ricorso per l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 nella parte in cui riguardava Hansol (causa T-383/17). Hansol contestava la legittimità del regolamento controverso in merito a una serie di elementi. Con uno dei motivi dedotti Hansol ha contestato la costruzione di taluni valori normali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In base ad un altro motivo dedotto Hansol ha sostenuto che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione nella ponderazione delle vendite nell'Unione europea ad acquirenti indipendenti rispetto alle vendite ai trasformatori collegati. Hansol ha sostenuto che questo presunto errore di calcolo ha falsato il calcolo del margine di dumping e, tra l'altro, il margine di undercutting.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 310 del 17.11.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 114 del 3.5.2017, pag. 3.

- (3) Il 2 aprile 2020 la Corte ha emesso la sentenza nella causa T-383/17, annullando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 nella parte in cui riguardava i prodotti fabbricati da Hansol ⁽⁴⁾. Il Tribunale ha constatato che, nella costruzione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione aveva violato l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base per un tipo di prodotto venduto da Hansol Artone Paper Co. Ltd., mentre Hansol Paper Co. Ltd. aveva effettuato vendite rappresentative dello stesso tipo di prodotto sul mercato interno. Il Tribunale ha altresì constatato che il presunto errore di ponderazione era stato accertato e che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto dei quantitativi venduti ad acquirenti indipendenti da Schades Nordic, uno dei trasformatori collegati del gruppo Hansol nell'Unione. La Commissione aveva pertanto violato l'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in quanto i suoi calcoli non rispecchiavano pienamente la portata del dumping praticato da Hansol. Infine il Tribunale ha dichiarato che questo errore di ponderazione riguardava anche il calcolo del margine di undercutting, poiché la Commissione aveva utilizzato la stessa ponderazione per quest'ultimo calcolo. Il Tribunale ha inoltre constatato che la Commissione era incorsa in un errore nell'applicare per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, quando ha detratto le SGAV e un margine di profitto per le rivendite del prodotto in esame da parte dell'entità di vendita collegata nell'UE al fine di stabilire il prezzo all'esportazione di tale prodotto nel contesto della determinazione del pregiudizio.
- (4) L'11 giugno 2020 la Commissione, ricorrendo in appello (causa C-260/20 P), ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale. Il 12 maggio 2022 la Seconda Sezione della Corte ha respinto il ricorso e ha confermato le conclusioni del Tribunale ⁽⁵⁾. La Corte di giustizia ha tuttavia osservato che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, la Commissione non ha commesso alcun errore nell'applicare per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base nel caso di specie.
- (5) Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 è annullato nella parte in cui riguarda Hansol.

2. MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE

- (6) La Commissione ha esaminato se sia opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni.
- (7) L'articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa, come un'inchiesta antidumping, l'esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata ⁽⁶⁾.
- (8) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità ⁽⁷⁾. Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all'annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l'atto che chiude tale procedura è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione ⁽⁸⁾, salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.
- (9) Come illustrato nell'avviso di riapertura, e poiché l'illegittimità non si è verificata nella fase di apertura ma nella fase dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di riaprire l'inchiesta nella parte in cui riguarda Hansol e l'ha ripresa dal punto in cui si è verificata l'irregolarità.

⁽⁴⁾ ECLI:EU:T:2020:139.

⁽⁵⁾ ECLI:UE:C:2022:370

⁽⁶⁾ Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e a. e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28; e causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318.

⁽⁷⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83.

⁽⁸⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

- (10) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa della procedura amministrativa e l'eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività ⁽⁹⁾. Nell'avviso di riapertura sono state informate le parti interessate, compresi gli importatori, del fatto che l'eventuale pagamento di futuri dazi, se giustificato, dipenderà dalle risultanze del riesame.
- (11) Sulla base delle nuove risultanze e dell'esito dell'inchiesta riaperta, che in questa fase non è noto, la Commissione può adottare un regolamento che riveda, ove giustificato, l'aliquota del dazio applicabile. L'eventuale aliquota riveduta avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento controverso.
- (12) A tale scopo la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l'esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping annullati dal Tribunale per quanto riguarda Hansol. Si dispone pertanto che le autorità doganali tengano in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell'esito del riesame nella Gazzetta ufficiale.
- (13) Inoltre, qualora la riapertura dell'inchiesta comporti la reintroduzione di misure, i dazi dovrebbero essere riscossi anche per il periodo di svolgimento dell'inchiesta di riapertura.
- (14) A tale proposito la Commissione osserva che la registrazione è uno strumento previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione ⁽¹⁰⁾. Nella fattispecie, la Commissione ritiene opportuno registrare le importazioni concernenti Hansol, nell'intento di agevolare la riscossione di dazi antidumping una volta rivisti i relativi livelli conformemente alla sentenza del Tribunale.
- (15) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹¹⁾, contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l'adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non sono applicabili al caso in esame. In effetti, lo scopo della registrazione nel contesto di inchieste concernenti l'esecuzione delle sentenze della Corte non è quello di consentire la possibile riscossione retroattiva dei dazi istituiti dalle misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni. Lo scopo è piuttosto quello di salvaguardare l'efficacia delle misure in vigore, senza interruzioni indebite, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti controversi fino alla reintroduzione dei dazi rettificati, garantendo che in futuro sia possibile riscuotere l'importo corretto dei dazi.
- (16) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che esistessero motivi per la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

3. REGISTRAZIONE

- (17) Sulla base di quanto precede, le importazioni del prodotto in esame fabbricato da Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd.) devono essere sottoposte a registrazione.
- (18) Come indicato nell'avviso di riapertura, l'eventuale importo finale del pagamento del dazio antidumping, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento antidumping controverso, dipenderà dalle risultanze del riesame.
- (19) Nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di riapertura e la data di entrata in vigore dei risultati dell'inchiesta di riapertura non sarà tuttavia riscosso alcun dazio superiore a quello stabilito nel regolamento controverso.
- (20) L'attuale dazio antidumping applicabile ad Hansol è pari a 104,46 EUR per tonnellata netta,

⁽⁹⁾ Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, sentenza della Corte del 15 marzo 2018, punto 79, e C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 5.

⁽¹⁰⁾ Causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318, punti 154 - 159.

⁽¹¹⁾ Causa C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 79, e sentenza del 19 giugno 2019, causa C-612/16 C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, punto 58.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m²; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10, 4823 90 85 20), originari della Repubblica di Corea e prodotti dal gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd) (codice addizionale TARIC: C874).
2. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'aliquota del dazio antidumping che può essere riscossa sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10, 4823 90 85 20), originari della Repubblica di Corea e prodotti dal gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd) tra la riapertura dell'inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati dell'inchiesta di riapertura non supera quella imposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/763.
4. Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce il dazio prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio di dazi antidumping per quanto concerne le importazioni riguardanti il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/1042 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2022

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà allegato all'accordo SEE (Linea di bilancio 07 20 03 01 — Sicurezza sociale)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall'accordo SEE («Comitato misto SEE») può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all'accordo SEE («protocollo 31»).
- (3) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all'accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE

PROGETTO**Decisione del Comitato misto SEE n. [...]****del ...****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 5 e 14, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «esercizio finanziario 2021» sono sostituite dalle parole «esercizi finanziari 2021 e 2022».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del Comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

DECISIONE (UE) 2022/1043 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2022****relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 3 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/144 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Juan ESPADAS CEJAS.
- (4) Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Carlos MARTÍNEZ MÍNGUEZ e alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Francisco BALLESTA GERMÁN.
- (5) Il governo spagnolo ha proposto il sig. Julio MILLÁN MUÑOZ, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale, *Alcalde del Ayuntamiento de Jaén (Andalucía)* (sindaco di Jaén (Andalusia)], quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
- (6) Il governo spagnolo ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: la sig.ra Noelia María ARROYO HERNÁNDEZ, *Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia)* (sindaco di Cartagena (Murcia)], e il sig. Óscar PUENTE SANTIAGO, *Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid (Castilla y León)* (sindaco di Valladolid (Castiglia e León)],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale:

a) quale membro:

— il sig. Julio MILLÁN MUÑOZ, *Alcalde del Ayuntamiento de Jaén (Andalucía)* [sindaco di Jaén (Andalusia)],

⁽¹⁾ GUL 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio, del 3 febbraio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GUL 32 del 4.2.2020, pag. 16).

e

b) quali supplenti:

- la sig.ra Noelia María ARROYO HERNÁNDEZ, *Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia)* [sindaco di Cartagena (Murcia)],
- il sig. Óscar PUENTE SANTIAGO, *Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid (Castilla y León)* [sindaco di Valladolid (Castiglia e León)].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, il 28 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER

DECISIONE (PESC) 2022/1044 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 28 giugno 2022****che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

vista la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/354/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 13 ottobre 2020, il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2020/1541 ⁽²⁾, con cui ha nominato la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA capo della missione EUPOL COPPS dal 15 novembre 2020 al 30 giugno 2021.
- (3) Il 28 giugno 2021, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1066 ⁽³⁾, con cui ha prorogato il mandato di EUPOL COPPS fino al 30 giugno 2022.
- (4) Il 1° luglio 2021, il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/1128 ⁽⁴⁾, con cui ha prorogato il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale capo della missione EUPOL COPPS fino al 30 giugno 2022.
- (5) Il 27 giugno il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1018 ⁽⁵⁾, con cui ha prorogato il mandato di EUPOL COPPS dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2023.
- (6) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale capo della missione EUPOL COPPS dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) è prorogato dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

⁽¹⁾ GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/1541 del comitato politico e di sicurezza, del 13 ottobre 2020, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2020) (GU L 353 del 23.10.2020, pag. 8).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/1066 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 13).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2021/1128 del comitato politico e di sicurezza, del 1° luglio 2021, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2021) (GU L 244 del 9.7.2021, pag. 3).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2022/1018 del Consiglio, del 27 giugno 2022, che modifica la decisione (PESC) 2013/354 sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 170 del 28.6.2022, pag. 76).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK

DECISIONE (PESC) 2022/1045 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 28 giugno 2022****che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, in conformità dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 13 ottobre 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2020/1548 ⁽²⁾, con cui ha nominato il sig. Mihai-Florin BULGARIU capo della missione EU BAM Rafah dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021.
- (3) Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione 2021/1065 ⁽³⁾, con cui ha prorogato il mandato di EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2022.
- (4) Il 1° luglio 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/1127 ⁽⁴⁾, con cui ha prorogato il mandato del sig. Mihai-Florin BULGARIU quale capo della missione EU BAM Rafah dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
- (5) Il 27 giugno 2022, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1017 ⁽⁵⁾, con cui ha prorogato il mandato di EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2023.
- (6) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Mihai-Florin BULGARIU quale capo della missione EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Mihai-Florin BULGARIU quale capo della missione EU BAM Rafah è prorogato dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

⁽¹⁾ GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/1548 del comitato politico e di sicurezza, del 13 ottobre 2020, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/1065 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 11).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2021/1127 del comitato politico e di sicurezza, del 1° luglio 2021, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2021) (GU L 244 del 9.7.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2022/1017 del Consiglio, del 27 giugno 2022, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 170, del 28.6.2022, pag. 74).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK

DECISIONE (UE) 2022/1046 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI**del 29 giugno 2022****relativa alla nomina di giudici del Tribunale**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di ventisei giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2022. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2028.
- (2) Le candidature del sig. Ion GÂLEA, del sig. Marc JAEGER, del sig. Dean SPIELMANN e della sig.ra Mirela STANCU sono state proposte in vista del rinnovo del loro mandato di giudice del Tribunale.
- (3) La candidatura del sig. Steven VERSCHUUR è stata proposta per un primo mandato di giudice del Tribunale.
- (4) Inoltre, l'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, prevede che il numero dei giudici del Tribunale sia aumentato in tre fasi in modo tale che, a decorrere dal 1° settembre 2019, il Tribunale sia composto da due giudici per Stato membro. Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), di tale regolamento, la prima fase dell'aumento del numero di giudici del Tribunale prevede la nomina di dodici giudici supplementari, sei dei quali con un mandato che termina il 31 agosto 2016. Detti sei giudici sono scelti in modo tale che i governi di sei Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2016, il cui mandato è compreso tra il 1° settembre 2016 e il 31 agosto 2022. Il posto del giudice supplementare da nominare su proposta del governo della Repubblica slovacca è uno dei posti dei sei giudici supplementari interessati dal rinnovo parziale del Tribunale nel 2016. La candidatura della sig.ra Beatrix RICZIOVÁ è stata proposta per il posto di giudice supplementare del Tribunale.
- (5) A norma dell'articolo 7 del protocollo n. 3 e a seguito del decesso del sig. Barna BERKE, è opportuno procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Barna BERKE, ossia fino al 31 agosto 2022.
- (6) La candidatura del sig. Tihamér TÓTH è stata proposta per il posto resosi vacante.
- (7) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere favorevole sull'adeguatezza di tali candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone seguenti sono nominate giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 31 agosto 2028:

- sig. Ion GÂLEA,
- sig. Marc JAEGGER,
- sig. Dean SPIELMANN,
- sig.ra Mirela STANCU,
- sig. Steven VERSCHUUR.

Articolo 2

Le persone seguenti sono nominate giudici del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2022:

- sig.ra Beatrix RICZIOVÁ,
- sig. Tihamér TÓTH.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Il presidente
P. LÉGLISE-COSTA

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 269/21/COL

del 1° dicembre 2021

**che introduce gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027
[2022/1047]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («Autorità»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, della parte I,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA e propone le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell'accordo SEE.

Il 19 aprile 2021 la Commissione europea («Commissione») ha adottato gli orientamenti riveduti dell'UE in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾.

Tali orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo.

È opportuno garantire l'applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli adottati da quest'ultima.

Previa consultazione della Commissione europea,

⁽¹⁾ Pubblicati nella GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1.

previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate mediante l'introduzione degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale con effetto a decorrere dalla data della presente decisione. Gli orientamenti riveduti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

I vigenti orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2021 sono sostituiti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 1 dicembre 2021

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Membro del Collegio responsabile

Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio

Stefan BARRIGA
Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice,
Affari giuridici e amministrativi

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale *

Indice

	<i>pagina</i>
1. Introduzione	83
2. Campo di applicazione e definizioni	85
2.1. Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale	85
2.2. Definizioni	86
3. Aiuti a finalità regionale soggetti a obbligo di notifica	89
4. Costi ammissibili	89
4.1. Aiuti agli investimenti	89
4.1.1. Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento	90
4.1.2. Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali	91
4.2. Aiuti al funzionamento	91
5. Valutazione della compatibilità degli aiuti a finalità regionale	91
5.1. Contributo allo sviluppo regionale e alla coesione	92
5.1.1. Regimi di aiuti agli investimenti	92
5.1.2. Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica	93
5.1.3. Regimi di aiuti al funzionamento	94
5.2. Effetto di incentivazione	94
5.2.1. Aiuti agli investimenti	94
5.2.2. Regimi di aiuti al funzionamento	96
5.3. Necessità dell'intervento statale	96
5.4. Adeguatezza degli aiuti a finalità regionale	96
5.4.1. Appropriatezza degli strumenti di intervento alternativi	97
5.4.2. Appropriatezza dei differenti strumenti di aiuto	97
5.5. Proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo)	97
5.5.1. Aiuti agli investimenti	97
5.5.2. Regimi di aiuti al funzionamento	99
5.6. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi	99
5.6.1. Osservazioni generali	99
5.6.2. Evidenti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi	100
5.6.3. Regimi di aiuti agli investimenti	101
5.6.4. Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica	102
5.6.5. Regimi di aiuti al funzionamento	103
5.7. Trasparenza	103
6. Valutazione	104

(*) I presenti orientamenti corrispondono agli orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1). Gli orientamenti della Commissione non sono strumenti legislativi e non devono pertanto essere integrati nell'accordo SEE dal Comitato misto SEE.

7.	Carte degli aiuti a finalità regionale	105
7.1.	Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale	106
7.2.	La deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a)	106
7.3.	La deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c)	107
7.3.1.	«Zone c predefinite»	107
7.3.2.	«Zone c non predefinite»	108
7.4.	Intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti	109
7.4.1.	Intensità massime di aiuto nelle «zone a»	109
7.4.2.	Intensità massime di aiuto nelle «zone c»	110
7.4.3.	Maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI	110
7.4.4.	Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta	110
7.4.5.	Maggiorazione delle intensità di aiuto per le regioni che registrano una perdita di popolazione	110
7.5.	Notifica delle carte degli aiuti a finalità regionale e relativa valutazione	110
7.6.	Modifiche	111
7.6.1.	Riserva di copertura in termini di popolazione	111
7.6.2.	Revisione di medio termine	111
8.	Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020	111
9.	Applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale	112
10.	Relazioni e monitoraggio	112
11.	Revisione	112

1. INTRODUZIONE

1. L'Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») può considerare le seguenti tipologie di aiuti di Stato compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; e
- b) gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche dello Spazio economico europeo («SEE») ⁽¹⁾.

Gli aiuti di Stato di questo tipo sono definiti aiuti a finalità regionale.

2. I presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE. Essi stabiliscono inoltre i criteri per identificare le zone che soddisfano le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE.

3. L'obiettivo principale del controllo degli aiuti di Stato a finalità regionale è garantire che gli aiuti destinati allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale ⁽²⁾ non alterino in misura indebita le condizioni degli scambi tra Stati del SEE ⁽³⁾. In particolare, tale controllo mira a evitare corse alle sovvenzioni che possono verificarsi quando gli Stati del SEE cercano di attirare o mantenere le imprese nelle zone assistite del SEE e si prefigge di ridurre al minimo necessario gli effetti degli aiuti a finalità regionale sugli scambi e sulla concorrenza.

4. L'obiettivo dello sviluppo regionale e della coesione territoriale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuto, tra cui gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione, all'energia o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di sviluppo economico ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE. In alcuni casi possono essere autorizzate maggiori intensità per queste altre forme di aiuto, se a beneficiarne sono imprese stabilite in zone assistite, per compensare le difficoltà specifiche che devono affrontare in tali zone ⁽⁴⁾.

5. Gli aiuti a finalità regionale possono essere efficaci solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle zone assistite del SEE ⁽⁵⁾. In particolare, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere l'entità dei problemi di sviluppo nelle zone interessate. I vantaggi prodotti dagli aiuti in termini di sviluppo di una zona assistita devono superare la distorsione della concorrenza e degli scambi che potrebbe derivarne ⁽⁶⁾. Il peso attribuito agli effetti positivi degli aiuti può variare in funzione della deroga applicata in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), rispetto a quelle di cui alla lettera c) ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, comunemente note come «zone a», tendono ad essere le più svantaggiate all'interno del SEE in termini di sviluppo economico. Anche le zone ammissibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, ovvero le «zone c», sono tendenzialmente svantaggiate, ma in misura minore. Tenuto conto del PIL pro capite relativamente elevato degli Stati EFTA-SEE, nessuna regione di questi Stati può attualmente beneficiare della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE.

⁽²⁾ [...]

⁽³⁾ I presenti orientamenti riguardano gli aiuti concessi all'interno del SEE dagli Stati EFTA-SEE, ossia l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Nei riferimenti agli «Stati membri» l'Autorità include il territorio dell'Irlanda del Nord, come convenuto nel «Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord» allegato all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

⁽⁴⁾ I supplementi di aiuto a titolo regionale per gli aiuti concessi per tali scopi non vengono pertanto considerati come aiuti a finalità regionale.

⁽⁵⁾ Gli Stati EFTA-SEE possono identificare queste zone in una carta degli aiuti a finalità regionale sulla base dei criteri di cui alla sezione 7.

⁽⁶⁾ Cfr. sentenza del 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 17, e sentenza del 14 gennaio 1997, *Spagna/Commissione*, C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, punto 20.

⁽⁷⁾ Cfr. sentenza del 12 dicembre 1996, *AIUFFASS e AKT/Commissione*, T-380/94, ECLI:EU:T:1996:195, punto 54.

6. Inoltre gli aiuti a finalità regionale possono essere efficaci nel promuovere o facilitare lo sviluppo economico delle zone assistite solo se sono tesi a stimolare investimenti o attività economiche supplementari in quelle zone. In alcuni casi molto limitati e ben definiti, gli ostacoli che queste zone incontrano per attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo della zona interessata. In questo caso gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento.

7. Nel 2019 la Commissione europea («Commissione») ha avviato una valutazione della disciplina degli aiuti a finalità regionale per valutare se i suoi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale fossero ancora idonei allo scopo. I risultati ⁽⁸⁾ hanno evidenziato che, in linea di principio, le norme funzionano bene, ma sono necessari alcuni miglioramenti per tener conto degli sviluppi economici sopravvenuti. Inoltre, nel valutare l'impatto degli aiuti a finalità regionale, la Commissione può tenere conto del «Green Deal europeo» ⁽⁹⁾, della «Nuova strategia industriale per l'Europa» ⁽¹⁰⁾ e di «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» ⁽¹¹⁾, per cui potrebbe risultare necessario apportare alcune modifiche alle norme. In tale contesto, anche altre norme in materia di aiuti di Stato sono oggetto di un processo di revisione e la Commissione presta particolare attenzione al campo di applicazione di ciascuno degli orientamenti tematici e all'eventuale possibilità di combinare diversi tipi di aiuti per lo stesso investimento. In quanto tale, il sostegno agli investimenti iniziali per tecnologie nuove e rispettose dell'ambiente che contribuiscono alla decarbonizzazione dei processi produttivi nell'industria, comprese le industrie ad alta intensità energetica come l'acciaio, può essere valutato, a seconda delle sue caratteristiche specifiche, soprattutto in base alle norme sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione o alle norme sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia. Gli aiuti a finalità regionale possono anche essere combinati con altri tipi di aiuti: per lo stesso progetto di investimento è possibile, ad esempio, combinare aiuti a finalità regionale con aiuti previsti dalle norme in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e l'energia se tale progetto di investimento facilita lo sviluppo di una zona assistita e, al tempo stesso, aumenta il livello di tutela ambientale in misura tale che l'investimento o parte di esso può beneficiare di un sostegno in base ad entrambe le normative tematiche e le disposizioni di entrambe le normative sono soddisfatte. In questo modo gli Stati del SEE possono incentivare il raggiungimento di entrambi gli obiettivi in maniera ottimale, evitando una sovracompensazione. [...] ⁽¹²⁾.

7. bis . L'Autorità rileva che alcuni strumenti di intervento e alcune disposizioni legislative cui fa riferimento la Commissione possono non essere integrati nell'accordo SEE. Tenendo conto della particolare situazione legislativa degli Stati EFTA-SEE, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto il SEE l'Autorità applicherà tuttavia, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della Commissione per valutare la compatibilità degli aiuti a finalità regionale con il funzionamento dell'accordo SEE ⁽¹³⁾. I presenti orientamenti contengono pertanto riferimenti alla legislazione dell'Unione europea e ai documenti strategici che figurano negli orientamenti della Commissione ⁽¹⁴⁾. Questo non significa che gli Stati EFTA-SEE siano tenuti a rispettare le disposizioni legislative che non sono state integrate nell'accordo SEE.

⁽⁸⁾ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione sui risultati del controllo dell'adeguatezza del 30 ottobre 2020 [SWD(2020) 257 final].

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019 [COM(2019) 640 final].

⁽¹⁰⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 marzo 2020 [COM(2020) 102 final].

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020 [COM(2020) 67 final].

⁽¹²⁾ [...].

⁽¹³⁾ Sulla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta [COM(2020) 22 final], la Commissione ha inoltre incluso nei propri orientamenti disposizioni specifiche per agevolare il sostegno nel contesto del Fondo per una transizione giusta (JTF), in linea con i principi di coesione. Tali disposizioni non figurano nei presenti orientamenti in quanto, al momento della loro adozione, il modo in cui il Fondo sarebbe stato trattato nell'ambito dell'accordo SEE non era sufficientemente chiaro per poter stabilire condizioni. In funzione dell'evoluzione futura, l'Autorità potrebbe valutare la possibilità di rivedere i presenti orientamenti riguardo a questi e ad altri punti.

⁽¹⁴⁾ Sulla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta [COM(2020) 22 final], la Commissione ha inoltre incluso nei propri orientamenti disposizioni specifiche per agevolare il sostegno nel contesto del Fondo per una transizione giusta (JTF), in linea con i principi di coesione. Tali disposizioni non figurano nei presenti orientamenti in quanto, al momento della loro adozione, il modo in cui il Fondo sarebbe stato trattato nell'ambito dell'accordo SEE non era sufficientemente chiaro per poter stabilire condizioni. In funzione dell'evoluzione futura, l'Autorità potrebbe valutare la possibilità di rivedere i presenti orientamenti riguardo a questi e ad altri punti.

8. In risposta alla perturbazione economica causata dalla pandemia di COVID-19, la Commissione ha messo a punto strumenti mirati, quali il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ⁽¹⁵⁾. La pandemia può avere effetti più duraturi in determinate zone rispetto ad altre: è ancora troppo presto per prevedere l'impatto che avrà nel medio e lungo periodo e per individuare quali zone saranno particolarmente colpite. L'Autorità prevede pertanto, per il 2023, una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale, che terrà conto delle ultime statistiche disponibili.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale

9. Le condizioni di compatibilità definite nei presenti orientamenti sono applicabili sia ai regimi di aiuti a finalità regionale che agli aiuti individuali soggetti a obbligo di notifica.

10. I presenti orientamenti non riguardano gli aiuti di Stato concessi ai settori dell'acciaio ⁽¹⁶⁾, della lignite ⁽¹⁷⁾ e del carbone ⁽¹⁸⁾.

11. L'Autorità applicherà i principi stabiliti nei presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale in tutti gli altri settori di attività economica che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE, ad eccezione dei settori soggetti a norme specifiche in materia di aiuti di Stato, in particolare nei settori [...] ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ dei trasporti ⁽²¹⁾, della banda larga ⁽²²⁾, e dell'energia ⁽²³⁾, tranne nel caso in cui gli aiuti di Stato siano concessi in tali settori nell'ambito di un regime orizzontale di aiuti a finalità regionale al funzionamento.

12. L'Autorità applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti alla lavorazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli trasformati in prodotti non agricoli ⁽²⁴⁾.

13. Rispetto alle piccole e medie imprese (PMI), le grandi imprese tendono ad essere meno esposte ai vincoli regionali quando si tratta di investire o di mantenere un'attività economica in una zona assistita. Innanzitutto le grandi imprese possono reperire capitali e crediti sui mercati mondiali più facilmente e sono meno condizionate dall'offerta più limitata di servizi finanziari in una zona assistita. In secondo luogo gli investimenti realizzati dalle grandi imprese possono produrre economie di scala che riducono i costi iniziali legati all'ubicazione e che, per molti versi, non sono legate alla zona in cui viene fatto l'investimento. In terzo luogo le grandi imprese che pianificano investimenti hanno solitamente un forte potere contrattuale nei confronti delle autorità, il che può comportare una concessione di aiuti non necessaria o non debitamente giustificata. Infine le grandi imprese hanno generalmente un peso significativo sul mercato interessato e, di conseguenza, l'investimento per cui è concesso l'aiuto può causare distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno.

⁽¹⁵⁾ GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ Come definito nell'allegato VI.

⁽¹⁷⁾ «Lignite»: lignite di basso rango «C» o orto-lignite e lignite di basso rango «B» o meta-lignite, quale definita dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

⁽¹⁸⁾ «Carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe A e B secondo la definizione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni, precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

⁽¹⁹⁾ [...].

⁽²⁰⁾ [...].

⁽²¹⁾ Per trasporto si intende il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi. Sono escluse dai presenti orientamenti anche le infrastrutture di trasporto per le quali esistono orientamenti specifici, ad esempio gli aeroporti (cfr. gli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, GU L 318 del 24.11.2016, pag. 17, e supplemento SEE n. 66 del 24.11.2016, pag. 1).

⁽²²⁾ Orientamenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 49, e supplemento SEE n. 27 dell'8.5.2014, pag. 1).

⁽²³⁾ L'Autorità valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato al settore dell'energia sulla base della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU L 131 del 28.5.2015, pag. 1, e supplemento SEE n. 30 del 28.5.2015, pag. 1).

⁽²⁴⁾ [...].

14. Dal momento che gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti di grandi imprese comportano difficilmente un effetto di incentivazione, di norma essi non possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), di tale accordo, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche in queste «zone c», conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti. [...] ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾.

15. Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa costituiscono aiuti al funzionamento. Gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili solo se si può dimostrare che sono necessari per lo sviluppo della zona, per esempio se sono destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle regioni più svantaggiate [ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE], o a compensare i costi aggiuntivi sostenuti per svolgere un'attività economica in una regione ultraperiferica o a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone scarsamente popolate o a bassissima densità demografica.

16. Non sono disciplinati dai presenti orientamenti gli aiuti al funzionamento concessi alle imprese la cui attività principale figura tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 ⁽²⁷⁾ o alle imprese che esercitano attività intragruppo e la cui attività principale rientra nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Revisione 2.

17. Gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi alle imprese in difficoltà definite ai fini dei presenti orientamenti dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽²⁸⁾.

18. Nel valutare un aiuto a finalità regionale concesso a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione dell'Autorità che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, l'Autorità terrà conto di tutti gli aiuti che rimangono da recuperare ⁽²⁹⁾.

2.2. Definizioni

19. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «zone a»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE; «zone c»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE;
- 2) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nel quadro di un regime;
- 3) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula:

$$3.1. \text{ importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0,34 \times C)$$

3.2. dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A è la parte di costi ammissibili uguale a 50 milioni di EUR, B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiori a 100 milioni di EUR;

⁽²⁵⁾ [...].

⁽²⁶⁾ [...].

⁽²⁷⁾ NACE è un acronimo derivato dal titolo francese «Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes» (classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee) utilizzato per designare le varie le classificazioni statistiche delle attività economiche nell'Unione europea. Cfr. regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). Il regolamento è integrato nell'allegato XXI dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2007 (GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 25, e supplemento SEE n. 48 dell'11.10.2007, pag. 18).

⁽²⁸⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 35, e supplemento SEE n. 62 del 15.10.2015, pag. 1). Come precisato al punto 23 dei suddetti orientamenti, l'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

⁽²⁹⁾ Cfr. sentenza del 13 settembre 1995, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee*, cause riunite T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punto 56, e comunicazione dell'Autorità sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32, e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1).

- 4) «intensità di aiuto»: equivalente sovvenzione lordo espresso come percentuale dei costi ammissibili;
- 5) «zona assistita»: una «zona a» o una «zona c»;
- 6) «completamento dell'investimento»: momento in cui l'investimento è considerato completato dalle autorità nazionali o, comunque, entro tre anni dall'inizio dei lavori;
- 7) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario dell'aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- 8) «UE-27»: tutti i 27 Stati membri (esclusa l'Irlanda del Nord) *;
 - 8 bis) «Stati SEE»: l'UE-27 e gli Stati EFTA-SEE;
 - 8 ter) «Stati EFTA-SEE»: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
- 9) «piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti aspetti minimi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;
- 10) «equivalente sovvenzione lordo»: importo attualizzato dell'aiuto equivalente alla cifra cui ammonterebbe se fosse concesso al beneficiario dell'aiuto sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, calcolato al momento della concessione dell'aiuto o, se precedente, al momento della notifica dell'aiuto all'Autorità, in base al tasso di riferimento applicabile a tale data;
- 11) «regime orizzontale di aiuti a finalità regionale al funzionamento»: atto in base al quale, senza ulteriori misure di esecuzione, possono essere concessi aiuti individuali al funzionamento a imprese che nell'atto sono definite in modo generale e astratto. Ai fini della presente definizione, un regime di aiuti settoriale non può essere considerato un regime orizzontale di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
- 12) «aiuti individuali»: aiuti ad hoc o aiuti soggetti a obbligo di notifica concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- 13) «investimento iniziale»:
 - a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
 - la creazione di un nuovo stabilimento,
 - l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
 - la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti ⁽³⁰⁾ mai fabbricati prima in detto stabilimento, o
 - un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento, o
 - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;
- 14) «investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica»:
 - a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
 - la creazione di un nuovo stabilimento, o
 - la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento, o

(*) Si veda in questo contesto anche la nota 3.

⁽³⁰⁾ Ai fini dei presenti orientamenti la nozione di prodotto comprende anche i servizi.

- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;
- 15) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- 16) «creazione di posti di lavoro»: incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;
- 17) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano le condizioni per essere considerate PMI ai sensi del punto 28;
- 18) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR;
- 19) «intensità massima di aiuto»: intensità di aiuto specificate nelle carte degli aiuti a finalità regionale di cui alla sottosezione 7.4, compresa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI;
- 20) «numero di dipendenti»: numero di unità di lavoro-anno, vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno; i lavoratori occupati a tempo parziale o i lavoratori stagionali sono conteggiati in frazioni di unità di lavoro-anno;
- 21) [...] ⁽³¹⁾;
- 22) «aiuti al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa, compresi i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma esclusi i costi di ammortamento e di finanziamento qualora questi siano stati inclusi nei costi ammissibili al momento di concedere l'aiuto agli investimenti a finalità regionale;
- 23) «carta degli aiuti a finalità regionale»: elenco delle zone designate da uno Stato EFTA-SEE conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti e approvato dall'Autorità;
- 24) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o di un'attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto nel SEE;
- 25) «attività uguali o simili»: attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;
- 26) «regime di aiuto settoriale»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;
- 27) «progetto unico d'investimento»: ogni investimento iniziale relativo a un'attività uguale o simile avviato dal beneficiario dell'aiuto (a livello di gruppo) entro tre anni dalla data di inizio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione statistica di livello 3 ⁽³²⁾;
- 28) «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui agli orientamenti dell'Autorità del 19 aprile 2006 per quanto riguarda gli aiuti alle microimprese e alle piccole e medie imprese ⁽³³⁾;

⁽³¹⁾ [...].

⁽³²⁾ Nei presenti orientamenti l'espressione «regione statistica» è utilizzata al posto dell'acronimo «NUTS» che figura negli orientamenti della Commissione. L'acronimo NUTS deriva dal titolo «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica» di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato dal regolamento delegato 2019/1755 della Commissione (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1). Tale regolamento non è stato integrato nell'accordo SEE. Tuttavia, al fine di disporre di definizioni comuni a fronte di una domanda in continuo aumento di informazioni statistiche a livello regionale, l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) e gli istituti nazionali dei paesi candidati e l'EFTA hanno convenuto che le regioni statistiche siano stabilite analogamente alla classificazione NUTS. I dati utilizzati nei presenti orientamenti si basano sulla nomenclatura del 2021.

⁽³³⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 94/06/COL, del 19 aprile 2006, che modifica per la cinquantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 62, e supplemento SEE n. 6 del 5.2.2009, pag. 1).

- 29) «avvio dei lavori»: data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento o data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l'inizio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «inizio dei lavori» si intende la data in cui sono stati acquistati gli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- 30) «zone scarsamente popolate»: zone designate dallo Stato EFTA-SEE interessato conformemente al punto 169;
- 31) «attivi materiali»: attivi quali terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- 32) «zone a bassissima densità demografica»: regioni statistiche di livello 2 con meno di otto abitanti per km² o parti di dette regioni statistiche designate dallo Stato EFTA-SEE interessato a norma del punto 169;
- 33) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell'aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo prima delle imposte e i contributi sociali obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e genitori durante un periodo di tempo definito.

3. AIUTI A FINALITÀ REGIONALE SOGGETTI A OBBLIGO DI NOTIFICA

20. In linea di principio, gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a notificare gli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («protocollo 3»), ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria integrato nell'accordo SEE mediante l'allegato XV ⁽³⁴⁾.

21. L'Autorità applicherà i presenti orientamenti ai regimi di aiuti a finalità regionale e agli aiuti individuali a finalità regionale soggetti a notifica.

22. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime notificato restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 se l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera le soglie di notifica per gli aiuti individuali definite nel regolamento generale di esenzione per categoria («RGEC») ⁽³⁵⁾ per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

23. Gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime notificato restano anch'essi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, a meno che il beneficiario:

- a) abbia confermato di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale nei due anni precedenti la domanda di aiuto e
- b) si sia impegnato a non procedere a una delocalizzazione per un periodo fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

4. COSTI AMMISSIBILI

4.1. Aiuti agli investimenti

24. Sono ammissibili i seguenti costi:

- 1) i costi per gli investimenti materiali e immateriali; o
- 2) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni; o
- 3) una combinazione di una parte dei costi di cui ai punti 1) e 2), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

⁽³⁴⁾ [...].

⁽³⁵⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Il regolamento è stato integrato nell'accordo SEE al punto 1 j dell'allegato XV dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2014 (GU L 342 del 27.11.2014, pag. 63, e supplemento SEE n. 71 del 27.11.2014, pag. 61).

25. Se i costi ammissibili sono stabiliti sulla base dei costi per gli investimenti materiali e immateriali, sono ammissibili soltanto i costi degli attivi che fanno parte dell'investimento iniziale nello stabilimento del beneficiario degli aiuti situato nella zona assistita in questione.

26. In deroga alla condizione di cui al punto 25, le attrezzature concesse in prestito d'uso ⁽³⁶⁾ possono essere incluse nei costi ammissibili dell'impresa che le ha acquistate (o prodotte) se sono utilizzate per l'intero periodo minimo di manutenzione (cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI) per un'operazione di lavorazione o di assemblaggio compiuta dal beneficiario dell'aiuto e direttamente collegata a un processo di produzione basato sull'investimento iniziale sovvenzionato del beneficiario stesso. Questa deroga si applica a condizione che lo stabilimento del fornitore sia situato in una zona assistita, che il fornitore stesso non riceva aiuti a finalità regionale agli investimenti o aiuti agli investimenti a favore delle PMI a norma dell'articolo 17 del RGEC in relazione alle attrezzature in questione e che l'intensità di aiuto non superi l'intensità massima di aiuto pertinente applicabile alla zona in cui è ubicato lo stabilimento del fornitore. Eventuali adeguamenti dell'intensità di aiuto per i grandi progetti di investimento si applicano anche all'aiuto calcolato per i costi delle attrezzature concesse in prestito d'uso ai fornitori, che sono considerati parte del costo complessivo dell'investimento iniziale.

4.1.1. *Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento*

27. Tranne che per le PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi ⁽³⁷⁾.

28. Per quanto riguarda le PMI, possono essere considerati ammissibili, fino al 50 %, anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento.

29. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti.

30. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

31. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- 1) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;
- 2) per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario dell'aiuto di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

32. Nel caso di un investimento iniziale di cui al punto 19, sottopunto 13), lettera b) o al punto 19, sottopunto 14), lettera b), in linea di principio dovrebbero essere presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione secondo cui gli attivi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Nel caso in cui l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo dovrebbero essere sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento.

⁽³⁶⁾ La concessione di attrezzature in prestito d'uso ai fornitori consiste nell'acquisto (o autoproduzione) di macchine, strumenti o attrezzature e relativi software da parte di un'impresa (a livello di gruppo), che sono acquistate (o prodotte) non per essere utilizzate in uno dei locali dell'impresa (a livello di gruppo), ma per essere messe a disposizione di fornitori selezionati per la produzione di prodotti da fabbricare nei loro locali, che fungeranno da prodotti intermedi per il processo produttivo dell'impresa. Le attrezzature concesse in prestito d'uso restano di proprietà dell'impresa acquirente, ma sono messe a disposizione del fornitore per le attività assegnate e alle condizioni definite in un contratto di fornitura o in un accordo analogo. Queste attrezzature sono legate a operazioni ben definite di lavorazione o assemblaggio in uno o più locali dell'impresa (a livello di gruppo) e spesso devono essere restituite al proprietario al completamento dell'ordine o alla scadenza o risoluzione di un contratto quadro.

⁽³⁷⁾ Secondo la definizione di cui al punto 19, paragrafi 13 e 14.

33. Per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili solo fino al 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.

34. Gli attivi immateriali che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla zona in questione e non devono essere trasferiti ad altre zone. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- 2) devono essere ammortizzabili;
- 3) devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno legami con l'acquirente;
- 4) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

4.1.2. *Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali*

35. Gli aiuti a finalità regionale possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali stimati per i posti di lavoro creati mediante un investimento iniziale. Gli aiuti possono compensare solo i costi salariali connessi alla creazione di posti di lavoro, calcolati su un periodo di due anni, e l'intensità di aiuto risultante non deve superare l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata.

36. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al punto 35, si applicano le seguenti condizioni:

- 1) il progetto di investimento deve portare alla creazione di posti di lavoro;
- 2) ciascun posto di lavoro deve essere occupato entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- 3) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per almeno cinque anni dalla data in cui il posto è stato occupato per la prima volta o tre anni per le PMI.

4.2. **Aiuti al funzionamento**

37. Per i regimi di aiuti al funzionamento i costi ammissibili devono essere predefiniti e interamente imputabili ai problemi che l'aiuto intende risolvere, come lo Stato EFTA-SEE avrà cura di dimostrare.

38. [...].

5. **VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE**

39. L'Autorità riterrà che una misura di aiuto a finalità regionale sia compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE solo se l'aiuto contribuisce allo sviluppo regionale e alla coesione. L'obiettivo deve essere promuovere lo sviluppo economico delle «zone a» o agevolare lo sviluppo delle «zone c» (sezione 5.1) e, in aggiunta, soddisfare ciascuno dei seguenti criteri:

- 1) effetto di incentivazione: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate in modo tale che intraprendano un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo (sezione 5.2);
- 2) necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di produrre, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 5.3);
- 3) adeguatezza della misura d'aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire il proprio obiettivo (sezione 5.4);
- 4) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo): l'importo dell'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella zona interessata (sezione 5.5);

- 5) limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati del SEE: gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi devono essere controbilanciati da effetti positivi (sezione 5.6);
- 6) trasparenza dell'aiuto: gli Stati del SEE, l'Autorità, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (sezione 5.7).

40. L'equilibrio generale di alcune categorie di regimi può inoltre essere soggetto a un obbligo di valutazione ex post, come descritto nella sezione 6. In tali casi l'Autorità può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.

41. Nel caso in cui una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando questo è parte integrante della misura) o l'attività che essa finanzia comportino una violazione di una disposizione pertinente del diritto del SEE, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ⁽³⁸⁾.

5.1. Contributo allo sviluppo regionale e alla coesione

42. L'obiettivo principale degli aiuti a finalità regionale è lo sviluppo economico delle zone svantaggiate all'interno del SEE. Promuovendo e agevolando lo sviluppo sostenibile delle zone assistite, gli aiuti migliorano la coesione economica e sociale riducendo le disparità nel livello di sviluppo tra le regioni.

5.1.1. Regimi di aiuti agli investimenti

43. I regimi di aiuti a finalità regionale dovrebbero costituire parte integrante di una strategia di sviluppo regionale con obiettivi chiaramente definiti.

44. Gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che il regime è coerente con la strategia di sviluppo della zona interessata e che vi apporta un contributo. A tal fine gli Stati EFTA-SEE possono far riferimento a valutazioni di regimi di aiuti di Stato precedenti, a valutazioni di impatto realizzate dalle autorità che concedono gli aiuti o a pareri di esperti. Per garantire tale contributo alla strategia di sviluppo, il regime di aiuti deve prevedere un metodo che consenta alle autorità che concedono gli aiuti di stabilire le priorità e di selezionare progetti di investimento che soddisfino gli obiettivi del regime (ad esempio mediante un metodo ufficiale di attribuzione di punteggi).

45. Nelle «zone a» i regimi di aiuti a finalità regionale possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali effettuati da PMI o da grandi imprese, mentre nelle «zone c» possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali effettuati da PMI e gli investimenti iniziali per la creazione di una nuova attività economica effettuati da grandi imprese.

46. Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata. A tal fine, gli Stati EFTA-SEE dovrebbero fare riferimento alle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda di aiuto in cui sono descritti gli effetti positivi dell'investimento sullo sviluppo della zona interessata ⁽³⁹⁾.

47. Per garantire che dia un contributo reale e sostenibile allo sviluppo della zona interessata, l'investimento deve essere mantenuto in essere nella zona interessata per almeno cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁸⁾ Cfr. sentenza del 19 settembre 2000, *Germania/Commissione*, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 78 e sentenza del 22 dicembre 2008, *Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne*, C-333/07, ECLI:EU:C:2008:764, punti da 94 a 116.

⁽³⁹⁾ Cfr. allegato VII.

⁽⁴⁰⁾ L'obbligo di mantenere l'investimento nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI) non dovrebbe impedire la sostituzione di impianti o macchinari obsoleti o rotti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella zona interessata per il periodo minimo previsto. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi per sostituire detti impianti o macchinari.

48. Per fare in modo che l'investimento sia economicamente redditizio, lo Stato EFTA-SEE deve garantire che il beneficiario dell'aiuto apporti un contributo finanziario pari almeno al 25 % ⁽⁴¹⁾ dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico ⁽⁴²⁾.

49. Per evitare che le misure di aiuto di Stato causino danni ambientali, gli Stati EFTA-SEE devono inoltre assicurare il rispetto della legislazione ambientale del SEE, tra cui, in particolare, la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale ove richiesto dalla legge e di ottenere tutti i permessi necessari.

5.1.2. Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica

50. Per dimostrare il contributo che gli aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica danno allo sviluppo regionale, gli Stati EFTA-SEE possono utilizzare una serie di indicatori come quelli menzionati di seguito, che possono essere sia diretti (ad esempio posti di lavoro diretti creati) che indiretti (ad esempio il livello di innovazione locale):

- 1) il numero di posti di lavoro direttamente creati dall'investimento è un indicatore importante del contributo allo sviluppo regionale e alla coesione, a condizione che si tenga conto anche della qualità e della sostenibilità di tali posti di lavoro e del livello di qualifiche richiesto;
- 2) un numero ancora maggiore di nuovi posti di lavoro potrebbe essere creato a livello di rete locale di fornitori/subfornitori, favorendo così una migliore integrazione dell'investimento nella zona interessata e garantendo effetti di ricaduta di più vasta portata. Anche il numero di posti di lavoro indiretti creati è un indicatore di cui tenere conto;
- 3) un impegno da parte del beneficiario dell'aiuto a realizzare attività di formazione di vasta portata onde migliorare le qualifiche (generali e specifiche) della sua forza lavoro sarà considerato un fattore di rafforzamento dello sviluppo regionale e della coesione. Verrà inoltre dato particolare rilievo all'offerta di tirocini o apprendistati soprattutto per i giovani, nonché alle azioni di formazione volte a migliorare le competenze e l'occupabilità dei lavoratori al di fuori dell'impresa;
- 4) economie di scala esterne o altri vantaggi sul piano dello sviluppo regionale possono essere determinati dalla vicinanza geografica (cosiddetto effetto di raggruppamento). Il raggruppamento di imprese dello stesso settore industriale consente ai singoli stabilimenti una maggiore specializzazione, il che comporta in ultima analisi un'accresciuta efficienza. Tuttavia l'importanza di questo indicatore per determinare il contributo allo sviluppo regionale e alla coesione dipende dallo stato di sviluppo di questo tipo di raggruppamento;
- 5) gli investimenti rappresentano conoscenze tecniche e possono quindi essere all'origine di un importante trasferimento di tecnologie (ricadute di conoscenza). Gli investimenti realizzati in settori industriali ad alta intensità di tecnologia presentano maggiori probabilità di comportare un trasferimento di tecnologie alla zona interessata. A questo proposito, è importante considerare anche il livello e il contenuto specifico della diffusione delle conoscenze;
- 6) si può tener conto anche del contributo dei progetti alla capacità della zona interessata di creare nuova tecnologia tramite le risorse di innovazione locali. La cooperazione con gli organismi locali di ricerca e diffusione della conoscenza, come le università o gli istituti di ricerca, può essere considerata positiva al riguardo;
- 7) la durata dell'investimento e la possibilità che vengano realizzati in futuro ulteriori investimenti costituiscono altrettante indicazioni di un impegno duraturo da parte di un'impresa nella zona interessata.

51. Gli Stati EFTA-SEE possono fare riferimento al piano aziendale del beneficiario dell'aiuto, che potrebbe contenere informazioni circa il numero di posti di lavoro che verranno creati, gli stipendi corrisposti (effetto di ricaduta sotto forma di incremento della ricchezza delle famiglie), il volume degli acquisti realizzati da parte dei produttori locali e il fatturato generato dall'investimento, di cui la regione beneficerà eventualmente sotto forma di aumento del gettito fiscale.

52. Agli aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica si applicano le disposizioni di cui ai punti da 47 a 49.

⁽⁴¹⁾ [...].

⁽⁴²⁾ Ciò non accade ad esempio nel caso di prestiti agevolati, prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, delle garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché del sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma «de minimis».

53. Per gli aiuti ad hoc ⁽⁴³⁾, oltre a soddisfare gli obblighi di cui ai punti da 50 a 52, gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che il progetto è in linea con la strategia di sviluppo della zona interessata e che contribuisce alla sua realizzazione.

5.1.3. Regimi di aiuti al funzionamento

54. I regimi di aiuti al funzionamento promuovono lo sviluppo delle zone assistite solo se gli svantaggi di tali zone sono chiaramente identificati a priori. Gli ostacoli alla capacità di attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti da soli potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo di queste zone.

55. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle «zone a», gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare l'esistenza e l'entità di dette difficoltà, il fatto che non possano essere superate con gli aiuti agli investimenti e quindi la necessità di attuare un regime di aiuti al funzionamento.

56. [...].

57. Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento delle zone scarsamente popolate o a bassissima densità demografica, gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare il rischio di spopolamento nel caso in cui non siano concessi aiuti al funzionamento.

5.2. Effetto di incentivazione

5.2.1. Aiuti agli investimenti

58. Gli aiuti a finalità regionale sono considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ritiene che un aiuto di Stato abbia un effetto di incentivazione quando modifica il comportamento dell'impresa incentivandola a intraprendere un'attività supplementare per lo sviluppo di una zona che non realizzerebbe o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo se l'aiuto non fosse concesso. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa effettuerebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

59. L'effetto di incentivazione può essere dimostrato in due modi:

- 1) l'aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva di investire nella zona interessata perché altrimenti l'investimento non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario dell'aiuto in nessuna zona del SEE ⁽⁴⁴⁾ (*scenario 1, decisione di investimento*);
- 2) l'aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già pianificato nella zona interessata invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all'ubicazione dell'investimento nella zona interessata (*scenario 2, decisione sull'ubicazione*).

60. Se l'aiuto non modifica il comportamento del beneficiario dell'aiuto promuovendo investimenti iniziali (supplementari) nella zona interessata, si può concludere che lo stesso investimento verrebbe realizzato nella zona anche in assenza dell'aiuto. Pertanto l'aiuto non produce l'effetto di incentivazione per conseguire l'obiettivo di sviluppo regionale e di coesione e non può essere considerato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dei presenti orientamenti.

61. Ciononostante, quando gli aiuti a finalità regionale sono concessi mediante fondi della politica di coesione nelle «zone a» onde realizzare investimenti necessari per il raggiungimento di standard richiesti dalla legislazione del SEE, si può considerare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se, in sua assenza, non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario investire nella zona interessata, con la conseguente chiusura di uno stabilimento ivi esistente.

⁽⁴³⁾ Gli aiuti ad hoc sono soggetti alle stesse condizioni degli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime, salvo ove diversamente indicato.

⁽⁴⁴⁾ Questi investimenti possono creare le condizioni per realizzare ulteriori investimenti che sono sostenibili senza aiuti supplementari.

5.2.1.1. Regimi di aiuti agli investimenti

62. I lavori relativi a un investimento individuale possono iniziare solo dopo che è stato presentato il modulo di domanda di aiuto.

63. Se i lavori iniziano prima della presentazione del modulo di domanda di aiuto, nessun aiuto concesso per tale investimento individuale sarà considerato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

64. Gli Stati EFTA-SEE devono presentare un modulo standard di domanda di aiuto contenente almeno tutte le informazioni elencate nell'allegato VII. Nel modulo, le PMI e le grandi imprese devono spiegare in un'ipotesi controfattuale cosa succederebbe se non beneficiassero dell'aiuto, indicando quale degli scenari descritti al punto 59 si applica al loro caso.

65. Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dell'ipotesi controfattuale descritta nel modulo di domanda. Le PMI non devono conformarsi a tale obbligo per quanto riguarda gli aiuti non soggetti a notifica concessi nell'ambito di un regime.

66. L'autorità che concede l'aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e si accerta che l'aiuto a finalità regionale produca l'effetto di incentivazione richiesto corrispondente a uno degli scenari di cui al punto 59. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario dell'aiuto.

5.2.1.2. Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica

67. Oltre agli obblighi di cui ai punti da 62 a 66, per gli aiuti individuali soggetti a notifica gli Stati EFTA-SEE devono fornire prove evidenti che l'aiuto ha un'incidenza sulla decisione di investire o sulla scelta del luogo ⁽⁴⁵⁾, indicando quale degli scenari descritti al punto 59 è di applicazione. Per permettere una valutazione globale, gli Stati EFTA-SEE devono fornire non soltanto informazioni sul progetto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui il richiedente non riceve alcun aiuto da nessuna autorità pubblica nel SEE.

68. Nello *scenario 1* gli Stati EFTA-SEE possono dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che l'investimento non sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza dell'aiuto.

69. Nello *scenario 2* gli Stati EFTA-SEE possono dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell'ubicazione dell'investimento nella zona interessata e quelli dell'ubicazione in un'altra o in altre zone. L'Autorità verifica che tali confronti siano realistici.

70. Gli Stati EFTA-SEE sono invitati a consultare autentici documenti ufficiali dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi (compresa la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Questi documenti devono essere contemporanei al processo decisionale relativo all'investimento o alla sua ubicazione. Per aiutare gli Stati EFTA-SEE a dimostrare l'effetto di incentivazione sono potenzialmente utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

⁽⁴⁵⁾ Gli scenari controfattuali sono descritti al punto 64.

71. In tale contesto, e in particolare nello *scenario 1*, il livello di redditività può essere valutato con metodi che costituiscono prassi usuali in un dato settore industriale, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) ⁽⁴⁶⁾ del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI) ⁽⁴⁷⁾ o l'utile sul capitale investito (return on capital employed, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale del beneficiario nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato.

72. Se l'aiuto non modifica il comportamento del beneficiario dell'aiuto promuovendo investimenti (supplementari) nella zona, non vi sono effetti positivi per la zona. L'aiuto non sarà pertanto ritenuto compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE se risulta che lo stesso investimento sarebbe realizzato nella zona anche in assenza dell'aiuto.

5.2.2. Regimi di aiuti al funzionamento

73. Per quanto riguarda i regimi di aiuti al funzionamento, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è probabile che, in assenza di aiuto, il livello di attività economica nella zona interessata risulti notevolmente ridotto a causa dei problemi che l'aiuto è destinato risolvere.

74. Pertanto, ove lo Stato EFTA-SEE abbia dimostrato l'esistenza e il carattere sostanziale di questi problemi nella zona in questione (cfr. punti da 54 a 57), l'Autorità riterrà che l'aiuto al funzionamento stimoli attività economiche supplementari nella zona.

5.3. Necessità dell'intervento statale

75. Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di sviluppo regionale e di coesione, è innanzitutto necessario analizzare il problema. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati a situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non riesce a conseguire, il che è particolarmente importante in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche.

76. A determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono correggere i fallimenti del mercato, contribuendo a un suo funzionamento efficiente e rafforzandone la competitività. Se il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo dell'equità o della coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati più auspicabili e più equi.

77. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per lo sviluppo di zone incluse nella carta degli aiuti a finalità regionale in conformità delle norme di cui alla sezione 7 dei presenti orientamenti, l'Autorità ritiene che senza l'intervento statale in queste zone il mercato non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di un livello sufficiente di sviluppo economico e di coesione. Pertanto, gli aiuti concessi in tali zone sono considerati necessari.

5.4. Adeguatezza degli aiuti a finalità regionale

78. La misura di aiuto deve essere uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. Una misura d'aiuto non è considerata compatibile se altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo allo sviluppo regionale e alla coesione.

⁽⁴⁶⁾ Il valore attuale netto di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

⁽⁴⁷⁾ Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata dell'investimento, ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il valore attuale netto di un flusso di cassa equivale a zero.

5.4.1. *Appropriatezza degli strumenti di intervento alternativi*

5.4.1.1. Aiuti agli investimenti

79. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non sono l'unico strumento di cui dispongono gli Stati EFTA-SEE per rilanciare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nelle zone assistite: essi possono ricorrere ad altre misure come lo sviluppo delle infrastrutture, il rafforzamento della qualità dell'istruzione e della formazione o il miglioramento del contesto in cui operano le imprese.

80. Al momento di notificare un regime di aiuti agli investimenti, gli Stati EFTA-SEE devono indicare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per contribuire a sviluppare la zona.

81. Se decide di mettere in atto un regime di aiuto settoriale, lo Stato EFTA-SEE deve dimostrare i vantaggi di questa scelta rispetto a un regime multisettoriale o ad altre opzioni strategiche.

82. L'Autorità terrà conto, in particolare, delle valutazioni di impatto del regime di aiuti proposto fornite dagli Stati EFTA-SEE. Allo stesso modo, per valutare l'adeguatezza del regime proposto può prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto nella sezione 6.

83. Nel caso degli aiuti agli investimenti ad hoc gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare come l'aiuto sia in grado di garantire un migliore sviluppo della zona interessata rispetto a un aiuto nel quadro di un regime o ad altri tipi di misure.

5.4.1.2. Regimi di aiuti al funzionamento

84. Gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che l'aiuto è appropriato per conseguire l'obiettivo del regime in relazione ai problemi che l'aiuto si prefigge di risolvere. Per dimostrare che l'aiuto è appropriato, gli Stati EFTA-SEE possono calcolare ex ante l'importo dell'aiuto sotto forma di una somma forfettaria a copertura dei costi aggiuntivi previsti durante un dato periodo, allo scopo di incentivare le imprese a contenere i costi e a sviluppare le loro attività in modo più efficace nel tempo ⁽⁴⁸⁾.

5.4.2. *Appropriatezza dei differenti strumenti di aiuto*

85. Gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi sotto diverse forme, ma gli Stati EFTA-SEE devono garantire che l'aiuto sia concesso in modo da generare le minori distorsioni degli scambi e della concorrenza possibili. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi), gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a dimostrare perché altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive quali gli anticipi rimborsabili o gli aiuti basati su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli) non siano appropriate.

86. Per valutare l'adeguatezza dello strumento di aiuto proposto è possibile prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto alla sezione 6.

5.5. **Proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo)**

5.5.1. *Aiuti agli investimenti*

87. L'importo dell'aiuto a finalità regionale deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella zona interessata.

88. Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, l'Autorità applica per gli aiuti agli investimenti intensità massime di aiuto ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁸⁾ Tuttavia, qualora le previsioni sui costi futuri e sull'andamento delle entrate siano caratterizzate da un elevato grado di incertezza e da una forte asimmetria delle informazioni, l'autorità pubblica può decidere di adottare modelli di compensazione non interamente stabiliti a priori, ma che sono una combinazione di calcoli ex ante ed ex post (per esempio utilizzando meccanismi di recupero che permettano la distribuzione di entrate impreviste).

⁽⁴⁹⁾ Cfr. sezione 7.4 sulle carte degli aiuti a finalità regionale.

89. Per un progetto di investimento iniziale, l'autorità che concede l'aiuto deve calcolare l'intensità massima e l'importo massimo dell'aiuto ⁽⁵⁰⁾ [importo di aiuto corretto ⁽⁵¹⁾ e corrispondente intensità di aiuto ridotta per i grandi progetti di investimento] al momento della concessione dell'aiuto o, se precedente, al momento della notifica dell'aiuto all'Autorità.

90. Poiché è probabile che i grandi progetti di investimento comportino maggiori distorsioni della concorrenza e degli scambi, l'importo dell'aiuto per tali progetti non deve superare l'importo di aiuto corretto.

91. Se l'investimento iniziale fa parte di un unico progetto di investimento e se quest'ultimo è un grande progetto di investimento, l'importo dell'aiuto per il singolo progetto di investimento non deve superare l'importo dell'aiuto corretto. Il tasso di cambio e il tasso di attualizzazione da applicare per rispettare tale disposizione sono quelli applicabili alla data di concessione dell'aiuto per il primo progetto del progetto unico di investimento.

92. Le intensità massime di aiuto hanno un duplice scopo.

93. Innanzitutto, per i regimi soggetti a notifica, tali intensità massime di aiuto rappresentano una sorta di «zona di sicurezza» per le PMI: se l'intensità di aiuto non supera il massimo consentito, si ritiene che l'aiuto sia proporzionato.

94. In secondo luogo, per tutti gli altri casi le intensità massime di aiuto servono da limite all'approccio del sovraccosto netto di cui ai punti da 95 a 97.

95. Di regola, l'Autorità considera gli aiuti individuali soggetti a notifica limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti dell'investimento nella zona interessata, rispetto allo scenario controfattuale di assenza di aiuto ⁽⁵²⁾, utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo. Analogamente, per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime soggetto a notifica, lo Stato EFTA-SEE deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto», utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo.

96. Per le situazioni riconducibili allo *scenario 1* (decisioni di investimento), l'importo dell'aiuto non dovrebbe pertanto superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio per portare il TRI al di sopra del normale tasso applicato dall'impresa ad altri progetti di investimento analoghi o, eventualmente, per aumentare il TRI al di sopra del costo del capitale del beneficiario nel suo insieme oppure al di sopra dei tassi di rendimento abitualmente registrati in quel settore industriale.

97. Nelle situazioni riconducibili allo *scenario 2* (incentivi alla scelta del luogo), l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra il VAN dell'investimento nella zona interessata e il VAN nell'ubicazione alternativa. Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione e le differenze salariali. Tuttavia, se il sito alternativo si trova all'interno del SEE, le sovvenzioni concesse per tale luogo non possono essere prese in considerazione.

98. Anche i calcoli utilizzati per analizzare l'effetto di incentivazione possono essere utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato. Gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto 70.

99. Un aiuto agli investimenti può essere concesso contemporaneamente a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti a finalità regionale ad hoc, a condizione che l'importo complessivo, sommando tutte le fonti, non superi l'intensità massima per progetto, che deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto. Qualsiasi altro aiuto di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti può essere cumulato unicamente se non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base a norme specifiche applicabili. Le verifiche relative al cumulo devono essere effettuate sia al momento della concessione dell'aiuto che al momento dell'erogazione dell'aiuto ⁽⁵³⁾. Se prevede la possibilità di cumulo di aiuti di Stato concessi a titolo di un regime con aiuti di Stato concessi a titolo di altri regimi, lo Stato EFTA-SEE deve specificare, per ciascun regime, il metodo per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente punto.

⁽⁵⁰⁾ Espresso come equivalente sovvenzione lordo.

⁽⁵¹⁾ *Idem*.

⁽⁵²⁾ Mettendo a confronto gli scenari controfattuali, l'aiuto deve essere attualizzato applicando lo stesso fattore dei corrispondenti scenari d'investimento e controfattuali.

⁽⁵³⁾ Il requisito secondo cui l'intensità massima di aiuto ammissibile per progetto deve essere calcolata in anticipo dalla prima autorità che concede l'aiuto non si applica quando l'aiuto è concesso nel quadro di regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali. In tali casi, le verifiche relative al cumulo non sono di norma possibili al momento della concessione dell'aiuto e dovrebbero essere effettuate al momento dell'erogazione dell'aiuto.

100. Per un investimento iniziale connesso a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE) che soddisfano i criteri del regolamento recante disposizioni specifiche relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) ⁽⁵⁴⁾, l'intensità di aiuto che si applica alla zona dell'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto per l'investimento iniziale è quella applicabile nella zona assistita in cui si sostiene la maggior parte dei costi ammissibili. Gli investimenti iniziali realizzati da grandi imprese nelle «zone c» possono ricevere solo aiuti a finalità regionale nel contesto dei progetti CTE se sono investimenti iniziali finalizzati alla creazione di una nuova attività economica.

5.5.2. Regimi di aiuti al funzionamento

101. Gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che il livello di aiuto è proporzionato ai problemi che l'aiuto si prefigge di risolvere.

102. In particolare gli Stati EFTA-SEE devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) l'aiuto deve essere calcolato in relazione a una serie predefinita di costi ammissibili interamente imputabili ai problemi che l'aiuto intende risolvere, dimostrati dallo Stato EFTA-SEE;
- 2) l'aiuto deve essere limitato a una determinata percentuale di questi costi ammissibili predefiniti e non deve superarli;
- 3) l'importo dell'aiuto per beneficiario deve essere proporzionale al livello dei problemi effettivamente riscontrati da ciascun beneficiario dell'aiuto.

103. Per quanto riguarda gli aiuti volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI delle «zone a» devono affrontare, il livello dell'aiuto deve essere progressivamente ridotto durante il periodo di attuazione del regime ⁽⁵⁵⁾. Ciò non si applica ai regimi volti a prevenire lo spopolamento nelle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica.

5.6. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

104. Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati del SEE devono essere limitati e non devono superare gli effetti positivi dell'aiuto in misura contraria all'interesse comune.

5.6.1. Osservazioni generali

105. Nell'analisi complessiva degli effetti positivi dell'aiuto (sezione 5.1) e dei suoi effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, l'Autorità può tener conto, se del caso, del fatto che, oltre a contribuire allo sviluppo regionale e alla coesione, l'aiuto produce altri effetti positivi. Questi effetti si producono ad esempio qualora si accerti che l'investimento iniziale, oltre a creare posti di lavoro a livello locale, introdurre nuove attività e/o generare entrate locali, contribuisce in modo sostanziale in particolare alla transizione digitale o alla transizione verso attività ecosostenibili, comprese quelle a basse emissioni di carbonio, a impatto climatico zero o resilienti ai cambiamenti climatici. L'Autorità presterà particolare attenzione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁶⁾ sulla tassonomia, compreso il principio «non arrecare un danno significativo», o ad altre metodologie comparabili. Inoltre, nell'ambito della valutazione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, l'Autorità può tener conto, se del caso, delle esternalità negative dell'attività sovvenzionata, qualora tali esternalità incidano negativamente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati del SEE in misura contraria all'interesse comune, creando o aggravando inefficienze del mercato ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259) o un regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) applicabile al periodo di programmazione 2021-2027, a seconda di quello che si applica a un determinato investimento iniziale.

⁽⁵⁵⁾ Anche quando sono notificati regimi di aiuti al funzionamento che prorogano le misure di aiuto esistenti.

⁽⁵⁶⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽⁵⁷⁾ Ciò potrebbe verificarsi anche nel caso in cui l'aiuto falsi il funzionamento degli strumenti economici messi in atto per internalizzare tali esternalità negative (ad esempio incidendo sui segnali di prezzo forniti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o da uno strumento analogo).

106. In termini di effetti negativi, gli aiuti a finalità regionale possono dar luogo a due tipi principali di potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, ovvero le distorsioni del mercato dei prodotti e gli effetti sull'ubicazione. Entrambi i tipi di distorsioni danno vita a inefficienze allocative (che compromettono il rendimento economico del mercato interno) e a problemi di distribuzione (distribuzione delle attività economiche tra le regioni).

107. Un effetto potenzialmente nocivo degli aiuti di Stato è il fatto che essi impediscono al mercato di funzionare efficacemente ovvero di premiare i produttori più efficienti spingendo quelli meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o a uscire dal mercato. Gli aiuti di Stato che danno luogo a un'espansione sostanziale della capacità in un mercato poco efficiente possono falsare indebitamente la concorrenza, in quanto la creazione o il mantenimento di un eccesso di capacità può comprimere i margini di profitto, ridurre gli investimenti dei concorrenti o addirittura indurre i concorrenti a uscire dal mercato. Potrebbe risultarne una situazione in cui imprese concorrenti, che sarebbero altrimenti in grado di competere sul mercato vengano costrette a uscire dal mercato. Si rischierebbe inoltre di impedire alle imprese di accedere al mercato o di espandersi e di scoraggiare i concorrenti ad innovare. Da quanto sopra descritto potrebbero derivare strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, sarebbero dannose anche per i consumatori. La disponibilità di aiuti può anche indurre i potenziali beneficiari ad adagiarsi o ad assumere comportamenti eccessivamente rischiosi, con possibili effetti negativi a lungo termine sulle prestazioni globali del settore.

108. Gli aiuti possono inoltre avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento di un potere di mercato considerevole per il beneficiario dell'aiuto. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono farlo indirettamente, scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l'accesso di nuovi concorrenti.

109. Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti a finalità regionale incidono anche, per loro natura, sull'ubicazione dell'attività economica: se una zona attrae investimenti grazie all'aiuto, altre non potranno avvalersi di questa opportunità. Le zone che subiscono gli effetti negativi dell'aiuto possono registrare una perdita di attività economica e di posti di lavoro, ivi compresi posti di lavoro per i subappaltatori, nonché un calo delle esternalità positive (per esempio in termini di effetto di raggruppamento, ricadute di conoscenza e di istruzione e formazione).

110. Ciò che distingue gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali è appunto la specificità regionale. Una caratteristica specifica degli aiuti a finalità regionale è che mirano a influenzare la scelta degli investitori riguardo al luogo in cui realizzare i loro progetti di investimento. Se compensano i costi aggiuntivi dovuti ai vincoli regionali e promuovono investimenti supplementari nelle zone assistite senza sottrarli ad altre zone assistite ugualmente o meno sviluppate, gli aiuti a finalità regionale contribuiscono non solo allo sviluppo della zona, ma anche alla coesione e quindi, in ultima analisi, vanno a beneficio di tutto il SEE. I potenziali effetti negativi degli aiuti a finalità regionale sull'ubicazione sono già limitati, in certa misura, dalle carte degli aiuti a finalità regionale, le quali definiscono le zone in cui gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi conformemente agli obiettivi di sviluppo economico regionale e di coesione e alle intensità massime di aiuto ammissibili. Per valutare l'impatto dell'aiuto sullo sviluppo della zona e sulla coesione, rimane tuttavia importante avere un'idea di cosa avverrebbe in assenza di aiuto.

5.6.2. *Evidenti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi*

111. L'Autorità ha individuato una serie di situazioni in cui gli effetti negativi degli aiuti agli investimenti a finalità regionale sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati del SEE superano chiaramente gli eventuali effetti positivi, per cui l'aiuto potrebbe non essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

5.6.2.1. *Creazione di eccesso di capacità in un mercato in fase di declino assoluto*

112. Come indicato al punto 107, per valutare gli effetti negativi dell'aiuto, l'Autorità prende in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto se il mercato è poco efficiente.

113. Se gli aiuti di Stato rendono possibile la realizzazione di investimenti che creano capacità produttiva supplementare in un mercato, vi è il rischio di potenziali effetti negativi sulla produzione o sugli investimenti in altre zone del SEE, soprattutto se l'aumento di capacità è superiore alla crescita del mercato o si verifica in un mercato caratterizzato da eccesso di capacità.

114. Pertanto se l'investimento porta alla creazione o al rafforzamento di un eccesso di capacità in un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto (ad esempio, un mercato in contrazione) ⁽⁵⁸⁾, l'Autorità ritiene che l'aiuto abbia un effetto negativo che difficilmente potrà essere compensato da eventuali effetti positivi. Si tratta in particolare dei casi riconducibili allo *scenario 1* (decisioni di investimento).

115. Per i casi riconducibili allo *scenario 2* (decisioni sull'ubicazione) in cui l'investimento avverrebbe in ogni caso nello stesso mercato geografico o, eccezionalmente, in un mercato geografico diverso ma le cui vendite riguardano lo stesso mercato geografico, l'aiuto influisce soltanto sulla decisione relativa all'ubicazione, a condizione che si limiti al minimo necessario per compensare lo svantaggio derivante dal luogo e non conferisca liquidità aggiuntiva al beneficiario dell'aiuto. In tale situazione il progetto di investimento apporterebbe al mercato geografico interessato capacità supplementari, indipendentemente dall'aiuto. Pertanto, i possibili esiti in termini di eccesso di capacità sarebbero, in linea teorica, gli stessi, indipendentemente dall'aiuto. Tuttavia, se l'ubicazione alternativa degli investimenti si trova in un mercato geografico diverso e l'aiuto conduce alla creazione di un eccesso di capacità su un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto, valgono ugualmente le conclusioni di cui al punto 114.

5.6.2.2. Effetti negativi per la coesione

116. Come indicato ai punti 109 e 110, per valutare gli effetti negativi dell'aiuto, l'Autorità deve tener conto dei suoi effetti sull'ubicazione dell'attività economica.

117. Per i casi riconducibili allo *scenario 2* (decisioni sull'ubicazione), il fatto che, in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una zona con un'intensità di aiuto a finalità regionale ⁽⁵⁹⁾ superiore o identica a quella della zona interessata, costituisce un effetto negativo, che difficilmente potrà essere compensato da eventuali effetti positivi, poiché viene meno la ragion d'essere degli aiuti a finalità regionale.

5.6.2.3. Delocalizzazione

118. Nel valutare le misure soggette a notifica l'Autorità chiederà tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all'interno del SEE. In una situazione di questo tipo, qualora l'investimento serva a permettere al beneficiario dell'aiuto di spostare un'attività verso la zona interessata, se vi è un nesso causale tra l'aiuto e la delocalizzazione, ciò comporta un effetto negativo che difficilmente sarà compensato da eventuali elementi positivi.

5.6.3. Regimi di aiuti agli investimenti

119. I regimi di aiuti agli investimenti non devono comportare significative distorsioni della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo i regimi potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Queste distorsioni potrebbero interessare i mercati del prodotto, creando o aggravando una situazione di eccesso di capacità oppure generando, aumentando o mantenendo il considerevole potere di mercato di alcuni beneficiari, con effetti negativi sugli incentivi dinamici. Gli aiuti messi a disposizione nell'ambito di regimi potrebbero portare anche a una significativa perdita di attività economica in altre zone del SEE, un rischio ancora più pronunciato se il regime è incentrato su determinati settori.

120. Gli Stati EFTA-SEE devono quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti e delle caratteristiche dei settori interessati. Per permettere all'Autorità di valutare i potenziali effetti negativi, gli Stati EFTA-SEE possono sottoporle le eventuali valutazioni d'impatto disponibili nonché valutazioni ex post svolte per precedenti regimi simili.

⁽⁵⁸⁾ L'Autorità valuterà questo aspetto in termini di volume e di valore, tenendo conto della congiuntura.

⁽⁵⁹⁾ Per verificare tale aspetto, si dovrebbe utilizzare il massimale standard di aiuto applicabile nelle «zone c» che confinano con «zone a», indipendentemente dalle intensità di aiuto maggiorate, conformemente al punto 184.

121. Quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare e a confermare che l'aiuto non produca gli effetti negativi evidenti di cui ai punti da 111 a 118. La verifica può basarsi sulle informazioni ricevute dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di aiuto e sulla dichiarazione resa nel modulo di domanda di aiuto, la quale dovrebbe indicare un sito alternativo nell'ipotesi in cui non venga concesso alcun aiuto.

5.6.4. Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica

122. Per valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali, l'Autorità fa una distinzione tra i due scenari controfattuali descritti ai punti 96 e 97.

5.6.4.1. Situazioni corrispondenti allo *scenario 1* (decisioni di investimento)

123. Nelle situazioni corrispondenti allo *scenario 1*, l'Autorità attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e al concetto di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti ai punti da 124 a 133 e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto. Tuttavia, qualora fosse assodato che l'aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui al punto 114, è improbabile che tali effetti negativi siano controbilanciati da eventuali effetti positivi e che l'aiuto sia ritenuto compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

124. Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati EFTA-SEE dovrebbero fornire prove che consentano all'Autorità di individuare i mercati del prodotto interessati (prodotti che risentono del cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento ⁽⁶⁰⁾. Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (in virtù delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell'utilizzo previsto) o dal produttore (in virtù della flessibilità degli impianti di produzione).

125. Per valutare le potenziali distorsioni, l'Autorità utilizzerà più criteri, tra cui la struttura del mercato del prodotto interessato, l'andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario dell'aiuto, le barriere all'ingresso e all'uscita e la differenziazione del prodotto.

126. Il fatto che un'impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di reggere da sola la concorrenza oppure che trae vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti.

127. L'Autorità distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:

- 1) quando è in atto un'espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino; e
- 2) quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato.

128. Per decidere se l'aiuto serva alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, l'Autorità prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà se il mercato sia poco efficiente oppure no.

129. Nel caso di un mercato in crescita, vi sono di solito meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l'uscita dal mercato o l'ingresso sul mercato.

⁽⁶⁰⁾ Per i progetti di investimento che comportano la produzione di vari prodotti diversi, deve essere valutato ciascun prodotto.

130. I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. L'Autorità distingue tra i casi in cui, in una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (ossia è in contrazione) e quelli in cui il mercato è in fase di declino relativo (ossia cresce ma senza superare il tasso di crescita di riferimento).

131. La scarsa efficienza del mercato è misurata, di norma, in relazione al prodotto interno lordo (PIL) registrato nel SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento), ma può essere anche misurata sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi tre-cinque anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato, gli indici di utilizzo della capacità che dovrebbero derivarne e la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti in termini di prezzi e di margini di profitto.

132. In alcuni casi, prendere in considerazione la crescita del mercato del prodotto nel SEE potrebbe non essere opportuno per valutare globalmente gli effetti dell'aiuto, in particolare se il mercato geografico è mondiale. In casi simili, l'Autorità valuterà l'effetto dell'aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell'eventuale rischio che comporti un'esclusione dei produttori del SEE.

133. Per valutare l'esistenza di un considerevole potere di mercato, l'Autorità terrà conto della posizione del beneficiario dell'aiuto in un dato periodo di tempo prima di aver ricevuto l'aiuto e della sua posizione prevista sul mercato dopo aver completato l'investimento. L'Autorità prenderà in considerazione le quote di mercato del beneficiario, così come le quote di mercato dei suoi concorrenti e altri fattori pertinenti. Ad esempio valuterà la struttura del mercato esaminando la concentrazione del mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso ⁽⁶¹⁾, il potere contrattuale dell'acquirente ⁽⁶²⁾ e le barriere all'espansione o all'uscita.

5.6.4.2. Situazioni corrispondenti allo *scenario 2* (decisioni sull'ubicazione)

134. Se l'analisi controfattuale suggerisce che, anche in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in un altro luogo (*scenario 2*) dello stesso mercato geografico del prodotto in esame, e se l'aiuto è proporzionale, in linea di principio è probabile che l'esito in termini di eccesso di capacità o di considerevole potere di mercato sia lo stesso, a prescindere dalla presenza dell'aiuto. In tali casi, gli effetti positivi dell'aiuto sono probabilmente tali da compensare i limitati effetti negativi sulla concorrenza. Tuttavia, se l'ubicazione alternativa si trova all'interno del SEE, l'Autorità si concentra in particolare sugli effetti negativi che questa potrebbe produrre. Di conseguenza, se l'aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui ai punti 117 e 118, è improbabile che questi siano compensati da eventuali effetti positivi ed è pertanto improbabile che l'aiuto sia ritenuto compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

5.6.5. Regimi di aiuti al funzionamento

135. Se l'aiuto è necessario e proporzionale per conseguire il contributo allo sviluppo regionale e alla coesione di cui alla sottosezione 5.1.3, è probabile che gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati del SEE siano compensati dagli effetti positivi. Tuttavia, in alcuni casi, l'aiuto potrebbe comportare cambiamenti nella struttura del mercato o nelle caratteristiche di un settore o di un'industria, che a loro volta causerebbero notevoli distorsioni della concorrenza con barriere all'ingresso o all'uscita del mercato, effetti di sostituzione o spostamento dei flussi di scambi. In questi casi, è improbabile che gli effetti negativi possano essere compensati da eventuali effetti positivi.

5.7. Trasparenza

136. Gli Stati EFTA-SEE garantiscono la pubblicazione, nella piattaforma Transparency Award Module ⁽⁶³⁾ della Commissione europea o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato, delle seguenti informazioni:

- 1) il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;
- 2) informazioni su ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR, secondo la struttura di cui all'allegato VIII.

⁽⁶¹⁾ Tra le barriere all'ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione e le barriere all'accesso alle reti e alle infrastrutture. Se l'aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario è già insediato in qualità di operatore, l'eventuale presenza di barriere all'ingresso può intensificarne il potenziale considerevole potere di mercato e quindi aggravare i possibili effetti negativi.

⁽⁶²⁾ In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.

⁽⁶³⁾ «State Aid Transparency Public Search», disponibile al seguente indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en>.

137. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai progetti CTE, le informazioni di cui al punto 136 devono essere pubblicate sul sito web dello Stato del SEE in cui ha sede l'autorità di gestione ⁽⁶⁴⁾ interessata. In alternativa, tutti gli Stati del SEE partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

138. Gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a organizzare i siti web esaustivi sugli aiuti di Stato di cui al punto 136 in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni devono essere pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il pubblico deve poter accedere al sito senza restrizioni o obbligo di registrazione dell'utente.

139. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le condizioni di cui al punto 136, paragrafo 2), sono considerate soddisfatte se gli Stati EFTA-SEE pubblicano le informazioni richieste relative agli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

0,1-0,5;

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30;

30-60;

60-100;

100-250; e

250 e oltre.

140. Le informazioni menzionate al punto 136, paragrafo 2), devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale ⁽⁶⁵⁾. Per gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a pubblicare tali informazioni entro sei mesi dalla data di adozione della decisione dell'Autorità che dichiara gli aiuti compatibili. Per consentire l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato previste dall'accordo SEE, le informazioni devono rimanere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

141. L'Autorità pubblicherà sul suo sito web il link al sito internet sugli aiuti di Stato di cui al punto 136.

6. VALUTAZIONE

142. A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, l'Autorità può esigere che i regimi di aiuto di cui al punto 143 siano soggetti a una valutazione ex post. Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato, ovvero che rischiano di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non ne è valutata per tempo l'attuazione.

143. Una valutazione ex post può essere richiesta per i regimi caratterizzati da ingenti importi di aiuto o che presentano caratteristiche innovative o quando sono previste significative modifiche a livello di mercato, tecnologia o normative. In ogni caso, sarà richiesta una valutazione per i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre agli Stati EFTA-SEE un onere sproporzionato, le valutazioni ex post sono richieste soltanto per i regimi di aiuti la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.

⁽⁶⁴⁾ Secondo la definizione di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1299/2013.

⁽⁶⁵⁾ Nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, a fini di registrazione il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto corrisponderà alla data della concessione.

144. L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione, rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dall'Autorità e che non abbiano prodotto esiti negativi. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione deve essere sospeso con effetto immediato.

145. L'obiettivo della valutazione dovrebbe essere quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Essa dovrebbe inoltre valutare l'incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi.

146. Per i regimi di aiuto soggetti all'obbligo di valutazione di cui al punto 143, gli Stati EFTA-SEE devono notificare un progetto di piano di valutazione, che formerà parte integrante della valutazione del regime da parte dell'Autorità, secondo le seguenti modalità:

- 1) insieme al regime di aiuti, se la dotazione di aiuti di Stato del regime è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;
- 2) entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola ad un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;
- 3) entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.

147. Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dall'Autorità ⁽⁶⁶⁾. Gli Stati EFTA-SEE devono pubblicare il piano di valutazione approvato dall'Autorità.

148. La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che devono essere entrambe pubblicate dagli Stati EFTA-SEE.

149. La valutazione finale deve essere presentata all'Autorità in tempo utile per consentirle di valutare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime. Tale periodo può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. L'ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

7. CARTE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

150. Nella presente sezione, l'Autorità stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE. Le zone che soddisfano tali condizioni e che gli Stati EFTA-SEE intendono designare come «a» o «c» ⁽⁶⁷⁾ devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare all'Autorità, che quest'ultima deve approvare prima che l'aiuto sia concesso a imprese situate in tali zone.

151. Le carte devono inoltre specificare le intensità massime di aiuto che si applicano in tali zone durante il periodo di validità della carta approvata.

152. Per mantenere l'effetto di incentivazione dell'aiuto, se le domande di aiuto per misure di aiuto discrezionali sono state presentate già prima dell'inizio del periodo di validità della carta, l'«importo di aiuto ritenuto necessario» indicato nella domanda di aiuto originaria non deve essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata che potrebbe essere disponibile ai sensi dei presenti orientamenti.

⁽⁶⁶⁾ Sulla base del documento di lavoro dei servizi della Commissione «Common methodology for State aid evaluation», Bruxelles, 28.5.2014 [SWD(2014) 179 final] o eventuali documenti che lo sostituiscono.

⁽⁶⁷⁾ Anche le zone scarsamente popolate e le zone a bassissima densità demografica dovrebbero essere identificate nella carta degli aiuti a finalità regionale.

153. Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazione fiscale, le intensità massime di aiuto previste dai presenti orientamenti possono essere applicate soltanto ai progetti avviati a partire dalla data in cui la maggiorazione della pertinente intensità massima di aiuto è diventata applicabile in virtù delle pertinenti norme nazionali. Per i progetti avviati prima di tale data, continuerà ad applicarsi l'intensità massima di aiuto approvata nell'ambito della precedente carta degli aiuti a finalità regionale.

7.1. Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale

154. Dal momento che la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale deroga dal divieto generale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ritiene che la popolazione complessiva delle «zone a» e delle «zone c» dell'UE-27 debba essere inferiore a quella delle zone non designate. La copertura totale delle zone designate nell'UE-27 dovrebbe quindi essere inferiore al 50 % della popolazione dell'UE-27.

155. Negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 ⁽⁶⁸⁾, la Commissione aveva fissato la copertura complessiva delle «zone a» e delle «zone c» al 47 % della popolazione dell'UE-28. Alla luce del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'UE, la Commissione ritiene opportuno aumentare al 48 % la copertura complessiva dell'UE-27 in termini di popolazione.

156. Di conseguenza, negli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁶⁹⁾ il massimale complessivo di copertura delle «zone a» e delle «zone c» è fissato per gli Stati membri al 48 % della popolazione UE-27.

156 bis. L'Autorità condivide il punto di vista della Commissione. Di conseguenza, sarebbe opportuno fissare nei presenti orientamenti un massimale complessivo di copertura corrispondente per tutto il SEE, comprendente gli Stati EFTA-SEE. Questo massimale a livello del SEE si ottiene integrando la popolazione degli Stati EFTA-SEE nel calcolo del massimale di copertura stabilito negli orientamenti della Commissione. Pertanto, ai fini dei presenti orientamenti, il massimale complessivo di copertura delle «zone a» e delle «zone c» è fissato al 48 % della popolazione totale del SEE, sulla base dei dati Eurostat per il 2018.

7.2. La deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a)

157. L'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE sancisce che possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell'accordo «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». Secondo la Corte di giustizia, l'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), [del trattato sul funzionamento dell'Unione europea] dimostra che la deroga riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella [dell'Unione] nel suo complesso ⁽⁷⁰⁾.

158. L'Autorità ritiene di conseguenza che le condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE siano soddisfatte nelle regioni statistiche di livello 2 con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore o pari al 75 % della media del SEE ⁽⁷¹⁾.

159. Gli Stati EFTA-SEE possono quindi designare le seguenti zone come «zone a»:

- 1) le regioni statistiche di livello 2 il cui PIL pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto ⁽⁷²⁾, è inferiore o pari al 75 % della media SEE (in base alla media degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati Eurostat ⁽⁷³⁾);
- 2) [...].

⁽⁶⁸⁾ GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

⁽⁶⁹⁾ Questo massimale è fissato sulla base dei dati Eurostat relativi alla popolazione per il 2018. Il massimale corrisponderà al 48,00 % dell'UE-27 2020 – (Unione europea – 27 paesi (dal 2020)).

⁽⁷⁰⁾ Sentenza del 14 ottobre 1987, *Germania/Commissione*, causa 248/84, ECLI:EU:C:1987:437, punto 19, sentenza del 14 gennaio 1997, *Spagna/Commissione*, causa C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, punto 15, e sentenza del 7 marzo 2002 *Italia/Commissione*, causa C-310/99, ECLI:EU:C:2002:143, punto 77.

⁽⁷¹⁾ [...].

⁽⁷²⁾ In tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite nei presenti orientamenti, il PIL è misurato in SpA.

⁽⁷³⁾ I dati si riferiscono al periodo 2016-2018. In tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite in relazione alla media SEE, i dati si basano sulla media dei dati regionali Eurostat per il 2016-2018 (aggiornati il 23.3.2020).

160. L'allegato I indica le «zone a» ammissibili per Stato EFTA-SEE. Al momento dell'adozione dei presenti orientamenti, nessuna regione degli Stati EFTA-SEE poteva beneficiare della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE.

7.3. La deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c)

161. L'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE sancisce che possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell'accordo «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Secondo la Corte di giustizia, la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [del trattato sul funzionamento dell'Unione europea] [...] consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dall'articolo [107], paragrafo 3, lettera a), «purché gli aiuti che vi sono destinati «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale» ⁽⁷⁴⁾. L'Autorità ritiene che lo stesso valga ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

162. Il massimale di copertura per le «zone c» nel SEE («copertura c») si ottiene deducendo la popolazione delle «zone a» ammissibili del SEE dal massimale di copertura complessivo a livello del SEE di cui al punto 156 bis.

163. Vi sono due categorie di «zone c»:

- 1) le zone che soddisfano certe condizioni prestabilite e che uno Stato EFTA-SEE può quindi designare come «zone c» senza ulteriori giustificazioni («zone c predefinite»);
- 2) le zone che uno Stato EFTA-SEE può, a sua discrezione, designare come «zone c» purché dimostri che soddisfano certi criteri socioeconomici («zone c non predefinite»).

7.3.1. «Zone c predefinite»

7.3.1.1. Assegnazione specifica della «copertura c» per le «zone c predefinite»

164. [...] ⁽⁷⁵⁾.

165. L'Autorità ritiene inoltre che gli Stati EFTA-SEE debbano avere sufficiente «copertura c» per poter designare come «zone c» le zone con bassa densità di popolazione.

166. Le seguenti zone saranno quindi considerate come «zone c predefinite»:

- 1) [...];
- 2) zone scarsamente popolate: le regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km² o le regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km² (dati Eurostat sulla densità di popolazione per il 2018).

167. L'allegato I indica la ripartizione specifica della copertura per le «zone c predefinite» per Stato EFTA-SEE. Questa ripartizione della popolazione può essere utilizzata soltanto per designare «zone c predefinite».

7.3.1.2. Designazione delle «zone c predefinite»

168. Uno Stato EFTA-SEE può designare come «zone c» le «zone c predefinite» di cui al punto 166.

169. Per le zone scarsamente popolate, in linea di principio gli Stati EFTA-SEE dovrebbero designare le regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km² o le regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km². Tuttavia, gli Stati EFTA-SEE possono designare parti di regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km² o altre zone contigue limitrofe a queste regioni statistiche di livello 3, a condizione che tali zone abbiano meno di 12,5 abitanti per km². Per le zone a bassissima densità demografica, gli Stati EFTA-SEE possono designare regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km² o altre zone contigue più piccole limitrofe a tali regioni statistiche di livello 2, a condizione che tali zone abbiano meno di 8 abitanti per km² e che la popolazione complessiva delle zone a bassissima densità demografica e scarsamente popolate non superi la ripartizione specifica della «copertura c» di cui al punto 167.

⁽⁷⁴⁾ Germania/Commissione, causa 248/84, op. cit., punto 19.

⁽⁷⁵⁾ [...].

7.3.2. «Zone c non predefinite»

7.3.2.1. Metodo da utilizzare per la ripartizione tra gli Stati EFTA-SEE della copertura per le «zone c non predefinite»

170. Il massimale di copertura totale per le «zone c non predefinite» nel SEE si ottiene deducendo la popolazione delle «zone a» ammissibili e delle «zone c predefinite» per l'UE-27 e gli Stati EFTA-SEE dal massimale di copertura complessivo a livello del SEE fissato al punto 156 bis. La copertura delle «zone c non predefinite» è ripartita tra gli Stati EFTA-SEE applicando il metodo di cui all'allegato III.

7.3.2.2. Rete di sicurezza e copertura minima in termini di popolazione

171. Per garantire continuità nelle carte degli aiuti a finalità regionale e un margine minimo di manovra per tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene che nessuno Stato membro debba perdere più del 30 % della sua copertura totale rispetto al periodo 2017-2020 e che tutti gli Stati membri debbano avere una copertura minima in termini di popolazione.

172. Pertanto, in deroga al massimale di copertura complessiva di cui al punto 156 degli orientamenti della Commissione, quest'ultima ha aumentato la «copertura c» per ciascuno Stato membro in modo che:

- 1) la copertura totale «a» e «c» di ciascuno Stato membro interessato non risulti ridotta di più del 30 % rispetto al periodo 2017-2020 ⁽⁷⁶⁾;
- 2) tutti gli Stati membri abbiano una copertura in termini di popolazione pari almeno al 7,5 % della popolazione nazionale ⁽⁷⁷⁾.

172 bis. L'Autorità condivide il punto di vista della Commissione. Di conseguenza, la «copertura c» è aumentata in modo che il Liechtenstein riceva la copertura minima in termini di popolazione del 7,5 % della popolazione nazionale.

173. L'allegato I riporta la copertura per le «zone c non predefinite», comprese la rete di sicurezza e la copertura minima in termini di popolazione, per ciascuno Stato EFTA-SEE.

7.3.2.3. Designazione delle «zone c non predefinite»

174. L'Autorità ritiene che i criteri utilizzati dagli Stati EFTA-SEE per designare le «zone c» debbano rispecchiare la varietà di situazioni in cui la concessione di aiuti a finalità regionale possa essere giustificata. I criteri dovrebbero quindi tener conto dei problemi socioeconomici, geografici o strutturali facilmente riscontrabili nelle «zone c» e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale non inciderà sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

175. Pertanto, gli Stati EFTA-SEE possono designare come «c» le «zone c non predefinite» che soddisfano i seguenti criteri:

- 1) Criterio 1: zone contigue con almeno 100 000 abitanti ⁽⁷⁸⁾. Tali zone devono essere situate nelle regioni statistiche di livello 2 o di livello 3 con:
 - i) un PIL pro capite inferiore o uguale alla media SEE; oppure
 - ii) un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale ⁽⁷⁹⁾.
- 2) Criterio 2: regioni statistiche di livello 3 con meno di 100 000 abitanti con:
 - i) un PIL pro capite inferiore o uguale alla media SEE; oppure
 - ii) un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale.

⁽⁷⁶⁾ Questo aspetto della rete di sicurezza si applica alla Germania, all'Irlanda, a Malta e alla Slovenia.

⁽⁷⁷⁾ Tale copertura minima in termini di popolazione si applica alla Danimarca e al Lussemburgo.

⁽⁷⁸⁾ Questa soglia si riduce a 50 000 abitanti per gli Stati EFTA-SEE che hanno una copertura per le «zone c non predefinite» inferiore a 1 milione di abitanti o a 10 000 abitanti per gli Stati EFTA-SEE la cui popolazione è inferiore a 1 milione di abitanti.

⁽⁷⁹⁾ I calcoli relativi alla disoccupazione dovrebbero basarsi sui dati regionali pubblicati dall'ufficio statistico nazionale, utilizzando la media degli ultimi tre anni per i quali tali dati sono disponibili (al momento della notifica della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale). Salvo ove diversamente indicato nei presenti orientamenti, il tasso di disoccupazione rispetto alla media nazionale è calcolato su tale base.

- 3) Criterio 3: isole o zone contigue caratterizzate da una situazione di isolamento geografico simile (es. penisole o zone montagnose) con:
- i) un PIL pro capite inferiore o uguale alla media SEE ⁽⁸⁰⁾; oppure
 - ii) un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale ⁽⁸¹⁾; oppure
 - iii) meno di 5 000 abitanti.
- 4) Criterio 4: regioni statistiche di livello 3, o parti di tali regioni, che formano zone contigue limitrofe a una «zona a» o che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro del SEE o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
- 5) Criterio 5: zone contigue con almeno 50 000 abitanti ⁽⁸²⁾ che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in grave declino, purché non siano situate in regioni statistiche di livello 3 o in zone contigue che soddisfano le condizioni per essere designate come zone predefinite o le condizioni di cui ai criteri da 1 a 4 ⁽⁸³⁾.

176. Per quanto riguarda i criteri di cui al punto 175, il concetto di aree contigue fa riferimento a unità amministrative locali (LAU) ⁽⁸⁴⁾ intere o a un gruppo di LAU ⁽⁸⁵⁾. Si riterrà che un gruppo di LAU formi una zona contigua se ciascuna zona del gruppo ha un confine amministrativo in comune con un'altra zona del gruppo ⁽⁸⁶⁾.

177. Il rispetto della copertura in termini di popolazione consentita per ciascuno Stato EFTA-SEE sarà accertato sulla base dei dati più recenti sulla popolazione totale residente nelle zone interessate, pubblicati dall'ufficio statistico nazionale.

7.4. Intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti

178. L'Autorità ritiene che le intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti debbano tener conto della natura e del grado di disparità tra i livelli di sviluppo nelle diverse zone del SEE. Pertanto, le intensità massime di aiuto dovrebbero essere superiori nelle «zone a» rispetto alle «zone c».

7.4.1. Intensità massime di aiuto nelle «zone a»

179. L'intensità di aiuto per le grandi imprese situate nelle «zone a» non deve superare:

- 1) il 50 % nelle regioni statistiche di livello 2 il cui PIL pro capite è inferiore o uguale al 55 % della media SEE;

⁽⁸⁰⁾ Per calcolare se tali isole o zone contigue hanno un PIL pro capite inferiore o uguale alla media SEE, gli Stati EFTA-SEE possono utilizzare i dati forniti dagli uffici statistici nazionali o da altre fonti riconosciute.

⁽⁸¹⁾ Per calcolare se tali isole o zone contigue hanno un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale, gli Stati EFTA-SEE possono utilizzare i dati forniti dagli uffici statistici nazionali o da altre fonti riconosciute.

⁽⁸²⁾ Questa soglia si riduce a 25 000 abitanti per gli Stati EFTA-SEE che hanno una «copertura c» non predefinita inferiore a 1 milione di abitanti, a 10 000 abitanti per gli Stati EFTA-SEE la cui popolazione complessiva è inferiore a 1 milione di abitanti o a 5 000 abitanti per le isole o zone contigue caratterizzate da un isolamento geografico simile.

⁽⁸³⁾ Ai fini dell'applicazione del criterio 5, gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che la zona sta attraversando importanti cambiamenti strutturali o che si trova in una fase di grave declino relativo, sulla base di un raffronto tra la situazione delle zone interessate con quella di altre zone nello stesso Stato EFTA-SEE o in altri Stati del SEE, prendendo in considerazione indicatori socioeconomici riguardanti le statistiche strutturali sulle imprese, i mercati del lavoro, i conti delle famiglie, la formazione o altri indicatori analoghi. A tal fine, gli Stati EFTA-SEE possono fare riferimento ai dati forniti dagli uffici statistici nazionali o da altre fonti riconosciute. [...].

⁽⁸⁴⁾ Le unità amministrative locali (LAU) sono definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/1755. Come indicato nella nota 30, tale regolamento non è stato integrato nell'accordo SEE. Tuttavia, al fine di disporre di definizioni comuni a fronte di una domanda in continuo aumento di informazioni statistiche a livello regionale, l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) e gli istituti nazionali dei paesi candidati e dell'EFTA hanno convenuto che le regioni statistiche siano stabilite analogamente alla classificazione NUTS.

⁽⁸⁵⁾ Lo Stato EFTA-SEE può tuttavia designare parti di una LAU, a condizione che la popolazione della LAU interessata superi la soglia minima richiesta per le zone contigue ai sensi dei criteri 1 o 5 (comprese le soglie di popolazione ridotte) e che la popolazione delle parti di tale LAU sia pari almeno al 50 % della popolazione minima prevista dal criterio pertinente.

⁽⁸⁶⁾ Per le isole, le frontiere amministrative comprendono i confini marittimi con altre unità amministrative dello Stato EFTA-SEE interessato.

- 2) il 40 % nelle regioni statistiche di livello 2 il cui PIL pro capite è superiore al 55 % e inferiore o uguale al 65 % della media SEE;
- 3) il 30 % nelle regioni statistiche di livello 2 il cui PIL pro capite è superiore al 65 % della media SEE.

180. [...].

181. Le intensità di aiuto di cui al punto 179 possono essere maggiorate nelle zone di cui alle sezioni 7.4.4 e 7.4.5, se l'intensità di aiuto per le grandi imprese della zona interessata non supera il 70 %.

7.4.2. Intensità massime di aiuto nelle «zone c»

182. L'intensità di aiuto per le grandi imprese non deve superare:

- 1) il 20 % nelle zone scarsamente popolate e nelle zone (regioni statistiche di livello 3 o loro parti) che hanno un confine territoriale con un paese al di fuori del SEE o dell'EFTA;
- 2) il 15 % nelle «ex zone a»;
- 3) il 10 % nelle «zone c non predefinite» con un PIL pro capite superiore al 100 % della media SEE e un tasso di disoccupazione inferiore al 100 % della media SEE;
- 4) il 15 % nelle altre «zone c non predefinite».

183. Nelle «ex zone a» l'intensità di aiuto pari al 15 % di cui al punto 182, paragrafo 2), può essere aumentata di un massimo di 5 punti percentuali nel periodo fino al 31 dicembre 2024.

184. Nel caso di una «zona c» contigua ad una «zona a», le intensità di aiuto di cui al punto 182 nelle regioni statistiche di livello 3 o in parti di queste regioni all'interno di detta «zona c» che sono contigue alla «zona a» possono essere maggiorate nella misura necessaria affinché la differenza in termini di intensità di aiuto tra le due zone non superi 15 punti percentuali.

185. Le intensità di aiuto di cui al punto 182 possono essere maggiorate anche nelle zone di cui alla sezione 7.4.5.

7.4.3. Maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI

186. Le intensità di aiuto descritte nelle sottosezioni 7.4.1 e 7.4.2 possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni ⁽⁸⁷⁾.

7.4.4. Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta ⁽⁸⁸⁾

187. [...] ⁽⁸⁹⁾.

7.4.5. Maggiorazione delle intensità di aiuto per le regioni che registrano una perdita di popolazione

188. Le intensità massime di aiuto di cui alla sottosezione 7.4.1 possono essere maggiorate di 10 punti percentuali e le intensità massime di aiuto di cui alla sottosezione 7.4.2 possono essere maggiorate di 5 punti percentuali per le regioni statistiche di livello 3 che hanno registrato una perdita di popolazione superiore al 10 % nel periodo 2009-2018 ⁽⁹⁰⁾.

7.5. Notifica delle carte degli aiuti a finalità regionale e relativa valutazione

189. Successivamente all'adozione dei presenti orientamenti, ciascuno Stato EFTA-SEE notifica all'Autorità un'unica carta degli aiuti a finalità regionale che sarà valida dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Ogni notifica deve includere le informazioni di cui all'allegato V.

⁽⁸⁷⁾ Le intensità di aiuto maggiorate per le PMI non si applicano agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento.

⁽⁸⁸⁾ [...].

⁽⁸⁹⁾ [...].

⁽⁹⁰⁾ Cfr. allegato IV.

190. L'Autorità esaminerà, per ciascuno Stato EFTA-SEE, la carta degli aiuti a finalità regionale notificata e, se essa soddisfa le condizioni stabilite nei presenti orientamenti, adotterà una decisione che la approva. Tutte le carte degli aiuti a finalità regionale sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel supplemento SEE e formano parte integrante dei presenti orientamenti.

7.6. Modifiche

7.6.1. Riserva di copertura in termini di popolazione

191. Uno Stato EFTA-SEE può decidere, su propria iniziativa, di costituire una riserva per quanto riguarda la copertura nazionale in termini di popolazione, che consiste nella differenza tra il massimale di copertura della popolazione per lo Stato EFTA-SEE in questione, assegnato dall'Autorità ⁽⁹¹⁾, e la copertura per le zone «a» e «c» designate nella carta degli aiuti a finalità regionale dallo stesso Stato EFTA-SEE.

192. Lo Stato EFTA-SEE che decide di costituire una tale riserva può, in qualsiasi momento, utilizzarla per aggiungere nella sua carta nuove «zone c» fino a raggiungimento del massimale di copertura nazionale. A tal fine, lo Stato EFTA-SEE può utilizzare gli ultimi dati socioeconomici forniti da Eurostat o dall'ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute. La popolazione delle «zone c» interessate è calcolata sulla base dei dati sulla popolazione utilizzati per determinare la carta iniziale.

193. Lo Stato EFTA-SEE deve informare l'Autorità ogni volta che intende utilizzare la propria riserva per aggiungere nuove «zone c», prima di introdurre tali modifiche.

7.6.2. Revisione di medio termine

194. Nel 2023 verrà effettuata una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale, basata su dati statistici aggiornati. Entro giugno 2023 l'Autorità comunicherà i dettagli relativi a tale revisione intermedia.

8. MODIFICA DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020

195. Nella notifica di cui al punto 189, uno Stato EFTA-SEE può anche includere una modifica della propria carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2021 ⁽⁹²⁾ per sostituire le zone ammissibili agli aiuti ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 con le zone ammissibili agli aiuti nella carta che deve essere approvata dall'Autorità ai sensi del punto 190 dei presenti orientamenti. La carta degli aiuti a finalità regionale riveduta sarà valida dalla data di adozione della decisione dell'Autorità relativa alla modifica notificata della carta 2014-2021 fino al 31 dicembre 2021. In tale decisione verranno inoltre indicate le intensità massime di aiuto applicabili nelle zone ammissibili agli aiuti ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2021 modificata, che corrisponderanno alle intensità massime di aiuto stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. La carta modificata costituirà parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, in linea con il punto 157 di tali orientamenti.

196. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 sono modificati come segue:

1) il punto 20, lettera q), è sostituito dal seguente:

«carta degli aiuti a finalità regionale»: elenco delle aree designate da uno Stato EFTA-SEE conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti o negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, e approvato dall'Autorità;»;

2) dopo il punto 161 è inserito il seguente punto 161 bis:

«5.6.3. **Modifica sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022**

161 bis. Uno Stato EFTA-SEE può chiedere la modifica della propria carta degli aiuti a finalità regionale conformemente alla sezione 7.6 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

⁽⁹¹⁾ Cfr. allegato I.

⁽⁹²⁾ La carta degli aiuti a finalità regionale approvata dall'Autorità ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 applicabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2021.

9. APPLICABILITÀ DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

197. L'Autorità applicherà i principi definiti nei presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutte le misure di aiuto a finalità regionale soggette a obbligo di notifica che sono state concesse o che si prevede di concedere dopo il 31 dicembre 2021.

198. Le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale o delle misure di aiuto che saranno concessi dopo il 31 dicembre 2021 non possono essere considerate complete fintanto che l'Autorità non avrà approvato, mediante decisione, la carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato EFTA-SEE interessato, a norma delle disposizioni della sottosezione 7.5.

199. L'attuazione dei presenti orientamenti comporterà alcune modifiche delle norme applicabili agli aiuti a finalità regionale. Risulta pertanto necessario valutare se tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti ⁽⁹³⁾ — tra cui i regimi di aiuti agli investimenti e i regimi di aiuti al funzionamento — la cui validità sarà prorogata oltre il 2021 continuino ad essere giustificati ed efficaci.

200. Per questi motivi, l'Autorità propone agli Stati EFTA-SEE le seguenti opportune misure ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3:

- 1) gli Stati EFTA-SEE devono limitare l'applicazione di tutti i regimi di aiuti regionali esistenti agli aiuti destinati ad essere concessi al più tardi entro il 31 dicembre 2021;
- 2) gli Stati EFTA-SEE devono modificare ogni altro regime esistente di aiuti orizzontali che preveda un trattamento specifico per gli aiuti a progetti nelle regioni assistite, in modo da assicurare che gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 siano conformi alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto;
- 3) gli Stati EFTA-SEE devono confermare l'accettazione delle misure di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) entro il 31 dicembre 2021.

10. RELAZIONI E MONITORAGGIO

201. Conformemente al protocollo 3 e alla decisione n. 195/04/COL dell'Autorità ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾, gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a presentare all'Autorità relazioni annuali.

202. Gli Stati EFTA-SEE devono conservare una documentazione dettagliata di tutte le misure di aiuto, comprensiva di tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni in materia di costi ammissibili e di intensità massime di aiuto. Gli Stati EFTA-SEE devono conservare tale documentazione per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e devono metterla a disposizione dell'Autorità, su richiesta.

11. REVISIONE

203. L'Autorità può decidere di modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'UE e di impegni internazionali o per qualsiasi altro giustificato motivo.

⁽⁹³⁾ Le misure di aiuto attuate a norma del regolamento generale di esenzione per categoria non sono considerate regimi di aiuto esistenti. I regimi di aiuti attuati in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 non sono considerati regimi di aiuti esistenti, tranne quando sono ritenuti tali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della parte II di detto protocollo.

⁽⁹⁴⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 27 della parte II del protocollo 3. La versione consolidata della decisione è consultabile all'indirizzo: <https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/2017-Consolidated-version-of-Dec-195-054-COL-002-.pdf>

⁽⁹⁵⁾ [...].

ALLEGATO I

Copertura degli aiuti a finalità regionale per Stato EFTA-SEE, 2022-2027

Norvegia	Regione statistica	PIL pro capite	Percentuale di popolazione nazionale
«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate)	NO021, NO022 Innlandet	—	7,30 %
	NO061, NO062 Trøndelag	—	8,66 %
	NO071 Nordland	—	4,60 %
	NO072, NO073 Troms og Finnmark	—	4,58 %
«Zone c non predefinite»	—	—	6,87 %
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027	—	—	32,02 %

Islanda	Regione statistica	PIL pro capite	Percentuale di popolazione nazionale
«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate)	IS00 Islanda	—	100 %
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027	—	—	100 %

Liechtenstein	Regione statistica	PIL pro capite	Percentuale di popolazione nazionale
«Zone c non predefinite»	—	—	7,50 %
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027	—	—	7,50 %

ALLEGATO II

[...]

[...].

ALLEGATO III

Metodo da utilizzare per la ripartizione tra gli Stati EFTA-SEE della copertura per le «zone c non predefinite»

L'Autorità calcola la copertura per le «zone c non predefinite» per ciascuno Stato EFTA-SEE applicando il seguente metodo:

- 1) L'Autorità identifica le regioni statistiche di livello 3 degli Stati EFTA-SEE che non rientrano in nessuna delle seguenti zone:
 - «zone a» ammissibili di cui all'allegato I;
 - «ex zone a» di cui all'allegato I;
 - zone scarsamente popolate di cui all'allegato I.
- 2) Tra le regioni statistiche di livello 3 individuate nella fase 1, l'Autorità identifica quelle con:
 - un PIL pro capite ⁽¹⁾ inferiore o uguale alla soglia di disparità del PIL nazionale pro capite ⁽²⁾; o
 - un tasso di disoccupazione ⁽³⁾ superiore o uguale alla soglia di disparità del tasso di disoccupazione ⁽⁴⁾ oppure superiore o uguale al 150 % della media nazionale; o
 - un PIL pro capite inferiore o uguale al 90 % della media SEE; o
 - un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 125 % della media SEE.
- 3) La ripartizione della «copertura c» per le «zone c non predefinite» per uno Stato EFTA-SEE i (A_i) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa come percentuale della popolazione SEE):

$$A_i = p_i / P \times 100$$

dove:

p_i è la popolazione ⁽⁵⁾ delle regioni statistiche di livello 3 nello Stato EFTA-SEE i identificato nella fase 2.

P è la somma della popolazione delle regioni statistiche di livello 3 e delle regioni NUTS 3 identificate nella fase 2 nei presenti orientamenti e in quelli della Commissione rispettivamente.

⁽¹⁾ I valori relativi al PIL pro capite contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2016-2018.

⁽²⁾ La soglia di disparità del PIL nazionale pro capite di uno Stato EFTA-SEE i (TG_i) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa in percentuale del PIL nazionale pro capite):

$$(TG)_i = 85 \times [(1 + 100/g_i)/2]$$

dove: g_i è il PIL pro capite dello Stato EFTA-SEE i , espresso come percentuale della media SEE.

⁽³⁾ I valori relativi al tasso di disoccupazione contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2017-2019. Tuttavia questi dati non contengono informazioni a livello 3 e sono quindi utilizzati i dati relativi alla disoccupazione della regione di livello 2 in cui si trovano le regioni di livello 3 in questione.

⁽⁴⁾ La soglia di disparità del tasso di disoccupazione di uno Stato EFTA-SEE i (TU_i) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa in percentuale del tasso nazionale di disoccupazione):

$$(TU)_i = 115 \times [(1 + 100/u_i)/2]$$

dove: u_i è il livello di disoccupazione nazionale dello Stato EFTA-SEE i , espresso come percentuale della media SEE.

⁽⁵⁾ I dati relativi alla popolazione delle regioni di livello 3 sono calcolati in base ai dati sulla popolazione usati da Eurostat per calcolare il PIL regionale pro capite per il 2018.

ALLEGATO IV

Metodo per definire le zone assistite che registrano una perdita di popolazione di cui alla sezione 7.4.5

Conformemente al punto 188, gli Stati EFTA-SEE possono individuare le zone che registrano una perdita di popolazione come segue:

- gli Stati EFTA-SEE devono individuare le zone assistite a livello di regioni statistiche di livello 3 ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE;
- devono essere utilizzati i dati Eurostat sulla densità di popolazione relativi alla popolazione per il periodo 2009-2018, sulla base dell'ultima classificazione delle regioni statistiche disponibile;
- gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che nel periodo 2009-2018 si è verificata una perdita di popolazione superiore al 10 %;
- se la classificazione delle regioni statistiche è stata modificata nel corso dei dieci anni precedenti, gli Stati EFTA-SEE devono utilizzare i dati sulla densità di popolazione registrati nel periodo di tempo più lungo disponibile.

Gli Stati EFTA-SEE devono includere le zone così individuate al momento della notifica di cui al punto 189.

ALLEGATO V

Informazioni da fornire al momento della notifica di una carta degli aiuti a finalità regionale

- 1) Gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a fornire informazioni per ciascuna delle seguenti categorie di zone proposte per la designazione nella carta, ove applicabile:
 - «zone a»;
 - «ex zone a»;
 - zone scarsamente popolate;
 - zone a bassissima densità demografica;
 - [...];
 - zone assistite che registrano una perdita di popolazione di cui alla sezione 7.4.5;
 - «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 1;
 - «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 2;
 - «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 3;
 - «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 4;
 - «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 5.
 - 2) Per ciascuna categoria, gli Stati EFTA-SEE forniscono le seguenti informazioni relative ad ogni zona proposta:
 - identificazione della zona (usando il codice delle regioni statistiche di livello 2 o 3 della regione, il codice LAU delle zone che costituiscono le zone contigue o altre denominazioni ufficiali delle unità amministrative in questione);
 - l'intensità di aiuto proposta nella zona per il periodo 2022-2027 oppure, per le «ex zone a», per i periodi 2022-2024 e 2025-2027 (indicando, se del caso, le eventuali maggiorazioni dell'intensità di aiuto di cui ai punti 180, 181, 183 o 184, 185 e 186);
 - la popolazione totale residente nella zona interessata, come specificato al punto 177.
 - 3) Per la designazione delle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica, gli Stati EFTA-SEE devono fornire sufficienti elementi di prova del rispetto delle condizioni applicabili di cui al paragrafo 169.
 - 4) Per le zone non predefinite designate sulla base dei criteri da 1 a 5, lo Stato EFTA-SEE deve fornire sufficienti elementi di prova del rispetto di tutte le condizioni applicabili di cui ai punti 175, 176 e 177.
-

ALLEGATO VI

Definizione dell'industria siderurgica

Ai fini dei presenti orientamenti, per «industria siderurgica» si intende la produzione di uno o più dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa mangesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
 - b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
 - d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
 - e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
-

ALLEGATO VII

Informazioni che devono figurare nel modulo di domanda di aiuto agli investimenti a finalità regionale

1. Informazioni sul beneficiario dell'aiuto:

- Denominazione, indirizzo della sede principale, settore di attività (codice NACE).
- Dichiarazione attestante che non si tratta di un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- Dichiarazione che descrive in dettaglio gli aiuti (aiuti de minimis e aiuti di Stato) già ricevuti negli ultimi tre anni per altri investimenti nella stessa regione statistica di livello 3 in cui sarà realizzato il nuovo investimento. Dichiarazione relativa agli aiuti a finalità regionale già ricevuti o previsti per lo stesso progetto e concessi da altre autorità.
- Dichiarazione indicante se il beneficiario ha chiuso un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la data della presente domanda.
- Dichiarazione indicante se il beneficiario ha intenzione di chiudere detta attività al momento della presentazione della domanda di aiuto entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato.
- Per gli aiuti concessi nell'ambito di un regime di aiuti: dichiarazione e impegno di non delocalizzazione.

2. Informazioni sull'investimento da finanziare:

- Breve descrizione dell'investimento.
- Breve descrizione dei previsti effetti positivi sull'area di intervento (ad esempio, numero di posti di lavoro creati o mantenuti, attività di RSI, formazione, creazione di un cluster e possibile contributo del progetto alla transizione verde ⁽¹⁾ e digitale dell'economia della regione).
- Base giuridica (nazionale, del SEE o entrambe) applicabile.
- Avvio previsto dei lavori e completamento previsto dell'investimento.
- Luogo o luoghi di esecuzione dell'investimento.

3. Informazioni sul finanziamento dell'investimento:

- Costi di investimento e altri costi associati, analisi costi-benefici della misura di aiuto notificata.
- Totale dei costi ammissibili.
- Importo dell'aiuto necessario per realizzare l'investimento.
- Intensità di aiuto.

4. Informazioni sulla necessità dell'aiuto e sull'impatto previsto:

- Breve descrizione della necessità dell'aiuto e del suo impatto sulla decisione sull'investimento o sull'ubicazione, compresa una descrizione della decisione sull'investimento o sull'ubicazione alternativi, in caso di mancata concessione degli aiuti.
- Dichiarazione attestante l'assenza di un accordo irreversibile tra il beneficiario e i contraenti in vista della realizzazione dell'investimento.

⁽¹⁾ Compresa, se pertinenti, informazioni che indichino se l'investimento è ecosostenibile ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13) o di altre metodologie comparabili.

ALLEGATO VIII

Informazioni di cui al punto 136

Le informazioni sulle singole aggiudicazioni di cui al punto 136, paragrafo 2), degli orientamenti devono comprendere quanto segue:

- Nome del singolo beneficiario degli aiuti ⁽¹⁾
 - Nome
 - Identificativo del beneficiario
- Categoria del beneficiario degli aiuti al momento della domanda:
 - PMI
 - grande impresa
- Regione statistica in cui è ubicato il beneficiario degli aiuti, a livello II o inferiore
- I settori o le attività principali del beneficiario degli aiuti per l'aiuto in questione, identificati dal gruppo NACE (codice numerico a tre cifre) ⁽²⁾
- Elemento di aiuto espresso come importo intero in valuta nazionale
- Se diverso dall'elemento di aiuto, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale ⁽³⁾
- Strumento di aiuto ⁽⁴⁾:
 - sovvenzione/contributo in conto interessi/cancellazione del debito
 - prestito/anticipi rimborsabili/sovvenzione rimborsabile
 - garanzia
 - agevolazione o esenzione fiscali
 - finanziamento del rischio
 - altro (si prega di specificare)
- Data di concessione e data di pubblicazione
- Obiettivo dell'aiuto
- Nome delle autorità che concedono gli aiuti
- Eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati
- Numero di riferimento della misura di aiuto ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Ad eccezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo dell'Autorità - Orientamenti dell'Autorità sul segreto d'ufficio nelle decisioni relative agli aiuti di Stato (GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 27, e supplemento SEE n. 29 dell'8.6.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). Il regolamento è integrato nell'allegato XXI dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2007 (GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 25, e supplemento SEE n. 48 dell'11.10.2007, pag. 18).

⁽³⁾ Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario degli aiuti. Per i regimi fiscali, tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto 139. L'importo da pubblicare è lo sgravio fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo, che può dipendere dal reddito imponibile e variare ogni anno).

⁽⁴⁾ Se l'aiuto viene concesso tramite strumenti d'aiuto diversi, l'importo dell'aiuto va indicato per ciascun strumento.

⁽⁵⁾ Fornito dall'Autorità nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 3.

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 293/21/COL**del 16 dicembre 2021****che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo orientamenti riveduti sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine [2022/1048]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il 6 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine («gli orientamenti») ⁽¹⁾.

Gli orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («SEE»).

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

A norma del punto II, «Disposizioni generali», dell'allegato XV, dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla quest'ultima.

Gli orientamenti possono fare riferimento ad alcuni strumenti politici dell'Unione europea e ad alcuni atti dell'Unione europea che non sono stati integrati nell'accordo SEE. Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE.

Previa consultazione della Commissione,

previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate introducendo orientamenti riveduti sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Gli orientamenti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

⁽¹⁾ C(2021) 8705 final, (GU C 497 del 10.12.2021, pag. 5).

2. Gli orientamenti sostituiscono gli attuali orientamenti sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ⁽²⁾ con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 2

L'Autorità di vigilanza EFTA applica gli orientamenti con i seguenti adeguamenti, se del caso, compreso anche, tra l'altro, quanto segue:

- a) laddove figura un riferimento a «Stato membro» o «Stati membri», l'Autorità intende «Stato EFTA» o «Stati EFTA» ⁽³⁾, oppure, se del caso, «Stato SEE» o «Stati SEE»;
- b) laddove figura un riferimento a «Commissione europea», l'Autorità intende «Autorità di vigilanza EFTA»;
- c) laddove figura un riferimento a «trattato» o «TFUE», l'Autorità intende «accordo SEE»;
- d) laddove figura un riferimento all'articolo 49 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 31 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;
- e) laddove figura un riferimento all'articolo 63 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 40 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;
- f) laddove figura un riferimento all'articolo 107 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento all'articolo 61 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;
- g) laddove figura un riferimento all'articolo 108 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 1, della parte I del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;
- h) laddove figura un riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽⁴⁾, l'Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento al protocollo 3, parte II, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;
- i) laddove figura un riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽⁵⁾, l'Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL;
- j) laddove figura un riferimento all'espressione «(in)compatibile con il mercato interno», l'Autorità di vigilanza EFTA intende «(in)compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE»;
- k) laddove figura un riferimento all'espressione «all'interno (o all'esterno) dell'Unione», l'Autorità di vigilanza EFTA intende «all'interno (o all'esterno) del SEE»;
- l) laddove figura un riferimento a «scambi intraunionali», l'Autorità di vigilanza EFTA intende «scambi all'interno del SEE»;
- m) laddove gli orientamenti stabiliscono che saranno applicati a «tutti i settori dell'attività economica», l'Autorità di vigilanza EFTA li applica a «tutti i settori dell'attività economica che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE»;
- n) laddove figura un riferimento a comunicazioni, avvisi od orientamenti della Commissione, l'Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento ai corrispondenti orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA.

⁽²⁾ GU L 343 del 19.12.2013, pag. 54, e supplemento SEE n. 71 del 19.12.2013, pag. 1, riadottato con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 4/19/COL, del 6 febbraio 2019, che modifica per la centoquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato [2019/1008] (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 110), e supplemento SEE n. 48, del 20.6.2019, pag. 1, modificata dalla decisione n. 30/20/COL, del 1° aprile 2020, che modifica per la centoseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sostituendo l'allegato degli orientamenti sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine [2020/982], (GU L 220 del 9.7.2020, pag. 8), e supplemento SEE n. 46, del 9.7.2020, pag. 1, decisione n. 90/20/COL, del 15 luglio 2020, che modifica per la centosettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, modificando e prorogando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato [2020/1576] (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 16), e supplemento SEE n. 68, del 29.10.2020, pag. 4, e decisione n. 12/21/COL, del 24 febbraio 2021, che sostituisce l'allegato degli orientamenti sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine [2021/1238] (GU L 271 del 29.7.2021, pag. 1), e supplemento SEE n. 50, del 29.7.2021, pag. 1.

⁽³⁾ Per «Stati EFTA» s'intendono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

Articolo 3

L'Autorità di vigilanza EFTA applica l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato che figura nell'allegato degli orientamenti con l'aggiunta del Liechtenstein.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA
Membro del Collegio

Högni KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di Direttrice,
Affari giuridici e amministrativi

Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

1. Introduzione

1. Le sovvenzioni all'esportazione possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato tra potenziali fornitori concorrenti di beni e servizi. Per questo motivo la Commissione, in quanto custode dell'osservanza delle regole di concorrenza del trattato, ha sempre fortemente condannato tali sovvenzioni per gli scambi all'interno dell'Unione e per le esportazioni al di fuori dell'Unione. L'obiettivo della presente comunicazione è chiarire come la Commissione valuta il sostegno degli Stati membri all'assicurazione del credito all'esportazione ai sensi delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
2. La Commissione si è avvalsa del suo potere per emanare orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, nell'intento di far fronte alle distorsioni effettive o potenziali della concorrenza nel mercato interno, non solo fra esportatori in diversi Stati membri (nel commercio all'interno e all'esterno dell'Unione), ma anche tra assicuratori del credito all'esportazione che operano nell'Unione. Nel 1997 la Commissione ha fissato i principi dell'intervento statale nella *Comunicazione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine* ⁽¹⁾ (la «comunicazione del 1997»). Tale comunicazione, i cui principi dovevano essere applicati con efficacia quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1998, è stata successivamente modificata e il suo periodo d'applicazione è stato prorogato nel 2001 ⁽²⁾, 2004 ⁽³⁾, 2005 ⁽⁴⁾ e 2010 ⁽⁵⁾. I suoi principi sono stati applicati fino al 31 dicembre 2012.
3. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione dei principi della comunicazione del 1997, in particolare durante la crisi finanziaria fra il 2009 e il 2011, era risultato opportuno rivedere la politica della Commissione in tale settore. La Commissione aveva pertanto adottato una nuova *Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine* ⁽⁶⁾ (la «comunicazione del 2012»). I principi della comunicazione del 2012 dovevano, in linea di massima, essere applicati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2018 ⁽⁷⁾. L'allegato della comunicazione del 2012 è stato successivamente modificato più volte ⁽⁸⁾ e il periodo di applicazione della comunicazione era stato esteso nel 2018 ⁽⁹⁾ e nel 2020 ⁽¹⁰⁾. La scadenza di tale periodo d'applicazione è ora prevista al 31 dicembre 2021.
4. Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione della comunicazione del 2012 nell'ambito del *controllo dell'adeguatezza del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato, degli orientamenti in materia di trasporti ferroviari e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine* ⁽¹¹⁾. I risultati della valutazione hanno evidenziato che, in linea di principio, le norme funzionano bene, ma che sono necessari alcuni miglioramenti di lieve entità per tener conto degli sviluppi del mercato. La presente comunicazione riprende pertanto i principi enunciati nella comunicazione del 2012 apportandovi solo alcuni adeguamenti tecnici.
5. Le regole enunciate nella presente comunicazione contribuiranno a garantire che gli aiuti di Stato non falsino la concorrenza tra assicuratori del credito all'esportazione privati e pubblici, o che beneficino del sostegno statale. Contribuiranno inoltre a creare condizioni di parità tra gli esportatori.

⁽¹⁾ GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 307 dell'11.12.2004, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU C 329 del 7.12.2010, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

⁽⁷⁾ Il punto 18, lettera a), e la sezione 5.2 della comunicazione del 2012 dovevano essere applicati a decorrere dalla data di adozione della comunicazione del 2012.

⁽⁸⁾ GU C 398 del 22.12.2012, pag. 6.; GU C 372 del 19.12.2013, pag. 1; GU C 28 del 28.1.2015, pag. 1; GU C 215 dell'1.7.2015, pag. 1; GU C 244 del 5.7.2016, pag. 1; GU C 206 del 30.6.2017, pag. 1; GU C 225 del 28.6.2018, pag. 1; GU C 457 del 19.12.2018, pag. 9; GU C 401 del 27.11.2019, pag. 3; GU C 101I del 28.3.2020, pag. 1; GU C 340I del 13.10.2020, pag. 1; GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU C 457 del 19.12.2018, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU C 224 dell'8.7.2020, pag. 2.

⁽¹¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance*, del 30.10.2020, SWD(2020) 257 final.

6. La presente comunicazione fornisce agli Stati membri indicazioni più dettagliate sui principi su cui la Commissione intende basare l'interpretazione degli articoli 107 e 108 del trattato e la loro applicazione all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Essa si propone di rendere la politica della Commissione in questo settore quanto più trasparente possibile e di garantire prevedibilità e pari trattamento. A tal fine stabilisce una serie di condizioni che devono ricorrere quando gli assicuratori statali intendono inserirsi sul mercato dell'assicurazione del credito all'esportazione a medio termine per i rischi assicurabili sul mercato.
7. I rischi che, in linea di principio, non sono assicurabili sul mercato esulano dall'ambito d'applicazione della presente comunicazione.
8. La sezione 2 riguarda l'ambito d'applicazione della presente comunicazione e contiene le pertinenti definizioni. La sezione 3 verte sull'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sul generale divieto di concessione di aiuti di Stato per l'assicurazione del credito all'esportazione riguardante i rischi assicurabili sul mercato. La sezione 4, infine, prevede alcune eccezioni all'ambito dei rischi assicurabili sul mercato e specifica le condizioni alle quali il sostegno statale per l'assicurazione dei rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato può essere compatibile con il mercato interno.

2. Ambito d'applicazione della comunicazione e definizioni

2.1. Ambito d'applicazione

9. La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione solo all'assicurazione del credito all'esportazione con durata del rischio inferiore ai due anni. Tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni sono esclusi dall'ambito d'applicazione della presente comunicazione.

2.2. Definizioni

10. Ai fini della presente comunicazione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «assicurazione del credito all'esportazione»: il prodotto assicurativo col quale l'assicuratore fornisce un'assicurazione contro un rischio commerciale o politico, o entrambi, legato a obblighi di pagamento nell'ambito di un'operazione di esportazione;
- 2) «assicuratore privato del credito»: una società o un'organizzazione diversa da un assicuratore statale che eserciti attività di assicurazione del credito all'esportazione;
- 3) «assicuratore statale»: una società o altra organizzazione che eserciti un'attività di assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro, o uno Stato membro che eserciti una tale attività;
- 4) «rischi assicurabili sul mercato»: rischi commerciali o politici, o entrambi, con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato; ai fini della presente comunicazione tutti gli altri rischi sono considerati non assicurabili sul mercato;
- 5) i «rischi commerciali» comprendono in particolare i seguenti rischi:
 - a) il rifiuto arbitrario dell'acquirente di adempiere il contratto, ossia la decisione presa arbitrariamente da un acquirente non pubblico di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione senza un motivo legittimo,
 - b) il rifiuto arbitrario dell'acquirente non pubblico di accettare i beni oggetto del contratto senza un motivo legittimo,
 - c) l'insolvenza dell'acquirente non pubblico e del suo garante,
 - d) l'inadempimento protratto, ossia l'inesecuzione da parte dell'acquirente non pubblico e del suo garante di un'obbligazione pecuniaria derivante dal contratto;
- 6) i «rischi politici» comprendono in particolare i seguenti rischi:
 - a) il rischio che un acquirente pubblico o un paese impediscano di portare a termine un'operazione o non paghino nei termini,
 - b) il rischio che esula dalla sfera del singolo acquirente o che ricade al di fuori della sua responsabilità,

- c) il rischio che un paese ometta di trasferire, nel paese dell'assicurato, somme pagate da acquirenti residenti nel suo territorio;
 - d) il rischio che casi di forza maggiore, in particolare situazioni di guerra, sopravvengano al di fuori del paese dell'assicuratore, nella misura in cui i loro effetti non siano assicurati in altro modo; «assicuratore privato del credito»;
- 7) «durata del rischio»: il periodo di fabbricazione più la durata del credito;
 - 8) periodo di fabbricazione: il periodo che intercorre fra la data dell'ordinazione e la consegna dei beni o servizi;
 - 9) «durata del credito»: il periodo di tempo concesso all'acquirente per pagare i beni forniti e i servizi prestati nell'ambito di un'operazione di credito all'esportazione;
 - 10) «copertura singola»: copertura per tutte le vendite a un singolo acquirente o per un singolo contratto con un acquirente;
 - 11) «riassicurazione»: assicurazione acquisita da un assicuratore presso un altro assicuratore per gestire, abbassandolo, il proprio rischio;
 - 12) «coassicurazione»: la percentuale di ciascun danno assicurato che non è risarcita dall'assicuratore bensì sopportata da un altro assicuratore;
 - 13) «riassicurazione parziale»: riassicurazione che obbliga l'assicuratore a trasferire, e al riassicuratore di assumere, una data percentuale di ciascun rischio nell'ambito di una determinata categoria di attività;
 - 14) «copertura complementare»: copertura addizionale del rischio eccedente il limite di credito stabilito da un altro assicuratore;
 - 15) «polizza sul fatturato totale»: polizza di assicurazione del credito diversa dalla copertura singola, ossia la polizza di assicurazione del credito che copre la totalità o la maggior parte delle vendite a credito dell'assicurato nonché i crediti risultanti dalle vendite a più acquirenti.

3. Applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

3.1. Principi generali

- 11. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- 12. Se gli assicuratori statali forniscono un'assicurazione del credito all'esportazione, tale assicurazione implica risorse statali. Il coinvolgimento dello Stato può dare agli assicuratori o agli esportatori un vantaggio selettivo e potrebbe così falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. I principi esposti alle sezioni 3.2, 3.3 e alla sezione 4 intendono fornire indicazioni su come valutare tali misure ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

3.2. Aiuti a favore degli assicuratori

- 13. Può configurarsi un aiuto di Stato se gli assicuratori statali godono di certi vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati. Tali vantaggi possono assumere varie forme e possono includere, ad esempio:
 - a) garanzie dello Stato per i finanziamenti e le perdite;
 - b) esenzione dall'obbligo di costituire riserve adeguate e dagli altri obblighi derivanti dall'esclusione delle attività di assicurazione del credito all'esportazione effettuate per conto o con la garanzia dello Stato dall'ambito d'applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾;

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

- c) sgravi o esenzioni dalle imposte normalmente dovute (quali le imposte sulle società e le imposte gravanti sulle polizze assicurative);
- d) erogazione di aiuti o conferimento di capitali da parte dello Stato o altre forme di finanziamento non conformi al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato;
- e) servizi in natura messi a disposizione dallo Stato, come l'accesso e il ricorso all'infrastruttura e ai servizi dello Stato o ad informazioni privilegiate, a condizioni che non ne riflettano il valore di mercato;
- f) riassicurazione diretta da parte dello Stato o garanzia di riassicurazione diretta dello Stato a condizioni più favorevoli di quelle offerte sul mercato riassicurativo privato, con la conseguenza di riassicurare a un prezzo eccessivamente basso o di creare artificialmente capacità che non sarebbero altrimenti disponibili sul mercato privato.

3.3. *Divieto di concessione di aiuti di Stato per i crediti all'esportazione*

- 14. I vantaggi elencati al punto 13 per gli assicuratori statali riguardo ai rischi assicurabili sul mercato incidono sugli scambi di servizi d'assicurazione del credito all'interno dell'Unione e si traducono in differenze fra le coperture assicurative offerte per i rischi assicurabili sul mercato nei diversi Stati membri. Tali effetti alterano le condizioni di concorrenza tra gli assicuratori dei vari Stati membri, con ripercussioni indirette sugli scambi all'interno dell'Unione, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni all'interno dell'Unione o verso paesi terzi ⁽¹³⁾. Per tali motivi, se gli assicuratori statali godono di tali vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati, non dovrebbero avere la possibilità di assicurare i rischi assicurabili sul mercato. È pertanto necessario determinare le condizioni alle quali gli assicuratori statali possono operare al fine di garantire che non beneficino di aiuti di Stato.
- 15. Talvolta i vantaggi per gli assicuratori statali vengono trasferiti, almeno in parte, anche agli esportatori. Tali vantaggi possono falsare la concorrenza e gli scambi e configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, se sono soddisfatte le condizioni per l'assicurazione del credito all'esportazione contro rischi assicurabili sul mercato conformemente alla sezione 4.3 della presente comunicazione, la Commissione riterrà che gli esportatori non ne traggano nessun vantaggio indebito.

4. **Condizioni per la fornitura di assicurazione del credito all'esportazione contro rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato**

4.1. *Principi generali*

- 16. Come indicato al punto 14 gli assicuratori statali, se godono dei vantaggi di cui al punto 13 rispetto agli assicuratori del credito privati, non possono in linea di principio coprire rischi assicurabili sul mercato. Nei casi in cui gli assicuratori statali o le loro controllate intendano coprire tali rischi deve essere garantito che essi non beneficino, direttamente o indirettamente, di aiuti di Stato. Devono quindi detenere fondi propri pari ad un determinato importo (margine di solvibilità, compreso il fondo di garanzia), prevedere accantonamenti tecnici (una riserva di perequazione) e devono aver previamente ricevuto la necessaria autorizzazione di cui alla direttiva 2009/138/CE. Devono inoltre, come minimo, avere un'amministrazione e una contabilità separate per la copertura dei rischi assicurabili sul mercato e di quelli non assicurabili sul mercato con il sostegno dello Stato o per conto dello Stato, al fine di dimostrare che non ricevono aiuti di Stato per l'assicurazione dei rischi assicurabili sul mercato. La contabilità relativa alle polizze stipulate dall'assicuratore per conto proprio dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ⁽¹⁴⁾.
- 17. Gli Stati membri che offrano copertura riassicurativa ad un assicuratore del credito all'esportazione mediante partecipazione a contratti di riassicurazione del settore privato relativi a rischi sia assicurabili che non assicurabili sul mercato devono essere in grado di dimostrare che tale regime non comporta aiuti di Stato quali indicati al punto 13, lettera f).
- 18. Gli assicuratori statali possono fornire assicurazioni del credito all'esportazione per rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato alle condizioni previste alla sezione 4 della presente comunicazione.

⁽¹³⁾ Nella sentenza pronunciata nella causa C-142/87, *Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee*, la Corte ha dichiarato che non soltanto gli aiuti alle esportazioni all'interno dell'Unione, ma anche gli aiuti alle esportazioni verso paesi terzi possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'Unione. In effetti, in entrambi i tipi di operazioni la copertura è garantita da assicuratori del credito all'esportazione cosicché in entrambi i casi gli aiuti possono avere effetti sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'Unione.

⁽¹⁴⁾ Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

4.2. *Eccezioni rispetto all'ambito d'applicazione dei rischi assicurabili sul mercato: rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato*

19. In deroga alla definizione di rischio «assicurabile sul mercato», certi rischi commerciali o politici, o entrambi, inerenti ad acquirenti residenti nei paesi elencati nell'allegato sono considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato nei seguenti casi:
- a) se la Commissione, avvalendosi del meccanismo di cui alla sezione 5.2, decide di escludere temporaneamente uno o più paesi dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato contenuto nell'allegato poiché la capacità del mercato dell'assicurazione privata non è sufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili nel paese o nei paesi interessati;
 - b) se la Commissione, dopo aver ricevuto la notifica di uno Stato membro di cui alla sezione 5.3 della presente comunicazione, decide che i rischi incorsi dalle piccole e medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁵⁾, con un fatturato totale annuo all'esportazione non superiore a 2,5 milioni di EUR, sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante;
 - c) se la Commissione, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro di cui alla sezione 5.3 della presente comunicazione, decide che la copertura assicurativa singola a fronte di una durata del rischio pari ad almeno 181 giorni e inferiore a due anni è temporaneamente non assicurabile sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante;
 - d) se la Commissione, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro di cui alla sezione 5.4 della presente comunicazione, decide che, a causa della carenza di assicurazioni del credito all'esportazione, certi rischi sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante.
20. Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 19 possono essere coperti da assicuratori statali, purché soddisfino le condizioni di cui alla sezione 4.3.

4.3. *Condizioni per la copertura di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato*

4.3.1. *Qualità della copertura*

21. La qualità della copertura offerta dagli assicuratori statali deve essere conforme alle norme di mercato. In particolare, possono essere coperti solo i rischi economicamente giustificati, cioè i rischi accettabili in base a principi di assicurazione sani. La percentuale massima di copertura deve essere pari al 95 % per i rischi commerciali e i rischi politici e il termine costitutivo di sinistro non deve essere inferiore a 90 giorni.

4.3.2. *Principi di assicurazione*

22. Alla valutazione dei rischi devono sempre essere applicati sani principi di assicurazione. Di conseguenza, il rischio di operazioni finanziariamente non solide non deve essere ammissibile alla copertura assicurativa nell'ambito di regimi fruenti di sostegno pubblico. Per quanto riguarda tali principi, i criteri di accettazione dei rischi devono essere espliciti. Se esiste già una relazione d'affari, gli esportatori devono avere un'esperienza positiva per quanto riguarda le attività commerciali o i pagamenti, o entrambi. Gli acquirenti devono avere un registro dei sinistri vergine, il grado di probabilità del loro inadempimento deve essere accettabile, così come devono essere accettabili i loro rating finanziari interni o esterni.

4.3.3. *Tariffazione adeguata*

23. L'assunzione del rischio nei contratti di assicurazione del credito all'esportazione deve essere remunerata con un premio adeguato. Per ridurre al minimo l'esclusione degli assicuratori del credito privati, i premi medi nell'ambito di regimi sostenuti dallo Stato devono essere più elevati rispetto ai premi medi richiesti dagli assicuratori del credito privati per rischi simili. Questa condizione garantisce l'eliminazione graduale dell'intervento statale, poiché i premi più elevati assicureranno il ritorno degli esportatori verso gli assicuratori del credito privati non appena le condizioni di mercato lo consentiranno e non appena il rischio sarà di nuovo assicurabile sul mercato.

⁽¹⁵⁾ Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

24. La tariffazione è considerata adeguata se viene applicato il premio di rischio annuale minimo ⁽¹⁶⁾ (premio «safe harbour») per la pertinente categoria di acquirenti determinata in base al rischio ⁽¹⁷⁾, quale figura nella tabella in appresso. Il premio «safe harbour» si applica a meno che gli Stati membri dimostrino che tali tassi siano inadeguati per il rischio in questione. Per le polizze sul fatturato totale, la categoria deve corrispondere al rischio medio inerente agli acquirenti cui si riferisce la polizza.

Categoria di rischio	Premio di rischio annuale minimo ⁽¹⁾ (% del volume assicurato)
Eccellente ⁽²⁾	0,2 - 0,4
Buono ⁽³⁾	0,41 - 0,9
Soddisfacente ⁽⁴⁾	0,91 - 2,3
Debole ⁽⁵⁾	2,31 - 4,5

⁽¹⁾ Il premio «safe harbour» per un contratto d'assicurazione a 30 giorni può essere calcolato dividendo per 12 il premio di rischio annuale.

⁽²⁾ La categoria «Eccellente» include i rischi equivalenti a AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- nei rating del credito di Standard & Poor.

⁽³⁾ La categoria «Buono» include i rischi equivalenti a BBB+, BBB or BBB- nei rating del credito di Standard & Poor.

⁽⁴⁾ La categoria «Soddisfacente» include i rischi equivalenti a BB+, BB or BB- nei rating del credito di Standard & Poor.

⁽⁵⁾ La categoria «Debole» include i rischi equivalenti a B+, B or B- nei rating del credito di Standard & Poor.

25. Per quanto riguarda la coassicurazione, la riassicurazione parziale e la copertura complementare, la tariffazione è considerata adeguata solo se il premio applicato è superiore almeno del 30 % al premio per la copertura originaria fornita da un assicuratore del credito privato.
26. Perché la tariffazione sia considerata adeguata, al premio di rischio devono essere aggiunti i diritti amministrativi indipendentemente dalla durata del contratto.

4.3.4. Trasparenza e rendicontazione

27. Gli Stati membri devono pubblicare sui siti web degli assicuratori statali i regimi predisposti per i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 19, specificando tutte le condizioni applicabili.
28. Essi devono presentare alla Commissione relazioni annuali sui rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato ai sensi del punto 19 e coperti da assicuratori statali, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'intervento.
29. La relazione deve contenere le seguenti informazioni per ciascun regime:
- l'importo totale dei limiti di credito accordati;
 - il volume delle operazioni assicurato;
 - i premi applicati;
 - i sinistri registrati e risarciti;
 - gli importi recuperati;
 - i costi amministrativi del regime.

⁽¹⁶⁾ Per ogni categoria di rischio interessata, il range di premi di rischio «safe harbour» è stato fissato secondo gli spread dei credit default swap a un anno (CDS), basati su un rating composito che include i rating di tutte e tre le principali agenzie (Standard & Poor's, Moody's e Fitch) per gli anni 2007-2011, presupponendo un rapporto medio sinistri-premi per l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine del 40 %. I range sono stati in seguito resi continui per tenere conto meglio del fatto che i premi di rischio non restano costanti nel tempo.

⁽¹⁷⁾ Le categorie di rischio degli acquirenti sono basate sui rating del credito. I rating non devono essere necessariamente ottenuti da agenzie specifiche: sono altrettanto validi i sistemi di rating nazionali o quelli usati dalle banche. Per quanto riguarda le imprese senza un rating pubblico, potrebbe essere applicato un rating basato su informazioni verificabili.

30. Le informazioni sono fornite in formato foglio di calcolo che consente di ricercare, estrarre e scaricare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet, ad esempio in formato CSV o XML. Gli Stati membri devono pubblicare le relazioni sui siti web degli assicuratori statali.

5. Norme procedurali

5.1. Principi generali

31. I rischi di cui al punto 19, lettera a), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3. In tali casi non è necessaria la notifica alla Commissione.
32. I rischi di cui al punto 19, lettere b), c) e d), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3 e previa notifica alla Commissione e sua autorizzazione.
33. L'inosservanza di una delle condizioni di cui alla sezione 4.3 non implica che l'assicurazione o il regime d'assicurazione del credito all'esportazione siano automaticamente vietati. Se uno Stato membro intende derogare ad una delle condizioni di cui alla sezione 4.3, o se ha dubbi sul fatto che un determinato regime d'assicurazione del credito all'esportazione previsto soddisfi le condizioni di cui alla presente comunicazione, in particolare la sezione 4, deve notificare il regime di cui trattasi alla Commissione.
34. L'analisi alla luce delle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la questione relativa alla compatibilità di una data misura con altre disposizioni del trattato.

5.2. Modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

35. Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata giustifichi l'esclusione temporanea di un paese dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, come indicato al punto 19, lettera a), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti fattori, in ordine di priorità:
- a) contrazione della capacità privata di assicurazione del credito: in particolare, la decisione di un importante assicuratore del credito di non coprire i rischi relativi agli acquirenti nel paese interessato, una diminuzione sensibile degli importi totali assicurati o un calo significativo della percentuale d'accettazione riguardante il paese interessato su un periodo di sei mesi;
 - b) deterioramento dei rating di credito sovrani: in particolare, cambiamenti repentini dei rating del credito su un periodo di sei mesi, ad esempio ripetuti declassamenti da parte delle agenzie di rating indipendenti, o un forte aumento degli spread dei credit default swap;
 - c) deterioramento dei risultati delle imprese del settore: in particolare, un forte aumento dei fallimenti nel paese interessato su un periodo di sei mesi.
36. Quando la capacità del mercato diventa insufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, la Commissione può rivedere l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato su richiesta scritta di almeno tre Stati membri o d'ufficio.
37. Se la Commissione intende modificare l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, consulterà gli Stati membri, gli assicuratori del credito privati nonché i soggetti interessati e chiederà loro informazioni. La consultazione e il tipo di informazioni richieste saranno annunciati sul sito web della Commissione. Il periodo di consultazione non supererà solitamente i 20 giorni lavorativi. Se, sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione decide di modificare l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, annuncerà tale decisione sul suo sito web.
38. L'esclusione temporanea di un paese dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato sarà valida, in linea di massima, per almeno 12 mesi. Le polizze d'assicurazione relative al paese temporaneamente escluso dall'elenco e sottoscritte durante tale periodo, possono restare valide al massimo fino alla scadenza di 180 giorni dalla data in cui cessa tale esclusione temporanea. Dopo tale data non possono essere sottoscritte nuove polizze di assicurazione. Tre mesi prima che cessi l'esclusione temporanea, la Commissione esaminerà l'opportunità di prorogare o meno l'esclusione del paese interessato dall'elenco. Se la Commissione determina che la capacità di mercato permane insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, tenendo conto dei fattori di cui al punto 35, può prorogare l'esclusione temporanea del paese dall'elenco conformemente al punto 37.

5.3. *Obbligo di notifica nel caso di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato di cui al punto 19, lettere b) e c)*

39. Gli elementi di cui dispone attualmente la Commissione indicano che vi è una carenza del mercato per quanto riguarda i rischi di cui al punto 19, lettere b) e c), e che tali rischi sono quindi non assicurabili sul mercato. Va tenuto presente, tuttavia, che l'assenza di copertura non esiste in tutti gli Stati membri e che la situazione potrebbe cambiare col tempo, dal momento che il settore privato può mostrare interesse verso tale segmento del mercato. In linea di principio l'intervento dello Stato deve essere consentito solo per i rischi che il mercato non può coprire in altro modo.
40. Per tali ragioni, se uno Stato membro intende coprire i rischi specificati al punto 19, lettere b) o c) della presente comunicazione, deve darne notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e deve dimostrare nella notifica di aver contattato i principali assicuratori del credito e intermediari sul suo territorio ⁽¹⁸⁾ e di aver offerto loro la possibilità di dimostrare che la copertura necessaria per i rischi interessati è ivi disponibile. Se gli assicuratori del credito e gli intermediari interessati non forniscono allo Stato membro o alla Commissione informazioni sulle condizioni della copertura e sui volumi assicurati per il tipo di rischi che lo Stato membro vuole coprire entro 30 giorni dal ricevimento di una tale richiesta da parte dello Stato membro stesso, o se dalle informazioni fornite non emerge la disponibilità, in tale Stato membro, della copertura per i rischi interessati, la Commissione considererà i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato.

5.4. *Obbligo di notifica negli altri casi*

41. Per quanto riguarda i rischi indicati al punto 19, lettera d), lo Stato membro interessato, nella sua notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, deve dimostrare che la copertura non è disponibile per i suoi esportatori a causa di una crisi dell'offerta sul mercato dell'assicurazione privata (in particolare per l'uscita dal mercato nazionale di un importante assicuratore del credito), di una riduzione delle capacità o di una limitata gamma di prodotti rispetto ad altri Stati membri.

6. **Data di applicazione e periodo di validità**

42. La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad eccezione dell'elenco dei paesi di cui all'allegato, che sarà applicato a decorrere dal 1° aprile 2022. Fino al 31 marzo 2022 la Commissione considererà tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso tutti i paesi come temporaneamente non assicurabili sul mercato ai sensi dell'esenzione temporanea di cui al punto 33 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ⁽¹⁹⁾ e al punto 62 della comunicazione della Commissione C(2021) 8442 sulla 6ª modifica del quadro temporaneo. La Commissione può decidere di adattare la presente comunicazione in qualsiasi momento se ciò risultasse necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'Unione e di impegni internazionali.

⁽¹⁸⁾ Gli assicuratori del credito e gli intermediari contattati devono essere rappresentativi in termini di prodotti offerti (ad esempio, fornitori specializzati per rischio unico) e quota di mercato (devono, ad esempio, rappresentare congiuntamente una percentuale minima del 50 % del mercato).

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», C(2020) 1863 del 19.3.2020 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1). I punti da 24 a 27 e 62 della comunicazione della Commissione C(2021) 8442 sulla 6ª modifica del quadro temporaneo forniscono ulteriori informazioni sull'esenzione temporanea.

ALLEGATO

Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

Belgio	Cipro	Slovacchia
Bulgaria	Lettonia	Finlandia
Cechia	Lituania	Svezia
Danimarca	Lussemburgo	Australia
Germania	Ungheria	Canada
Estonia	Malta	Islanda
Irlanda	Paesi Bassi	Giappone
Grecia	Austria	Nuova Zelanda
Spagna	Polonia	Norvegia
Francia	Portogallo	Svizzera
Croazia	Romania	Regno Unito
Italia	Slovenia	Stati Uniti d'America

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 3 giugno 2022)

1. Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 *quaterdecies*, paragrafo 8, quarto comma):

anziché: «A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d).».

leggasi: «A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d).».

2. Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 *quindecies*, paragrafo 2):

anziché: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: ...».

leggasi: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: ...».

3. Pagina 58, articolo 1, punto 8), lettera c):

anziché: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1; ...».

leggasi: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un'impresa in partecipazione o di un istituto giuridico affine concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1; ...».

4. Pagina 61, articolo 1, punto 15):

anziché: «15) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ov eopportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. ...” ».

leggasi: «15) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ...” ».

Rettifica della decisione (PESC) 2021/1726 del Consiglio, del 28 settembre 2021, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi — Seconda fase

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344 del 29 settembre 2021)

1. Pagina 8, articolo 1, paragrafo 2, primo trattino:

anziché: «— controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi);»

leggasi: «— controllo dei trasferimenti internazionali di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi);».

2. Pagina 11, allegato, titolo di «Settore 1»:

anziché: «Controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi)»

leggasi: «Controllo dei trasferimenti internazionali di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi)».

3. Pagina 15, allegato, punto 10.3, secondo comma, terza frase:

anziché: «L'OMD sarà responsabile primariamente per i settori prioritari 1 e 2.1 (controlli internazionali dei trasferimenti, compresi i controlli di frontiera), ...»

leggasi: «L'OMD sarà responsabile primariamente per i settori prioritari 1 e 2.1 (controlli dei trasferimenti internazionali, compresi i controlli di frontiera), ...».

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 339 del 24 settembre 2021)

Pagina 55, allegato, punto 5 che modifica la tabella di cui all'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692, prima colonna della riga inserita,

anziché: « "Malattia da virus erpetico della carpa koi»,

leggasi: « "Herpesvirosi della carpa Koi».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT